



REGIONE DEL VENETO

UFFICIO PROTEZIONE E PUBBLICA TUTELA DEI MINORI

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
Centro interdipartimentale di ricerca e servizi
sui diritti della persona e dei popoli



VADEMECUM PER TUTORI VOLONTARI DI MINORI D'ETA' 2005

Seconda edizione



REGIONE DEL VENETO

UFFICIO PROTEZIONE E PUBBLICA TUTELA DEI MINORI

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
Centro interdipartimentale di ricerca e servizi
sui diritti della persona e dei popoli



VADMECUM PER TUTORI VOLONTARI DI MINORI D'ETÀ

Sommario

Prefazione	7
Introduzione , Lucio Strumendo, Pubblico Tutore dei minori del Veneto.....	9
L'innovazione del tutore volontario	9
Le convenzioni internazionali sui diritti dei bambini	11
Parte I - La tutela legale del minore d'età: aspetti generali e soggetti coinvolti	13
Qual è il presupposto per una tutela legale?.....	15
In quali casi serve dunque un tutore?	15
Come inizia una tutela?.....	16
La proposta di abbinamento fatta dal Pubblico Tutore dei minori	17
Il giuramento del tutore	17
Chi nomina il tutore?	17
Dove viene aperta la tutela?	18
Quali sono i soggetti coinvolti in una tutela?.....	19
Consigli per i rapporti con i soggetti della rete	28
Parte II - Il tutore legale del minore d'età: compiti e responsabilità	35
La nomina: Come viene scelto il tutore?	37
E quando ci sono più fratelli?	39
L'assunzione dell'ufficio: il giuramento del tutore	39
Quando non si può fare il tutore? (ipotesi di incapacità).....	39
La formazione dell'inventario	43
Quando si può rifiutare l'ufficio tutelare? (dispense)	43
I doveri e i diritti del minore	44
C'è un compenso per il tutore?.....	45
Quali sono i compiti di un tutore?	45
La cura della persona del minore	46
L'ascolto del minore.....	47
La rappresentanza.....	48
L'amministrazione del patrimonio	49
Chi paga per l'educazione, il mantenimento e l'amministrazione del patrimonio del minore?	51
Quali atti sono vietati al tutore?	51
Quando gli atti del tutore sono annullabili?	51
Quanto dura e quando si chiude una tutela?	53
La responsabilità civile del tutore	53

Schede

I servizi sociali tra Comune e USL.....	24
L'affidamento	32
L'adozione	33
Primi consigli per il neo tutore.....	40
La residenza e il domicilio del minore	41
Le relazioni al Giudice Tutelare o al Tribunale per i Minorenni.....	42
La gestione economica e il rendiconto annuale	50
Richiesta di autorizzazione al Giudice Tutelare o al Tribunale	52
Le fasi di una tutela legale.....	55
La salute del minore	56
Se il minore è straniero non accompagnato.....	58
Capacità e responsabilità del minore	75
Appendice I - Modulistica	65
Decreto di nomina	67
Domanda di dispensa dall'assumere l'esercizio della tutela.....	68
Verbale di giuramento.....	69
Convocazione per la presentazione del rendiconto finale e allegato Modulo.....	70
Verbale di comparizione	72
Accettazione dell'eredità.....	73
Autorizzazione a promuovere un giudizio nell'interesse del minore	74
Autorizzazione al tutore ad alienare beni del minore.....	75
Istanza e autorizzazione ad acquistare beni	76
Appendice II - Glossario	77
Appendice III - Normativa	85
Dalla Costituzione della Repubblica Italiana.....	87
Dal Codice Civile	87
Legge 4 maggio 1983 n. 184, Diritto del minore a una famiglia (estratti)	104
Decreto Legislativo 286/1998. Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (estratti).....	107
Dichiarazione universale dei diritti umani	112
Legge 20 marzo 2003, n. 77 - "Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli,	118
Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori	118
Convenzione sui diritti del fanciullo	126
Legge regionale del Veneto 9 agosto 1988 n. 42 - "Istituzione dell'Ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori"	145

Prefazione

L'idea di produrre questo *vademecum* è nata nel 2002 dall'esigenza di fornire uno strumento di lavoro a quanti si apprestavano a frequentare i corsi per tutori volontari promossi nel Veneto dall'Ufficio del Pubblico Tutore dei minori e che si preparavano pertanto ad assumere la tutela legale di un minore di età.

In occasione di questa seconda edizione, si è fatto tesoro delle indicazioni e dei suggerimenti emersi durante gli incontri con gli oltre 200 volontari formati in tutte le zone del Veneto. Si è provveduto ad inserire i necessari aggiornamenti ed a introdurre precisazioni ulteriori, sia in termini concettuali che di linguaggio, rispetto ai punti che erano apparsi non sufficientemente chiari.

L'ambizione di questo testo rimane quella di fornire una sintesi della normativa vigente in materia, illustrando nel dettaglio la figura del tutore legale, le sue funzioni, il percorso di tutela, la rete dei soggetti coinvolti, con l'obiettivo di aiutare il volontario a conoscere il contesto nel quale dovrà agire. Si è cercato di integrare questa parte "teorica" con suggerimenti più "pratici", tratti dall'esperienza dei tutori legali, con lo scopo di rappresentare uno scenario il più possibile realistico.

Venezia, Settembre 2005

La realizzazione di questa seconda edizione del vademecum è stata curata dai consulenti dell'Ufficio del Pubblico Tutore dei minori del Veneto: Paolo De Stefani, docente presso l'Università di Padova; Chiara Drigo, specialista in diritti umani presso l'Università di Padova; e Francesca Rech, avvocato.

Si ringraziano per il prezioso contributo e l'attenta supervisione:

- i professionisti delle Aziende socio-sanitarie e dei Comuni del Veneto che hanno partecipato al Corso per promotori territoriali della tutela legale dei minori di età, fornendo importanti spunti di riflessione e approfondimento;
- il dott. Dario Crestani, già Giudice Tutelare presso il Tribunale di Vicenza, che ha messo a disposizione la sua lunga esperienza e la riconosciuta competenza;
- la prof.ssa Fabia Mellina Bares, docente di diritto minorile all'Università di Trieste, le cui riflessioni hanno costituito la base di questo lavoro;
- i consulenti legali dell'Ufficio del Pubblico Tutore dei minori.

Introduzione

Con il *Progetto Tutori* l'Ufficio di Protezione e Pubblica Tutela dei minori, in collaborazione con il Centro Interdipartimentale di ricerca e servizi sui diritti della persona e dei popoli dell'Università di Padova, promuove la figura del "tutore volontario" su scala regionale.

L'opportunità è data dalla Legge Regionale 42/88 istitutiva del Pubblico Tutore dei minori che, tra le sue funzioni, contempla quella di "reperire, selezionare e preparare persone disponibili a svolgere attività di tutela e di dare consulenza e sostegno ai tutori".

L'obiettivo è quello di creare un elenco di tutori volontari che, in caso di necessità e ad iniziativa degli organi giudiziari, siano idonei ad assumere l'ufficio non solo perché in possesso delle necessarie competenze tecniche, ma anche perché portatori di un fondamentale valore etico.

La figura del tutore volontario costituisce un'innovazione sotto diversi punti di vista: istituzionale, sociale, culturale.

a) A tutt'oggi, quando non vi è una designazione del genitore e non è possibile nominare tutore qualcuno della cerchia familiare, gli organi giudiziari scelgono come tutore in genere persone che ricoprono incarichi istituzionali o pubblici nel territorio di residenza del minore interessato: il sindaco, l'assessore o il dirigente dei servizi sociali, dirigenti o funzionari della ULSS, direttori di strutture tutelari. Tale orientamento, giustificato dalla difficoltà di reperire persone adeguate e disposte ad assumersi l'onere della tutela a fronte dell'obbligatorietà dell'istituto (dal momento che lo Stato ha il dovere di provvedere affinché un minore privo di genitori o di genitori titolari della potestà genitoriale abbia il suo legale rappresentante), ha però forti limiti.

Innanzitutto si scontra con il fabbisogno di tutele che in alcune zone della Regione è in aumento, soprattutto in ragione della presenza di minori stranieri non accompagnati. Questo implica che su una stessa persona possono gravare anche decine di tutele con la conseguente impossibilità di un loro adeguato e responsabile esercizio.

Inoltre va tenuto presente il divieto di assumere l'incarico di tutori per i direttori e gli operatori di strutture tutelari disposto dall'art. 3 della Legge 149/2001 che riduce così, a ragione, "l'offerta" di possibili tutori.

Infine, va seriamente considerata l'inopportunità di attribuire compiti di tutela legale a responsabili dei servizi territoriali di tutela che sono anche titolari delle prestazioni assistenziali, al fine di eliminare una sovrapposizione di ruoli e un potenziale conflitto che non giova all'interesse del minore. L'assistenza prestata dai servizi e la rappresentanza del minore e dei suoi bisogni devono essere distinti e quindi in capo a soggetti diversi.

b) L'introduzione della figura del tutore volontario costituisce un passo fondamentale nel consolidamento dell'idea che la tutela dei minori di età è un dovere delle istituzioni, ma anche una responsabilità di tutta la comunità. La tutela di minori meno fortunati è parte integrante della protezione dell'infanzia e dell'adolescenza.

Attraverso queste persone motivate, sensibili, attente alla cultura dei diritti dell'infanzia, sarà possibile non solo migliorare la qualità delle tutele dei minori direttamente interessati, ma anche accrescere sul tema la coscienza della società civile.

c) Il tutore volontario è una persona motivata, disponibile e adeguatamente preparata. L'aspetto che più lo contraddistingue è la sua sensibilità ad una cultura di promozione e garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, quella cultura che ha innovato profondamente la legislazione e le politiche per l'infanzia nel nostro Paese negli ultimi anni e che ha il suo principale riferimento internazionale nella Convenzione di New York del 1989. Questa cultura si basa sull'assunto della centralità del minore di età che, da oggetto di tutela e di un paternalistico assistenzialismo, diventa soggetto titolare di diritti.

La concezione della tutela legale del minore risente di questo cambiamento culturale. Benché le norme del codice civile siano sbilanciate verso l'aspetto patrimonialistico - il testo riflette lo spirito dell'epoca in cui è stato concepito -, si rafforza nel tempo e si arricchisce di significato l'indicazione che il tutore ha la rappresentanza del minore ed è responsabile della sua cura, educazione e istruzione, funzioni che deve esercitare come se ne fosse il genitore, cioè tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore.

La distanza tra tutore e minore si accorcia in virtù del fatto che la tutela assume una connotazione più umana, relazionale, più incentrata sui bisogni personali del tutelato. Al centro della tutela vi sono il rispetto dei diritti del minore e del suo superiore interesse, che il tutore interpreta, accoglie, esprime attraverso l'ascolto dei bisogni che il minore manifesta.

Il tutore volontario diventa così lo strumento che permette al minore di esercitare i diritti dei quali ha la titolarità.

Anche qualora il minore sia coinvolto in un processo, il tutore, così concepito, potrebbe assisterlo e rappresentarlo adeguatamente secondo quanto indicato dalla *Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli* (Strasburgo, 1996).

L'impostazione culturale riflessa nel *Progetto Tutori* è quella suggerita dalla *Convenzione internazionale sui diritti dei bambini*. Il principio del miglior interesse del bambino e quello per cui il bambino deve essere messo in condizione di partecipare attivamente a tutte le decisioni che lo riguardano, sono il perno ideologico della Convenzione di New York, e hanno trovato ulteriore affermazione nella Convenzione del Consiglio d'Europa dedicata all'esercizio dei diritti del bambino.

Quest'ultima Convenzione, entrata in vigore nell'ordinamento italiano a seguito della ratifica avvenuta con la legge 77 del 20 marzo 2003, entra nel merito di alcuni meccanismi giudiziari (ma non necessariamente solo di quelli) che finora vedono i minori relegati ad un ruolo scarsamente garantito. La Convenzione del Consiglio d'Europa impone agli Stati di riconoscere ai minori il diritto ad essere ascoltati e informati in merito ai procedimenti giudiziari che li riguardano. Per garantire tali diritti è prevista la nomina di speciali rappresentanti, capaci di consigliare i bambini e i ragazzi sulle questioni tecnico-giuridiche che li vedono coinvolti, ma soprattutto di ascoltarli e di farsi interpreti davanti agli organi giudiziari dei loro genuini interessi.

Purtroppo, il nostro Stato ha indicato quali procedimenti giudiziari a cui si applicheranno immediatamente le regole della Convenzione solo delle procedure poco significative sul piano sociale: quelle di cui agli artt. 145 cod. civ. (intervento del giudice in caso di disaccordo tra i coniugi su indirizzo familiare e residenza), 244 co. 4, 247 co. 2, 264 co 2 e 274 cod. civ. (in materia di disconoscimento di paternità, impugnazione del riconoscimento, azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale), 322 e 323 cod. civ. (domanda di annullamento degli atti compiuti in violazione delle disposizioni sull'esercizio della potestà dei genitori). Restano fuori, per ora, procedimenti ben più significativi come quelli in materia di adozione, separazione e divorzio, ecc.

La Convenzione del Consiglio d'Europa promuove quindi l'istituzione di "rappresentanti" dei minori d'età e collega queste figure ad organi pubblici di garanzia dei diritti dei bambini e degli adolescenti, organi che si possono avvicinare a quel "Pubblico Tutore dei minori" che la Regione del Veneto ha creato fin dal 1988.

LE CONVENZIONI INTERNAZIONALI SUI DIRITTI DEI BAMBINI

I tutori volontari a cui si rivolge il *Progetto Tutori* sono dunque persone che sempre più sistematicamente dovranno affiancare quei bambini meno fortunati, i cui interessi non sono interpretati e sostenuti adeguatamente dai loro genitori e che quindi rischiano di "scompare" negli ingranaggi istituzionali, giudiziari o burocratici che decidono del loro futuro. Le indicazioni che vengono dalle norme internazionali più avanzate confermano dunque l'opportunità di iniziare un percorso formativo finalizzato all'effettività dei diritti umani dei bambini e degli adolescenti, attraverso la diffusione di valori sociali e civici e la trasmissione di qualificate conoscenze tecniche.

Lucio Strumendo

*Pubblico Tutore dei minori
della Regione del Veneto*

Parte I

La tutela legale del minore d'età: aspetti generali e soggetti coinvolti

La cura di un minore di 18 anni è normalmente affidata ai suoi genitori, titolari della potestà genitoriale.

Quando tale potestà viene meno per qualsiasi causa, a protezione del bambino o adolescente deve essere nominato un tutore. Lo prescrive la Costituzione: "nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti" (art. 30). La materia è regolata dal codice civile (in particolare dal Titolo X del Libro I: articoli 343 e ss.) e da altre leggi, tra cui in special modo la legge 4 maggio 1983 n. 184 (recentemente modificata dalla legge 149/2001), originariamente intitolata "Disciplina dell'adozione dell'affidamento" e ora denominata "Diritto del minore ad una famiglia".

Nella maggior parte dei casi la tutela viene attribuita ad altri membri della "famiglia allargata" diversi dai genitori: nonni, zii, ecc. Ma ci sono casi in cui questa soluzione interna alla famiglia non può trovare attuazione. A questo punto la scelta di un "estraneo" diventa inevitabile. E' in questi casi che entrano in gioco i diversi attori pubblici e privati che realizzano, ciascuno con il ruolo che gli compete, la presa in carico comunitaria del minore d'età.

I casi tipici in cui si apre una tutela a favore di un minore di 18 anni sono i seguenti:

- morte di entrambi i genitori o del solo genitore che aveva riconosciuto il minore;
- minore figlio di genitori ignoti (sconosciuti o che non hanno riconosciuto il minore);
- genitori che, per incapacità, lontananza o latitanza, non sono in grado di adempiere adeguatamente ai loro compiti. Sono qui compresi i minori stranieri cosiddetti "non accompagnati", cioè presenti in Italia senza i loro genitori;
- genitori dichiarati decaduti dalla potestà dal Tribunale per i minorenni per violazione dei doveri o abuso dei poteri, dal Tribunale penale come pena accessoria in seguito a condanna all'ergastolo o a condanne per particolari reati (ad esempio incesto, abuso sessuale, reati contro la famiglia);
- genitori che abbiano subito la sospensione della potestà a seguito di condanna penale;
- minore dichiarato adottabile e per il quale il Tribunale per i minorenni abbia nominato un tutore provvisorio (vedi art. 19 legge 149/2001);
- dichiarazione di interdizione dei genitori;

QUAL È IL PRESUPPOSTO PER UNA TUTELA LEGALE?

IN QUALI CASI SERVE DUNQUE UN TUTORE?

COME INIZIA UNA TUTELA?

- minore figlio naturale di genitore minorenni non emancipato;
- quando il Tribunale per i minorenni, nell'interesse del figlio, esclude dall'esercizio della potestà ambedue i genitori nei casi previsti dall'art. 317 bis cod. civ (genitori non uniti in matrimonio che abbiano riconosciuto il figlio naturale).

Quando il Giudice Tutelare viene a conoscenza del verificarsi delle condizioni sopra considerate, richiamate sommariamente all'art. 343 cod. civ., dà inizio a quella procedura che porterà alla scelta e quindi alla nomina di un tutore (art. 346 cod. civ.).

La legge (art. 345 cod. civ.) prevede per alcune persone l'obbligo di denunciare al Giudice Tutelare il fatto da cui deriva l'apertura della tutela. La denuncia va fatta entro 10 giorni dalla conoscenza del fatto. Hanno obbligo di denuncia:

- **l'ufficiale di stato civile** quando riceve la notizia della morte di una persona con figli minori o della nascita di un bambino da genitori ignoti;
- il **notaio** che pubblica un testamento nel quale è designato il tutore di un minore;
- il **cancelliere** del Tribunale quando intervengono provvedimenti che giustificano l'apertura di una tutela; ad esempio, come si è visto sopra: certe condanne penali, provvedimenti di sospensione della potestà genitoriale, dichiarazioni di interdizione dei genitori per infermità di mente, dichiarazioni di assenza, ecc. (in questi casi il cancelliere ha 15 giorni di tempo);
- i **parenti** del minore entro il terzo grado;
- la **persona designata dal genitore** come tutore;
- **l'istituto o la comunità** che ospita il minore e che esercita i poteri tutelari fino alla nomina del tutore (il termine è in questo caso di 30 giorni).

Queste sono le persone per le quali esiste un obbligo di denuncia. Ciò non esclude che la denuncia possa provenire anche da **altri soggetti (servizi sociali, organi di polizia, ecc)**.

L'omissione o il ritardo di denuncia da parte di un funzionario pubblico è punito penalmente.

Oltre che per la denuncia di tali persone, il Giudice Tutelare può ricavare segnalazione anche dal provvedimento con il quale il **Tribunale per i minorenni** ha dichiarato la decadenza di potestà dei genitori.

Quando il Giudice non nomina tutore un familiare del minore, ma deve ricorrere ad un volontario, per l'individuazione dell'aspirante tutore può disporre dell'ausilio dell'Ufficio di Protezione e Pubblica Tutela dei minori.

L'Ufficio, in collaborazione con i promotori del territorio al quale appartiene il minore e con l'eventuale servizio che lo ha in carico o che comunque conosce il caso, propone al giudice uno o più nominativi, avendo cura di garantire il miglior abbinamento possibile tra il singolo minore e i tutori formati e disponibili.

Ricevuta la comunicazione del o dei nominativi, il Giudice emana il decreto di nomina.

Successivamente il volontario sarà convocato dalla Cancelleria del Tribunale del luogo in cui risiede per il **giuramento**. Il giuramento, ovvero l'assunzione d'impegno, si effettua di regola davanti al Giudice Tutelare, anche qualora il decreto sia stato emanato dal Tribunale per i minorenni.

Tra la nomina e il giuramento possono trascorrere anche diverse settimane. A tale riguardo si precisa che, benché il Codice civile specifichi che l'assunzione della tutela e della conseguente responsabilità si perfeziona con il giuramento, è di fatto consentito al tutore di attivarsi a tutela del minore già dalla nomina.

E' bene che il tutore richieda al Giudice copia autenticata del **decreto di nomina** (v. esempio a pag. 67) e del **verbale di giuramento** (v. esempio a pag. 69). Per tali copie, in linea generale, la cancelleria del Giudice Tutelare non richiede l'apposizione di **marche da bollo**, ma la prassi può variare da Tribunale a Tribunale. Generalmente, invece, l'apposizione di marche da bollo viene richiesta per la presentazione di successive istanze e per le copie autentiche dei relativi provvedimenti.

Di regola la nomina del tutore spetta al **Giudice Tutelare** (art. 346 cod. civ.) e avviene con decreto (art. 43 disp. att. cod. civ.) comunicato all'interessato e all'ufficiale di stato civile.

Esistono, però, delle situazioni in cui la nomina avviene per opera del **Tribunale per i minorenni**:

- **nell'ambito della procedura di adozione**. Il minore dichiarato adottabile deve avere un tutore finché dura lo stato di adottabilità (art.19 della legge n. 184/1983) e questo gli è attribuito dal Tribunale per i minorenni.

Si è posto il problema se la tutela debba poi essere anche gestita dal Tribunale per i minorenni o se debba passare al Giudice Tutelare. Sul punto sia in dottrina che in

LA PROPOSTA DI ABBINAMENTO FATTA DAL PUBBLICO TUTORE DEI MINORI

IL GIURAMENTO DEL TUTORE

CHI NOMINA IL TUTORE?

giurisprudenza sono state sostenute entrambe le tesi. La Cassazione civile ritiene che se è il Tribunale per i minorenni a nominare il tutore, sono di sua competenza anche tutte le attività inerenti la tutela (Cass., 8 novembre 1989 n. 4686). La prassi attuale segue questo orientamento.

- quando dichiara la temporanea sospensione/esclusione dall'esercizio della potestà per entrambi i genitori. Se viceversa il Tribunale per i minorenni dichiara entrambi i genitori **decaduti dalla potestà**, dovrà trasmettere il relativo decreto al Giudice Tutelare perché sia lui a procedere alla nomina del tutore. Si può dare comunque il caso che questo ulteriore passaggio venga omissivo e che la nomina venga attuata dal Tribunale per i minorenni.


DOVE VIENE APERTA LA TUTELA?

La tutela disposta dal Giudice Tutelare si apre presso il **Tribunale del circondario** in cui il minore ha la sede principale degli affari e interessi, che in genere si identifica con il luogo dove il minore ha la dimora abituale (domicilio), e quindi dove risiede la persona alla quale il minore è affidato.

Dopo la nomina del tutore, il nuovo domicilio del minore coinciderà con il luogo di residenza del tutore (art. 45 2°co., cod. civ.). Se il tutore dovesse cambiare residenza uscendo dal circondario, potrà chiedere che la tutela venga trasferita con un decreto del Tribunale (art. 343 comma 2 cod. civ.), fatto che comporterà il mutamento del Giudice Tutelare di competenza.

Il trasferimento può essere chiesto solo dal tutore e comunque non è obbligatorio. Il Tribunale lo concede tenendo conto principalmente dell'interesse o della maggior convenienza del minore. La prassi può discostarsi da quanto detto.

La tutela disposta dal Tribunale per i minorenni si apre presso quest'ultimo, che ha competenza per tutta la regione.



QUALI SONO I SOGGETTI COINVOLTI IN UNA TUTELA?

Ogni tutela coinvolge un certo numero di soggetti individuali e istituzionali. Passiamone in rassegna i principali.

Il minore

Per minore si intende la persona fino ai 18 anni di età. Secondo la nostra legislazione non ha piena capacità di agire e deve quindi essere assistito da un rappresentante legale.

Il termine minore evoca una condizione di inferiorità, che non corrisponde alla moderna concezione pedagogica. Tuttavia, per semplicità, viene utilizzato questo termine in luogo di dizioni più corrette quali minore di età, bambino, ragazzo, adolescente. Inoltre, il termine minore verrà utilizzato, sempre per ragioni di praticità, sia per il maschile che per il femminile, pur essendo consapevoli che sarebbe corretto esplicitare sempre la differenza di genere.

Il minore per il quale viene nominato un tutore deve essere sempre posto





SCHEDA I SERVIZI SOCIALI TRA COMUNE E ULSS

I titolari degli interventi di prevenzione e tutela dei minori sono i Comuni, che possono scegliere se operare direttamente attraverso i loro servizi sociali o delegare le funzioni alle Aziende ULSS.

La delega può essere totale (funzioni amministrative

e tecnico-professionali di valutazione e presa in carico) o parziale, quando le funzioni amministrative rimangono all'ente locale. Pertanto, il tutore potrà relazionarsi, a seconda dei territori, con i servizi sociali del Comune o dell'Azienda socio-sanitaria.

ULSS	<i>Deleghe dai Comuni alle ULSS per i pagamenti delle rette delle strutture tutelari</i>	<i>Deleghe dai Comuni alle ULSS in materia di interventi psicosociali</i>
1 – Belluno	Nessuna	Tutte
2 – Feltre	Nessuna	Tutte
3 – Bassano d. G.	Nessuna	Tutte
4 – Alto Vicentino	Tutte	Tutte
5 – Ovest Vicentino	Nessuna	Tutte
6 – Vicenza	Nessuna	Nessuna
7 – Pieve di Soligo	Nessuna	Tutte
8 – Asolo	Delega all'ULSS solo per i minori stranieri irregolari	Tutte
9 – Treviso	Tutte, anche se alcune spese rimangono a carico del Comune	Tutte
10 – Veneto Orientale	Nessuna	Tutte
12 – Veneziana	Nessuna	Nessuna
13 – Miranese	Nessuna	Nessuna
14 – Chioggia	Nessuna	Nessuna
15 – Cittadella-Camposampiero	Tutte	Tutte
16 – Padova	Nessuna	Nessuna
17 – Este	Nessuna	Nessuna
18 – Rovigo	Nessuna	Tutte
19 – Adria	Nessuna	Tutte
20 – Verona	Nessuna	Nessuna
21 – Legnago	Tutte	Tutte
22 – Bussolengo	9 su 37 Comuni	Tutte

DELEGHE DEI COMUNI ALLE ULSS IN MATERIA DI TUTELA DEI MINORI (ART. 23 DPR 616/1977)

annotazioni



La famiglia preadottiva

E' una famiglia in possesso dell'idoneità all'adozione che accoglie un minore dichiarato adottabile. L'adozione e la conseguente acquisizione della potestà genitoriale da parte della coppia si perfeziona solo se l'affidamento preadottivo va a buon fine. L'affidamento preadottivo, della durata di un anno, ha luogo solo per l'adozione nazionale.

La struttura tutelare

Per "struttura tutelare" si intende un servizio del territorio che ospita minori che non hanno o non possono vivere nella loro famiglia o in una famiglia affidataria.

La struttura garantisce al minore cura, assistenza, protezione ed educazione.

Per poter operare, la struttura tutelare deve essere autorizzata ed accreditata dal Comune in cui ha sede in base ai requisiti stabiliti dalla Regione Veneto (L.R. n. 22 del 2002). Al Comune spetta inoltre il compito di vigilare sulle sue attività.

Le strutture tutelari possono essere di diverso tipo:

- il *Gruppo Famiglia* è la struttura più piccola che, per dimensione, organizzazione e modalità di funzionamento, maggiormente si avvicina all'idea comune di famiglia. Deve essere costituita da una coppia di coniugi o di educatori e da non più di 4-5 minori e risiedere in un'abitazione civile;
- la *Comunità Alloggio* è caratterizzata dal coinvolgimento del minore in un progetto di vita e dalla convivenza comunitaria. Può ospitare al massimo fino a 8 minori, possibilmente omogenei per età e problematiche;
- la *Comunità terapeutica* può essere residenziale o semiresidenziale e ospita minori che necessitano di terapia psico-sociale di gruppo, finalizzata al reinserimento del minore in società. Il gruppo terapeutico deve essere costituito al massimo da 15-20 minori con disturbi e/o percorsi terapeutici omogenei;
- l'*Istituto educativo assistenziale* è ormai una struttura superata dalle altre tipologie. Infatti la legge 184/93, così come modificata dalla legge 149/2001, prevede che il ricovero in istituto debba essere superato entro il 31 dicembre 2006, data limite per la loro riorganizzazione e trasformazione in altra struttura (Gruppo famiglia, comunità alloggio o casa famiglia). E' inoltre vietato il ricovero in istituto di minori d'età inferiore ai sei anni;
- la *Casa famiglia o Comunità famiglia*, tipologia introdotta nel 1999, è una comunità residenziale organizzata sul modello familiare. Si differenzia dalla Comunità alloggio perché la sua capacità ricettiva massima è di 12 minori e perché non è prevista la presenza di educatori professionali, ma di adulti che svolgono funzioni di tipo genitoriale;
- il *Centro o Servizio di pronta accoglienza* accoglie minori nelle situazioni di emergenza,

**CONSIGLI
PER I RAPPORTI CON I
SOGGETTI DELLA RETE**

- promuovere la diffusione di una cultura dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
- vigilare sul rispetto dei diritti dei minori di età e favorire l'accoglienza dei loro bisogni;
- promuovere il dialogo e la collaborazione tra le istituzioni, il privato sociale, le famiglie nell'interesse dell'infanzia e dell'adolescenza.

In particolare, l'Ufficio del Pubblico Tutore, in ottemperanza dell'art. 2, lettera a) della sua legge istitutiva, è impegnato attraverso il *Progetto Tutori* (avviato nel 2002) nel reperimento, nella selezione, nella preparazione di persone disponibili ad assumersi la tutela di un minore di età e nel sostegno ai tutori nominati.

Il promotore territoriale della tutela dei minori

Si tratta di una persona individuata dalla Conferenza dei Sindaci e/o dall'Azienda ULSS per seguire l'attuazione del *Progetto Tutori* avviato dal Pubblico Tutore dei minori del Veneto nel corso del 2002. Per ogni ambito ULSS sono stati in genere individuati due promotori territoriali.

Il promotore ha seguito il percorso formativo progettato e realizzato dall'Ufficio del Pubblico Tutore ed è il referente territoriale per:

- la sensibilizzazione della comunità locale in cui opera rispetto alle problematiche della tutela legale dei minori;
- la selezione dei tutori volontari;
- l'organizzazione del percorso formativo dei tutori volontari;
- il monitoraggio e la supervisione dei tutori formati.

Il promotore territoriale opera in collaborazione e con la supervisione dell'Ufficio del Pubblico Tutore dei minori.

Nell'espletare le sue funzioni, il tutore entra in contatto con i diversi soggetti coinvolti nel processo di tutela. E' buona regola che, all'inizio della tutela, il tutore **si presenti** a tali soggetti e comunichi loro il proprio indirizzo e recapito telefonico, anche del posto di lavoro per eventuali urgenze.

Il rapporto con tali soggetti cambia a seconda del tipo di tutela e delle caratteristiche del caso specifico.



SCHEDA L'AFFIDAMENTO

L'istituto dell'affidamento è disciplinato dalla legge 184/83, come modificata dalla legge 476/98 e dalla legge 149/2001.

1) *I presupposti* dell'affidamento sono che il minore sia temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto disposti nei casi in cui la famiglia sia in condizioni di indigenza. La legge 149/2001, infatti, afferma che il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia, e che, affinché le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la potestà non siano di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia, devono essere disposti interventi di sostegno e aiuto. In caso di necessità e urgenza l'affidamento può essere disposto anche a prescindere da tali interventi di aiuto (l. 184/83, artt. 1-2).

Il diritto del minore a vivere, crescere ed essere educato nell'ambito di una famiglia, è assicurato senza distinzione di età, sesso, etnia, lingua, religione, e nel rispetto della identità culturale del minore.

2) *Affidatario* sarà, ove possibile, una famiglia, preferibilmente con figli minori, o una persona singola, in grado di assicurare al minore il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive.

Ove non sia possibile un affidamento familiare, è consentito l'inserimento del minore in una comunità di tipo familiare o, in mancanza, in un istituto di assistenza pubblico o privato (per inciso, si segnala che la legge prevede il superamento entro il 31 dicembre 2006 del ricovero in istituto), che abbia sede preferibilmente nel luogo più vicino a quello in cui stabilmente risiede il nucleo familiare di provenienza (l. 184/83, art. 2). Per i minori di età

inferiore a sei anni, l'inserimento può avvenire solo presso una comunità di tipo familiare.

I legali rappresentanti delle comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza esercitano i poteri tutelari sul minore affidato, ma entro 30 giorni dall'accoglienza del minore essi devono proporre istanza per la nomina del tutore, che non potrà essere una persona che operi presso quella comunità.

3) *Il procedimento*. L'affidamento viene disposto:

- dal servizio sociale locale, e reso esecutivo dal Giudice Tutelare: ove vi sia il consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la potestà, ovvero dal tutore (c.d. affidamento consensuale); prima di disporre l'affidamento, il servizio sociale deve sentire il minore che ha compiuto 12 anni e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento;

- dal Tribunale per i minorenni, ove manchi l'assenso dei genitori esercenti la potestà o del tutore (c.d. affidamento giudiziale); in tal caso si applicano gli articoli 330 e seguenti del Codice Civile riguardanti la decadenza e la limitazione della potestà dei genitori. (legge 184/83, art. 4)

4) *Compiti dell'affidatario*. Accogliere presso di sé il minore, provvedere al suo mantenimento e alla sua educazione e istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori per i quali non vi sia stata pronuncia ai sensi degli articoli 330 e 333 del Codice Civile (decadenza e limitazione della potestà), o del tutore, ed osservando le prescrizioni stabilite dall'autorità affidante. L'affidatario deve essere sentito nei procedimenti civili in materia di potestà, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato. (legge 184/83, art. 5)



SCHEDA L'ADOZIONE

L'istituto dell'adozione è disciplinato dalla legge 184/83, modificata, in particolare, dalla legge 149/2001.

I presupposti. Sono dichiarati in stato di adottabilità dal Tribunale per i Minorenni (TM) del distretto nel quale si trovano, i minori di cui sia accertata la situazione di abbandono, perché *privi di assistenza morale e materiale* da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio. Tale situazione di abbandono sussiste anche quando i minori si trovino presso istituti di assistenza pubblici o privati o comunità di tipo familiare o siano in affidamento familiare.

In base all'art. 9 della legge citata, chiunque ha facoltà di segnalare all'autorità pubblica situazioni di abbandono di minori di età. I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità debbono riferire al più presto al Procuratore della Repubblica presso il TM del luogo in cui il minore si trova, sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano a sapere in ragione del proprio ufficio.

Il presidente del TM o un giudice da lui delegato, ricevuto il ricorso di cui all'art. 9.2, provvede alla immediata apertura di un procedimento relativo allo stato di abbandono del minore, disponendo ove necessario più approfonditi accertamenti tramite i servizi sociali locali o gli organi di pubblica sicurezza sulle condizioni giuridiche e di fatto del minore, sull'ambiente in cui ha vissuto e vive ai fini di verificare se sussiste lo stato di abbandono. A conclusione delle indagini e degli accertamenti, ove risulti la situazione di abbandono, il TM dichiara lo *stato di adottabilità* del minore quando: 1) genitori e parenti entro il quarto grado, benché convocati,

non si sono presentati senza giustificato motivo; 2) l'audizione degli stessi ha dimostrato il persistere della mancanza di assistenza e la non disponibilità ad ovviarvi; 3) le prescrizioni impartite a genitori e parenti sono rimaste inadempite per loro responsabilità. Durante lo stato di adottabilità, è *sospeso l'esercizio della potestà dei genitori*. Il TM nomina un *tutore*, ove già non esista, e adotta gli ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore.

L'affidamento preadottivo. Il TM, in base alle indagini effettuate, sceglie, tra le coppie che hanno presentato domanda, quella che sembra maggiormente corrispondere alle esigenze del minore, disponendo l'affidamento preadottivo e le modalità con ordinanza.

L'ordinanza è comunicata al PM, ai richiedenti *ed al tutore*. L'affidamento preadottivo è revocato dal TM d'ufficio o su istanza del PM *o del tutore* o di coloro che esercitano la vigilanza, quando vengano accertate difficoltà ritenute non superabili. Il provvedimento è adottato dal TM in camera di consiglio con decreto motivato. Devono essere sentiti, oltre al PM ed al presentatore dell'istanza di revoca, il minore che abbia compiuto gli anni 12, gli affidatari, il tutore e chi abbia svolto attività di vigilanza e sostegno. Il PM *ed il tutore* possono impugnare il decreto di affidamento preadottivo o di revoca dello stesso entro 10 giorni dalla comunicazione con reclamo alla sezione per i minorenni della Corte d'appello.

Il TM, decorso un anno dall'affidamento, sentiti i coniugi adottanti, il minore che abbia compiuto i 12 anni, il PM, *il tutore* e coloro che hanno svolto attività di vigilanza e di sostegno, verificate le condizioni e senza altra formalità, provvede sull'adozione con *sentenza* in camera di consiglio.

Parte II

Il tutore legale del minore d'età: compiti e responsabilità

annotazioni

Si deve inoltre tener conto della già citata novità introdotta dall'art. 3 della legge 184/1983, modificata dalla legge 149/2001, che vieta la nomina a tutori dei legali rappresentanti delle comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici o privati di accoglienza di minori, estendendo il divieto a coloro che prestano anche gratuitamente la propria attività a favore di tali strutture. Questi soggetti, come abbiamo visto, possono esercitare i poteri tutelari sul minore affidato solo "fino a quando non si provveda alla nomina di un tutore" e a loro spetta anzi, entro 30 giorni, fare istanza per la nomina del tutore.


A fronte dei criteri normativi fissati dal codice civile nel 1942, si sono affermati dei criteri empirici che tengono conto dei cambiamenti socio-culturali maturati nel tempo e della diversa concezione della tutela del minore di età. Oggi è riservata molta più attenzione all'aspetto della cura e della relazione con il minore, mentre ha perso di importanza l'aspetto patrimoniale che era predominante nell'approccio del codice civile. Sono pochi infatti i minori sotto tutela che hanno un cospicuo patrimonio e anche in questi casi è stata superata l'idea che il tutore più adatto sia un professionista esperto di amministrazione. Si ritiene ormai che l'interesse del minore sia quello di avere un tutore che si occupi di lui e che eventualmente ricerchi la collaborazione di professionisti per l'aspetto patrimoniale.

Per pervenire ad una decisione, il Giudice può ricorrere all'**ascolto** di diverse persone:

- innanzitutto il **minore**. Il codice civile stabilisce che la sua audizione è obbligatoria se ha compiuto i sedici anni (art. 348, 3° comma) ma, come abbiamo già visto, in base all'art. 12 della *Convenzione sui diritti del fanciullo*, l'ascolto è da ritenersi sempre obbligatorio se il minore ha capacità di discernimento;
- l'eventuale **affidatario** che, in base all'art. 5 comma 1° della legge 184/1983, è obbligatorio sia sentito anche nei procedimenti civili in materia di potestà, tra i quali rientra un procedimento di tutela;
- gli **ascendenti** o gli altri **parenti prossimi o affini del minore** (art. 348, comma 2°).

E' inoltre buona norma che, per la raccolta delle necessarie informazioni, il Giudice si avvalga anche della collaborazione dei **servizi sociali** ai quali può affidare un'apposita indagine.

La legge prevede (art. 347 cod. civ.) in via di principio la nomina di un solo tutore per più fratelli o sorelle. I motivi sono chiari: mantenere il legame familiare ed evitare che tutori diversi compiano, separatamente, gli stessi atti.



Il Giudice può anche non seguire tale regola qualora “particolari circostanze lo richiedano”, ad esempio quando i fratelli hanno patrimoni separati di diversa entità, quando i minori lavorano o studiano in località lontane tra loro oppure quando sono nati da persone diverse e c’è conflitto tra le diverse famiglie.

L’art. 349 cod. civ. prevede che il tutore, contestualmente o subito dopo la nomina (entro 10 giorni, come si evince dall’art. 362 cod. civ.), presti giuramento davanti al Giudice di esercitare le funzioni conferitegli con fedeltà e diligenza.

Il giuramento serve a sottolineare il fatto che il tutore esercita un ufficio pubblico che non può essere delegato a terzi.

Il tutore, una volta nominato dal Giudice, ha il dovere di adempiere al suo compito, tanto è vero che la legge cita espressamente i casi in cui una persona può (o deve) essere dispensata dall’ufficio.

L’ordinamento prevede all’art. 350 cod. civ. precise ipotesi di impedimento e quindi di incapacità a svolgere la funzione di tutore. Quando sussiste una di queste ipotesi, non può esserci la nomina a tutore della persona interessata.

Le ipotesi di incapacità, previste a tutela dell’interesse del minore, si possono distinguere in due gruppi:

Ipotesi di **incapacità assoluta** (art. 350 cod. civ., punti 1, 4 e 5) che sussistono per ogni minore e che riguardano:

- chi non ha la libera amministrazione del proprio patrimonio;
- chi è incorso nella perdita o decadenza della potestà genitoriale (ma non chi è stato solo sospeso);
- chi è stato rimosso da altra tutela;
- il fallito che non è stato cancellato dal registro dei falliti.

Ipotesi di **incapacità relativa** (art. 350 cod. civ., punti 2 e 3), che sussistono cioè solo con riferimento a determinati minori, senza quindi impedire la nomina per tutti gli altri. Queste ipotesi riguardano:

- chi è stato escluso dalla tutela per disposizione scritta del genitore che per ultimo ha esercitato la potestà;
- chi ha o sta per avere col minore una lite per effetto della quale può essere pregiudicato lo stato del minore o una parte notevole del suo patrimonio.

E QUANDO CI SONO PIÙ FRATELLI?

L’ASSUNZIONE DELL’UFFICIO: IL GIURAMENTO DEL TUTORE

QUANDO NON SI PUÒ FARE IL TUTORE? (IPOTESI DI INCAPACITÀ)



Dopo il giuramento di tutore, è opportuno richiedere presso la Cancelleria del Tribunale alcune **copie conformi all'originale del decreto del Giudice Tutelare di nomina e/o del verbale di giuramento di tutore**.

In linea generale, la Cancelleria rilascerà le copie autentiche senza richiedere l'applicazione di marche giudiziarie. Tale prassi può comunque variare da Tribunale a Tribunale. Sono, invece, soggetti a bollatura gli altri atti (istanze, autorizzazioni, richieste di copie autentiche dei relativi provvedimenti, etc) compiuti nell'esercizio della funzione di tutore.

Per conservare nel tempo e in ordine tutti gli incartamenti relativi alla tutela è utile predisporre fin dall'inizio un'apposita **cartellina**. E' bene che sulla copertina venga scritto il nome e cognome del tutore, ma solo le iniziali del minore, per motivi di privacy.

Si consiglia anche di tenere in evidenza alcuni dati fondamentali, tra cui:

- recapito telefonico e orario di apertura al pubblico della **segreteria del Giudice Tutelare**;
- nome, cognome, indirizzo e numero di telefono: del **responsabile** e degli **operatori della comunità** dove si trova il minore ovvero della **famiglia affidataria**; del **pediatra**; degli **operatori** che

hanno in carico il minore (ad es. assistenti sociali e psicologi dei Servizi Sociali, ecc.);

- numero di **Codice Fiscale** e di **Tessera Sanitaria** (non è necessario che i documenti originali siano conservati dal tutore, anzi in casi di necessità è più utile che siano a disposizione della comunità o della famiglia affidataria), **numero della tutela** nel registro delle tutele del Tribunale.

E' anche utile tenere nota dei contatti telefonici e degli incontri, trascrivendo sempre le generalità dell'interlocutore, la data, l'ora e il contenuto delle conversazioni.

Procurarsi e conservare copia delle **relazioni** degli operatori e dei **decreti** del Tribunale per i minorenni e del Giudice Tutelare.

E' fondamentale che il tutore, ancor prima dell'assunzione del ruolo, fin dal momento in cui viene contattato dal promotore con la proposta di assumere quella specifica tutela, presti particolare attenzione al **diritto alla privacy**. Pertanto, dovrà conservare la documentazione che riguarda il minore e trattare i suoi dati sensibili con particolare discrezione e con l'accortezza di eliderli o sostituirli con dati fittizi quando, ad esempio, debba riferire sul caso negli incontri di monitoraggio e confronto con gli altri tutori.



SCHEDA

LA RESIDENZA E IL DOMICILIO DEL MINORE

Non appena assunta la tutela, è bene verificare la **residenza** (dimora abituale) del minore, che potrebbe essere ancora fissata presso i genitori dichiarati decaduti dalla potestà.

In alcuni casi può essere utile fissarla presso gli affidatari o presso la comunità in cui il minore è ospitato; in altri casi invece ciò non è opportuno per il rischio che i genitori naturali rintraccino il luogo dove è stato trasferito il minore.

Una ulteriore possibilità è quella di fissare la residenza presso il Municipio.

In ogni caso, non è necessario che il minore abbia la residenza presso il tutore, dove invece ha il **domicilio** (sede principale dei suoi affari e interessi). Nel certificato di famiglia del tutore non compare comunque il minore, in quanto non convivente. Nulla va segnalato pertanto all'anagrafe circa l'assunzione della tutela.

Il minore riceverà la posta personale al proprio in-

dirizzo (presso la comunità o la famiglia affidataria), mentre gli atti di natura legale e comunque tutta la corrispondenza "ufficiale" relativa al minore dovranno essere inviati al tutore (proprio come accade per il genitore che, in quanto esercente la potestà sul figlio, riceve documenti, atti, richieste e quant'altro implichi valutazioni, decisioni, firme).

A tal proposito, è importante, nei rapporti con Banche, Poste, INPS, Dipartimento di Prevenzione e altri enti, ricordarsi di specificare che qualunque richiesta, comunicazione, documentazione sia inviata al proprio indirizzo, che è buona regola comunicare **espressamente e per iscritto**.

Se, ad esempio, un minore straniero che si trova in comunità riceve una comunicazione di rilievo dall'autorità, il tutore deve essere subito avvisato. Le comunicazioni devono essere inviate al tutore ma la cosa migliore è chiedere alle autorità e ai servizi di fare sempre un doppio invio, al tutore e alla comunità/famiglia affidataria.



SCHEDA

LE RELAZIONI AL GIUDICE TUTELARE O AL TRIBUNALE PER I MINORENNI

Nel corso della tutela, il tutore deve relazionare per iscritto all'Autorità Giudiziaria con una frequenza che varia a seconda dei casi.

Per quanto riguarda il **Giudice Tutelare**, i singoli Tribunali hanno spesso prassi diverse, pertanto è bene chiedere direttamente al Giudice o alla sua cancelleria.

E' buona prassi inviare una prima relazione dopo un mese circa dall'assunzione della tutela per fare una panoramica della situazione che il tutore si è trovato di fronte.

Successivamente può essere utile inviare un aggiornamento per riferire di qualche novità o cambiamento rilevante (ad es. modifica del progetto).

Se non ci sono state novità, è opportuno in ogni caso inviare una relazione allo scadere di ogni anno di tutela.

Il **Tribunale per i minorenni**, invece, per le sue tutele di norma richiede espressamente al tutore relazioni e pareri (il più importante è il parere sull'adozione definitiva allo scadere dell'anno di affidopreadottivo), stabilendo le rispettive scadenze.

Indicativamente, è comunque buona regola inviare una relazione all'inizio della tutela e poi una all'anno e al verificarsi di cambiamenti rilevanti.

La relazione all'Autorità giudiziaria dovrebbe contenere le seguenti informazioni/indicazioni:

- il **destinatario**: è sufficiente indirizzare in generale al "Giudice Tutelare" o al "Tribunale per i minorenni"

senza specificare il nome ed il cognome del giudice già conosciuto, perché i Giudici spesso delegano altri colleghi a svolgere le proprie funzioni;

- **l'oggetto**: minore XXX XXX, nato a ... il ...; numero della tutela nel registro delle tutele del tribunale;

- **il luogo dove si trova il minore e da quando**: ad es. si trova presso la comunità xxx di via xx a xxx dal giorno xx.xx.xx;

- **le condizioni di salute fisica e psicologica** del minore: ad es. sentito il pediatra, sta bene; letta la relazione dello psicologo oppure incontrato lo stesso in data xx.xx.xx, manifesta dei problemi ...;

- **eventuali notizie sui genitori naturali**: ad es. si è in attesa dei risultati di una C.T.U. sugli stessi, nei casi di decadenza, qualora la situazione complessiva sia in evoluzione;

- **cosa prevede il progetto per il minore**: ad es. si sta pensando ad un cambio di scuola, a farlo partecipare ad un'attività sportiva, ecc.;

- **situazione economica**: possiede tali beni o nessun bene; percepisce tale indennità periodica per un ammontare di Euro xxx; sono stati spesi Euro xxx per regalo di compleanno, ecc.;

- **saluti di cortesia, luogo, data e firma per esteso del tutore**;

- alla fine in basso ripetere sempre **l'indirizzo** del tutore completo di **numeri telefonici**.

L'ufficio tutelare è obbligatorio. In presenza di determinate condizioni o circostanze tassative, tuttavia, è possibile esserne dispensati.

La dispensa prevista all'art. 351 cod. civ. opera di diritto, anche se il beneficiario può rinunciarvi (dispensa legale), mentre quella prevista all'art. 352 opera solo se l'interessato ne fa domanda (art. 353) prima del giuramento (dispensa facoltativa).

La **dispensa legale** è prevista per:

- il Presidente del Consiglio dei Ministri
- i membri del Sacro Collegio
- i Presidenti delle Assemblee legislative
- i Ministri Segretari di Stato

La **dispensa facoltativa** è prevista per:

- i grandi ufficiali di Stato non previsti nell'art. 352
- gli arcivescovi, i vescovi e i ministri del culto
- i militari in servizio
- chi ha più di 65 anni
- chi ha più di tre figli minori
- chi esercita già un'altra tutela
- chi ha un'infermità permanente che gli impedisca di svolgere la funzione
- chi si trovi fuori dello Stato per missione di Governo o risieda per ragioni di pubblico servizio fuori dalla circoscrizione del Tribunale dove è costituita la tutela.

Prestato giuramento, il tutore deve promuovere la formazione dell'inventario dei beni del minore e solo a conclusione di tale procedura entrerà nel pieno delle sue funzioni. Fino ad allora potrà compiere solo gli atti che non ammettono dilazione (art. 370 cod. civ.), come le spese per il mantenimento e l'istruzione del minore e gli atti conservativi del patrimonio. L'inventario viene redatto con il coinvolgimento di un funzionario della cancelleria del Tribunale o di un notaio. L'inventario si perfeziona nel momento in cui viene depositato presso il tribunale, con la dichiarazione giurata richiesta dall'art. 363 cod. civ.

Il codice civile contiene norme molto dettagliate circa l'obbligo per il tutore

QUANDO SI PUÒ RIFIUTARE L'UFFICIO TUTELARE? (DISPENSE)

LA FORMAZIONE DELL'INVENTARIO

I DOVERI E I DIRITTI DEL MINORE

di curare **l'inventario dei beni** del minore, che si impone allo scopo di evitare la dispersione del suo patrimonio.

Ovviamente **se il minore non ha un patrimonio**, cioè non possiede beni mobili o immobili, denaro, crediti o debiti, è sufficiente che il tutore lo comunichi al Giudice Tutelare (per iscritto o con dichiarazione verbalizzata). Diversamente, il tutore deve iniziare l'inventario entro dieci giorni dalla sua nomina e deve completarlo entro trenta giorni, a meno che il Giudice Tutelare non conceda una proroga (art. 362 cod. civ.), avvalendosi della collaborazione di un funzionario della cancelleria del Tribunale o di un notaio.

Se il patrimonio del minore è modesto (attualmente si intende un ammontare **inferiore a 6700 euro** rivalutando la cifra data dall'art. 363 cod. civ.), si segue una forma semplificata in cui il tutore redige l'inventario da solo, senza la collaborazione di tecnici, fornendo una breve descrizione di ciascun bene e specificando dove si trova.

Alla formazione dell'inventario partecipano comunque il protutore se nominato, il minore con sufficiente capacità di discernimento e due testimoni (eventualmente scelti tra i familiari).

Nell'inventario generale vanno anche riportati, se ci sono, i beni del patrimonio amministrati da un curatore speciale (art. 366 cod. civ.).

Se il minore è proprietario di un'azienda agricola o commerciale, anche di questa deve essere predisposto un inventario separato (art. 365 cod. civ.).

Se il tutore ha nei confronti del minore debiti o crediti, deve includerli nell'inventario (art. 367 cod. civ.), in caso contrario, perderebbe il diritto al suo credito, mentre l'omessa dichiarazione di debiti potrebbe comportare la rimozione dalla tutela (art. 368 cod. civ.).

Il nostro codice civile risente del tempo in cui fu concepito e redatto e quindi parla solo dei doveri del minore senza fare riferimenti espliciti ai suoi diritti. Il minore pertanto ha l'obbligo di rispettare il tutore e di obbedirgli (art. 358 cod. civ.). In termini più concreti, lo stesso articolo aggiunge che il minore non può allontanarsi dal luogo al quale è stato destinato (struttura tutelare, famiglia affidataria ...) senza il permesso del tutore. Se si allontana, il tutore ha il diritto di richiamarlo ricorrendo, se necessario, al Giudice Tutelare. Il tutore, infatti, può concedere al minore soltanto il permesso di spostarsi dalla sua residenza in via saltuaria o provvisoria.

Ciò significa concretamente che, nel caso di fuga, il tutore consulterà gli operatori della comunità o gli affidatari e gli operatori dei servizi sulle modalità migliori per rintracciarlo e per farlo ritornare dove si trovava. Potrà

inoltre segnalare la cosa al Giudice Tutelare, anche chiedendo eventualmente l'intervento della Forza Pubblica per rintracciarlo e ricondurlo nella sua abitazione.

Il codice civile è chiaro nello stabilire che l'ufficio di tutela dei minori è **gratuito** (art. 379 cod. civ.). Tuttavia il Giudice Tutelare può assegnare al tutore un'equa **indennità**. Non si tratta di un corrispettivo dell'opera prestata, ma può tenere conto delle perdite patrimoniali che un tutore ha subito per dedicarsi ad una tutela particolarmente gravosa. Ci possono essere tutele che richiedono un impegno particolare in considerazione dell'entità del patrimonio di cui il minore è titolare: in certi casi il tutore può essere autorizzato ad assumere delle persone per coadiuvarlo nell'amministrazione dei beni del pupillo.

Come vedremo, tutte le spese di mantenimento del minore sono **a carico del patrimonio** di quest'ultimo o comunque devono essere sostenute da **coloro che sono tenuti per legge al mantenimento** (genitori, altri parenti, enti assistenziali). Inevitabilmente, se il minore non dispone di alcun patrimonio – come capita quasi sempre con i tutori legali nominati dal Giudice al di fuori della famiglia –, il tutore, nell'espletamento dei suoi compiti, dovrà anticipare di tasca propria certe spese (ad esempio per qualche marca da bollo da apporre in atti ufficiali, per un certificato medico,...).

Le somme anticipate potranno essere rimborsate dall'ente che ha in carico il minore (Comune o ULSS), secondo le prassi presenti nello specifico territorio, sulle quali è opportuno informarsi presso il promotore territoriale (ad esempio, potrebbe esserci un apposito capitolo del bilancio comunale o dell'azienda ULSS, o un fondo di solidarietà sociale stabilito dalla Conferenza dei Sindaci). Per questo è importante che venga curato con attenzione l'inventario e il conto finale.

Altre spese (telefono, fotocopie, spostamenti,) non sono invece in genere rimborsabili.

Per le funzioni di cura della persona del minore che non hanno un immediato risvolto economico non è prevista nemmeno un'equa indennità. L'ufficio del tutore si ispira oggi in modo particolarmente forte a **valori di gratuità, solidarietà e altruismo**.

Dice la legge che il tutore legale ha la **cura della persona** del minore, lo **rappresenta** in tutti gli atti civili e ne **amministra i beni** (art. 357 cod. civ.). Non può essere equiparato a chi esercita la potestà genitoriale, anche perché il tutore è comunque, in certa misura, esecutore di decisioni

C'È UN COMPENSO PER IL TUTORE?

QUALI SONO I COMPITI DI UN TUTORE?

LA CURA DELLA PERSONA DEL MINORE



che vengono assunte dall'autorità giudiziaria. Tuttavia si ammette che egli sia il vero organo attivo della tutela. Infatti, pur dovendo chiedere in determinati casi specifiche autorizzazioni al Giudice Tutelare e sottostare al suo controllo, il tutore gode di una propria autonomia, avendo poteri di iniziativa e di scelta.

Nel caso il tutore debba assentarsi per un periodo di tempo considerevolmente lungo, ad esempio per un viaggio di qualche mese in un luogo lontano, è opportuno che lasci un recapito telefonico alla comunità o famiglia affidataria e agli operatori dei servizi, in modo da essere reperibile per eventuali urgenze. E' bene comunque che avvisi anche il promotore e il Giudice Tutelare perché proceda all'eventuale nomina di un protutore.

La prima fondamentale funzione affidata al tutore è quella di avere cura della persona del minore. Ma che cosa si intende per "cura"?

Il tutore non è tenuto ad allevare personalmente il minore che, in genere, si trova in una struttura tutelare o presso una famiglia affidataria. La cura comprende però il compito del tutore di assicurare che chi ha la responsabilità del mantenimento del minore (genitore privato della potestà, ascendente o fratello, ente di assistenza), vi provveda regolarmente.

Il tutore deve inoltre provvedere all'istruzione e all'educazione del minore, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, proprio come se ne fosse il genitore.

La legge prevede che spetti al Giudice decidere su alcuni punti: il luogo dove il minore deve essere allevato, il suo avviamento agli studi o al lavoro, la spesa annua per il mantenimento e l'istruzione (art. 371, punto 1 cod. civ.). Si tratta delle cosiddette **prescrizioni del Giudice Tutelare** al tutore con le quali, subito dopo l'eventuale inventario del patrimonio, si definisce il progetto iniziale della tutela, che può essere successivamente specificato e modificato. Infatti, il Giudice Tutelare può "in qualunque momento convocare il tutore allo scopo di dare istruzioni inerenti agli interessi morali e patrimoniali del minore" (art. 44 disp. att. cod. civ.), istruzioni che poi sarà compito del tutore eseguire.

Le prescrizioni del Giudice si basano comunque sulle **proposte** che il tutore ha il potere di avanzare e sulle quali possono essere sentiti anche altri soggetti (protutore, parenti del minore, servizi sociali dell'ente locale).

Nonostante la legge attribuisca queste funzioni prescrittive al Giudice Tutelare, il tutore non ha un ruolo meramente esecutivo. E' il tutore la persona che si trova più a contatto con il minore, che lo segue nella sua crescita,

che ha maggiormente presente la sua specifica situazione e che quindi è più di ogni altro in grado di valutare quali siano le scelte migliori nell'interesse del minore. Nella relazione educativa con il minore, dunque, l'ingerenza del Giudice è ridimensionata a favore del ruolo del tutore.

Per poter esercitare la cura del minore, è necessario che il tutore gli pre-
sti ascolto. Quello richiesto al tutore non è l'ascolto di un professionista,
come può essere quello dello psicologo, né quello di una persona che con
il minore abbia una stretta relazione affettiva. L'ascolto del tutore è quello
di una persona sensibile che si mette a disposizione del minore, disponibile
a dargli tempo e spazio mentale, a prestargli attenzione, affinché non
venga dimenticato, affinché ottenga ogni possibile protezione da parte delle
istituzioni demandate a tutelarlo. Il tutore, dunque, deve porsi in ascolto
del minore quando questo lo sceglie come confidente e interlocutore; ma
senza dimenticare che questo ascolto è finalizzato non all'interpretazione,
alla diagnosi, alla soluzione, ma alla segnalazione a chi può dare risposte e
soluzioni (i servizi, il giudice, la famiglia affidataria,...). Allo stesso tempo,
il tutore deve porsi in ascolto anche del processo di tutela per sentire e
rivelare le impasse, i nodi cruciali, per monitorare un percorso completo
sul quale è osservatore privilegiato.

In ogni caso, si sottolinea la necessità, quanto ai rapporti tra tutore e
minore, di fare alcune puntualizzazioni.

Se si tratta di un affido preadottivo, potrebbe essere opportuno ridurre al
minimo tale contatto, perché si rischierebbe altrimenti di introdurre nella vita
del minore una figura destinata a sparire nel giro di un anno. Inoltre la coppia
adottiva potrebbe vivere questo rapporto come un'inutile ingerenza.

Se si tratta di un bambino molto piccolo che vive in comunità o presso una
famiglia affidataria, può avere senso fargli visita, per constatare di persona
dove vive e come si trova. In seguito, gli incontri potranno essere più rari
(altra cosa è il rapporto con gli operatori o affidatari).

Se invece si tratta di un bambino già grandicello o, a maggior ragione, di
un preadolescente o adolescente, che si trovi in comunità o presso una
famiglia affidataria, è opportuno stabilire con gli operatori dei servizi le
modalità del primo incontro (gli operatori gli spiegheranno che ha un tutore
che si occupa di lui e a cui può parlare e rivolgere eventuali domande). Poi
starà al tutore instaurare una relazione più o meno stretta e confidenziale,
in base alla volontà e ai bisogni del minore.

In alcuni casi (pensiamo ad esempio ad un adolescente con disturbi della
condotta) i colloqui con il tutore possono essere vissuti dal minore come

L'ASCOLTO DEL MINORE



LA RAPPRESENTANZA

momenti di incontro con una "autorità buona" che lo aiutano a rafforzare le funzioni di autocontrollo e regolazione. Un bambino grandicello che vive in una comunità, può trovare utile e piacevole la visita di una persona che si occupa di lui volontariamente, lo ascolta e si interessa a lui, gli conserva uno spazio nella propria mente, interessandosi a lui, a come va a scuola, ricordandosi di fargli gli auguri di compleanno, dandogli dei consigli.

Il tutore ha la rappresentanza legale del minore e cioè il potere di compiere in sede civile atti che riguardano i diritti e gli interessi del minore, compresi quelli di natura personale.

Solo nel caso in cui si verifichi un conflitto di interessi tra il tutore e il minore, la rappresentanza negoziale passa al protutore e, se anche questo è in opposizione di interesse, viene nominato un curatore speciale (art. 360 cod. civ.).

Il tutore rappresenta il minore anche in giudizio. Ai sensi dell'art. 374, n. 5, cod. civ. il tutore può, previa autorizzazione del Giudice Tutelare, promuovere giudizi. Rientra in questa ipotesi ogni attività che comporti la presentazione di istanze all'Autorità Giudiziaria, anche in forma di domanda riconvenzionale o opposizione all'esecuzione. In forza di tale potere, il tutore deciderà anche, in caso di procedimento penale a carico dei genitori del minore, se costituirsi parte civile, ai fini di ottenere un risarcimento del danno, qualora i genitori venissero riconosciuti colpevoli dei reati loro ascritti. Non è invece necessaria l'autorizzazione del Giudice Tutelare per resistere all'iniziativa giudiziaria presa nei confronti del minore, e quindi per costituirsi in giudizio, senza proporre domande riconvenzionali. Ugualmente non è necessaria l'autorizzazione per radicare procedimenti aventi natura cautelare, volti a rimuovere situazioni di pericolo, ovvero procedimenti sommari.

Nella procedura di adottabilità ci sono vari casi in cui è prevista l'audizione del tutore o la possibilità per quest'ultimo di avanzare azioni processuali nell'interesse del minore (legge 184/1983).

In sede penale, il tutore ha il potere di costituirsi *parte civile* nell'interesse del minore nel processo, nonché quello di proporre *querela* quando il minore non abbia ancora compiuto il quattordicesimo anno di età (art. 120 cod. pen.)

Alla parte "patrimoniale" dell'attività del tutore il codice civile dedica diversi articoli (la quasi totalità della sezione III, capo primo del Titolo X) poiché, quando il codice è stato scritto, l'aspetto della gestione del patrimonio era considerato il più rilevante.

Il tutore ha il compito di amministrare il patrimonio del minore: beni mobili e immobili, depositi di denaro, entrate quali pensioni, prestazioni assistenziali, l'assegno del genitore decaduto o sospeso dalla potestà o l'assegno alimentare di ascendenti o fratelli.

Possono non rientrare nell'amministrazione del tutore i beni trasferiti al minore per testamento o donazione dopo l'inizio della tutela, per i quali può essere nominato un curatore speciale (art. 356). In caso contrario, sarà il tutore ad amministrare anche i beni ereditati dal minore o a lui donati, previa loro accettazione su autorizzazione del Giudice Tutelare (art. 374, n. 3).

L'amministrazione del patrimonio deve essere funzionale prima di tutto al mantenimento, all'educazione e all'istruzione del minore. Poiché il tutore deve agire essenzialmente per il bene del minore, questo scopo prevale sull'obiettivo di conservazione e investimento dei beni.

Per esercitare la funzione, il tutore può svolgere attività di **ordinaria amministrazione**, rivolte cioè al mantenimento ed alla conservazione del patrimonio (ad esempio l'acquisto di beni di uso quotidiano, l'apertura di un conto corrente), oppure può compiere atti di **straordinaria amministrazione**, che comportano cioè un cambiamento dell'essenza economica o giuridica del patrimonio (ad esempio l'accettazione di un'eredità o la vendita di una casa).

Il tutore può compiere liberamente gli atti di ordinaria amministrazione, mentre per quelli di straordinaria amministrazione deve chiedere **l'autorizzazione al Giudice Tutelare o al Tribunale**, a seconda del tipo di atto: si vedano gli artt. 374, 375 cod. civ.

E' buona regola che il Giudice Tutelare stabilisca un ammontare mensile presuntivo per le spese che il tutore dovrà sostenere per la cura e il mantenimento del minore, predisponendo un apposito conto o libretto bancario. Questo accorgimento non solo attua una sorta di controllo preventivo, ma evita anche l'inutile continua richiesta di autorizzazioni.

Se il minore possiede denaro, titoli di credito al portatore o oggetti preziosi, il tutore deve depositarli presso l'istituto di credito indicato dal Giudice Tutelare (art. 369 cod. civ.).

Se il minore possiede capitali destinati a produrre interessi, il tutore deve investirli, con l'autorizzazione del Giudice Tutelare, in forme sicure secondo i criteri stabiliti dall'art. 372 cod. civ. (titoli di stato, immobili...). I titoli al portatore devono essere convertiti in titoli nominativi (art. 373 cod. civ.).

Nelle tutele con patrimonio, il tutore deve tenere una regolare contabilità e presentare al Giudice un **rendiconto annuale** (art. 380 cod. civ.) che riporti le entrate e le uscite con l'indicazione della spesa forfettaria per l'ordinaria amministrazione e la specificazione documentata delle spese straordinarie.

L'AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO





Se il minore percepisce o possiede **somme di denaro**, il tutore deve provvedere a depositarle in un **libretto di risparmio nominativo** presso un Ufficio postale o presso una Banca. Il libretto deve essere a nome del minore, con deposito della firma del solo tutore.

Il libretto postale offre il vantaggio di poter prelevare/versare le somme presso lo stesso ufficio che eroga eventuali contributi a favore del minore, senza altri spostamenti. Tuttavia il tutore potrebbe preferire aprire un libretto presso una banca se ne conosce una con la quale ha buoni rapporti. La gestione del libretto, i versamenti e i prelievi possono essere più veloci in una banca, poiché probabilmente ci sono meno code agli sportelli e meno burocrazia. I costi del libretto in genere sono solo di apertura e chiusura.

Per ogni versamento e soprattutto per ogni prelievo è bene che il tutore chieda che venga specificata la causale (ad esempio “regalo di compleanno”).

L'apertura di un **conto corrente** è generalmente sconsigliata ove la somma sia minima, perché troppo costoso. Se le disponibilità liquide sono cospicue, il Giudice Tutelare ordina in genere l'investimento in **titoli di Stato (BOT, CCT)** o in **obbligazioni sicure**. In questi casi l'apertura di un conto corrente è sempre richiesta dalle banche. Dell'avvenuto investimento è opportuno dare comunicazione al Giudice, allegando la relativa documentazione, e tenerlo in seguito periodicamente informato del rendimento e dei costi dei titoli.

Oro e gioielli devono essere conservati in una cassetta di sicurezza.

Se il minore **riceve un'eredità**, il tutore deve valutare se accettarla oppure rinunciarvi (ad esempio

nel caso vi siano troppi debiti). Per le modalità di accettazione o rinuncia e i successivi adempimenti, il tutore può chiedere chiarimenti al Giudice Tutelare, che in ogni caso deve dare la propria autorizzazione.

In caso di accettazione dell'eredità, bisognerà poi ricordarsi di presentare alle scadenze le relative dichiarazioni dei redditi e pagare le eventuali tasse.

Il Giudice in alcuni casi può disporre con un provvedimento che i benefici economici cui ha diritto il minore spettino alla famiglia affidataria. Il tutore, pertanto, una volta riscosse le somme, provvederà a consegnarle agli affidatari.

Il tutore deve redigere e presentare un **rendiconto annuale**, secondo modalità che dipendono dal singolo Tribunale. In alcuni, ad esempio, il tutore riceve una volta all'anno dalla Cancelleria l'invito a compilare un modulo specifico e a presentarsi al Giudice Tutelare, in una determinata data, con tutta la documentazione: libretti, estratti conto, depositi, titoli, fatture, rette ospedaliere, ecc. Certi giudici non ritengono necessario che il tutore conservi scontrini e fatture degli acquisti fatti per il minore. Tuttavia può essere maggiormente cautelativo per il tutore conservarli almeno fino alla presentazione del rendiconto annuale.

Il tutore si troverà avvantaggiato nella redazione del rendiconto se durante l'anno avrà rispettato regole minime di **tenuta della contabilità**, annotando per ciascuna operazione eseguita nel corso dell'anno la data, la descrizione (ad esempio “acquisto libri scuola”, “riscossione indennità”, ecc.), l'entità della somma riscossa (in una colonna *entrate*) o spesa (in una colonna *uscite*). A fine anno sarà possibile avere il totale delle entrate e delle uscite, e per differenza, il saldo.

Per l'esercizio dei poteri di istruzione e di educazione, nonché per gestire l'eventuale patrimonio del minore, il tutore dovrà sostenere delle spese. Abbiamo visto che spetta al Giudice Tutelare deliberare in relazione a tali spese, dopo che è stato fatto l'inventario e risulta pertanto possibile valutare la condizione patrimoniale del minore.

Le spese per il mantenimento e l'istruzione del minore non sono a carico del tutore, ma dei genitori, anche se privi della potestà; oppure vengono coperte dal patrimonio del minore. In mancanza, le spese competono alle persone indicate negli artt. 148 e 433 cod. civ. (i parenti prossimi) o, in mancanza, alle strutture pubbliche di assistenza.

E' comunque opportuno che il tutore non trascuri di farsi avanti perché chi vi è tenuto per legge provveda effettivamente alle spese di mantenimento.

In generale, il tutore non può compiere atti in cui egli sia controparte del minore: per esempio non può acquistare beni del minore o prendere in locazione un appartamento che appartiene al patrimonio del minore, a meno che non vi sia un'autorizzazione del Giudice Tutelare. In questi casi infatti egli dovrebbe manifestare due distinte volontà, la sua e quella del minore, configurandosi così un evidente conflitto di interessi (art. 378 cod. civ.).

Qualsiasi atto compiuto nell'inosservanza delle norme riguardanti la tutela è annullabile (377 cod. civ.).

In particolare, il tutore deve sempre richiedere al Giudice le autorizzazioni previste dalla legge. Se il tutore agisce senza la necessaria autorizzazione del Giudice, l'atto è annullabile, così come sono annullabili gli atti compiuti dal tutore in modo diverso da quanto previsto nell'autorizzazione regolarmente chiesta ed ottenuta. Si parla di atti annullabili e non nulli poiché l'invalidità non scatta d'ufficio ma può essere fatta valere solo dal tutore, dal minore o dai suoi eredi o aventi causa, entro cinque anni dal conseguimento della maggiore età del minore. Di regola l'autorizzazione deve essere chiesta dal tutore prima della realizzazione dell'atto, tuttavia è possibile chiedere ed ottenere la convalida di un atto altrimenti annullabile.

Da ricordare che, una volta elaborato il progetto per il minore in raccordo con gli operatori dei servizi, alcune decisioni importanti (ad esempio rispetto alla *scuola* dove iscrivere il minore dopo l'obbligo scolastico, al *trasferimento* del minore in una comunità diversa da quella in cui si trova, al passaggio dalla comunità ad una famiglia affidataria o viceversa, etc.) richiedono una *preventiva* comunicazione al Giudice Tutelare che dà la relativa autorizzazione.

**CHI PAGA PER
L'EDUCAZIONE,
IL MANTENIMENTO E
L'AMMINISTRAZIONE DEL
PATRIMONIO DEL MINORE?**

**QUALI ATTI SONO VIETATI
AL TUTORE?**

**QUANDO GLI ATTI
DEL TUTORE SONO
ANNULLABILI?**



SCHEDA

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONI AL GIUDICE TUTELARE O AL TRIBUNALE

La tabella qui sotto riportata evidenzia i casi in cui è necessario richiedere un'autorizzazione del Giudice Tutelare o del Tribunale. A titolo di esempio, per vendere una casa di proprietà del minore si dovrà chiedere l'autorizzazione al Tribunale (che disporrà una perizia per la stima del bene); per

la vendita di un'auto basterà l'autorizzazione del Giudice Tutelare.

Per la presentazione della richiesta di autorizzazione è bene rivolgersi alle Cancellerie e Segreterie del Giudice/Tribunale competenti, chiedendo un facsimile di domanda ed informazioni su eventuali marche da bollo da allegare.

Autorizzazione del giudice tutelare	Autorizzazione del tribunale
art. 374 cod. civ.	art. 375 cod. civ.
<p>Il tutore non può senza l'autorizzazione del giudice tutelare (377; artt.45-1):</p> <ol style="list-style-type: none">1) acquistare beni, eccettuati i mobili necessari per l'uso del minore, per l'economia domestica e per l'amministrazione del patrimonio (357);2) riscuotere capitali, consentire alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni, assumere obbligazioni, salvo che queste riguardino le spese necessarie per il mantenimento del minore e per l'ordinaria amministrazione del suo patrimonio;3) accettare eredità o rinunciarvi, accettare donazioni o legati soggetti a pesi o a condizioni;4) fare contratti di locazione d'immobili oltre il novennio o che in ogni caso si prolunghino oltre un anno dopo il raggiungimento della maggiore età;5) promuovere giudizi, salvo che si tratti di denunce di nuova opera o di danno temuto, di azioni possessorie o di sfratto e di azioni per riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi.	<p>Il tutore non può senza l'autorizzazione del tribunale:</p> <ol style="list-style-type: none">1) alienare beni, eccettuati i frutti e i mobili soggetti a facile deterioramento;2) costituire pegni o ipoteche;3) procedere a divisione o promuovere i relativi giudizi;4) fare compromessi e transazioni o accettare concordati. <p>L'autorizzazione è data su parere del giudice tutelare.</p>

La responsabilità civile per danni subiti dal minore

Il tutore è responsabile nei confronti del minore e, se gli provoca un danno per abuso dei poteri o trascuratezza dei doveri, è tenuto al risarcimento (art. 382 cod. civ.).

Il tutore è responsabile non solo se c'è stato dolo, ossia intenzionalità, ma anche colpa, cioè se non ha agito con la diligenza del buon padre di famiglia. Spetta al tutore dimostrare che l'inadempimento, dal quale è derivato il danno al minore, è dipeso da una causa a lui non imputabile.

Naturalmente, la responsabilità del tutore è proporzionata al suo potere: quanto più ampio è l'intervento del Giudice Tutelare, tanto più ridotta sarà la responsabilità del tutore, che non risponde di eventuali danni dipesi da scelte sbagliate del Giudice.

L'azione di responsabilità può essere esperita solo dopo che il tutore ha cessato le sue funzioni - perché rimosso o esonerato - o la tutela è stata chiusa.

La responsabilità civile per danni prodotti da un minore a un terzo

In alcuni casi il tutore è civilmente responsabile dei danni arrecati a terzi dal comportamento del minore. Se infatti il minore al momento del fatto dannoso era incapace di intendere e volere e si trovava sotto la custodia di un adulto tenuto a sorvegliarlo (per es. appunto, il suo tutore legale), sarà il sorvegliante a risarcire il danneggiato, a meno che non provi di non aver potuto impedire il fatto (art. 2047 cod.civ.). Il minore incapace, invece, non risponde del danno causato, ma il giudice può imporgli di pagare un equo indennizzo (art. 2047, 2°c, cod.civ.). Se il minore che cagiona il danno ha la capacità di intendere e volere (commette quindi un illecito), insieme a lui sono tenuti al risarcimento del danno i genitori o il tutore o l'affiliante (ed anche l'affidatario), ma **solo se convivono con il minore**. Anche in questo caso, l'adulto (e quindi anche il tutore che abita con il minore) può liberarsi dalla propria responsabilità se prova di non aver potuto impedire il fatto (art. 2048 cod.civ.)

Al di fuori del caso di un affidamento preadottivo, dove la durata della tutela è definita per legge ed è di un anno, solitamente la tutela dura fino a quando il minore consegue la maggiore età. Può cessare anticipatamente se si verifica una delle seguenti condizioni:

- la **morte del minore**;
- il matrimonio del minore ultrasedicenne (caso di emancipazione, art. 390 cod. civ.);

LA RESPONSABILITÀ CIVILE DEL TUTORE

QUANTO DURA E QUANDO SI CHIUDE UNA TUTELA?



SCHEDA

LE FASI DI UNA TUTELA LEGALE

SEGNA- LAZIONE	Il caso è segnalato al giudice tutelare da: - soggetti obbligati per legge - altri soggetti - tribunale per i minorenni (art. 317 bis) - responsabili strutture tutelari	Articoli c.c. 345, 317 bis; art 3, legge 184/1984
APERTURA	Il giudice tutelare "apre" la tutela con l'iscrizione nel registro delle tutele e valuta la sua competenza per territorio e la sussistenza delle condizioni. Il giudice raccoglie tutte le informazioni finalizzate all'individuazione e alla nomina di un tutore, attraverso la collaborazione con i servizi sociali e l'audizione di: minore con capacità di discernimento, affidatario, ascendenti, parenti, affini del minore.	art. 343 c.c. art. 12, Convenz. sui diritti dell'infanzia art. 5, l. 184/1983 art. 348 c.c.
NOMINA	Il tutore è nominato con decreto del giudice tutelare o del tribunale per i minorenni nel procedimento di adozione o per effetto delle dichiarazioni di perdita della potestà genitoriale. I criteri di scelta del tutore sono quelli indicati dall'art. 348 cod. civ. Qualora attraverso tali criteri non sia possibile arrivare alla nomina, la scelta cadrà su un tutore volontario, le cui caratteristiche soddisfino le necessità ed esigenze del minore.	art. 346 c.c. art. 19, l. 84/1983 art. 317 bis artt. 348 e 354 c.c.
ASSUN- ZIONE DELL' UFFICIO	Per assumere l'ufficio il tutore presta giuramento davanti al giudice. Fino all'inventario può compiere gli atti che non ammettono dilazione (spese per il mantenimento e l'istruzione del minore, atti conservativi del patrimonio).	art. 349 c.c.
INVENTARIO	Entro 10 gg. dalla nomina il tutore deve redigere l'inventario dei beni del minore, che deve essere compiuto nel termine di trenta giorni, salvo proroga del Giudice Tutelare. Se il minore non ha patrimonio il tutore deve comunicarlo al giudice tutelare (per iscritto o dichiarazione verbalizzata). Se il minore ha patrimonio poco rilevante, l'inventario può avere forma semplificata (senza il cancelliere o il notaio). Partecipano: il protutore, il minore con capacità di discernimento, due testimoni.	art. 362 c.c.
PROPO- STA DEL TUTORE	Il tutore formula al giudice la sua proposta per il progetto di tutela che deve essere deliberato dal giudice. Devono essere sentiti il minore con capacità di discernimento, il protutore, i parenti prossimi del minore, i servizi sociali.	art. 371 c.c.
PRESCRI- ZIONI DEL GIUDICE	Il giudice delibera le prescrizioni che possono anche discostarsi dalla proposta del tutore: - prescrizioni di cura: deliberazione sul luogo dove il minore dovrà crescere e sul suo avviamento agli studi o a una professione; - prescrizioni di amministrazione: stabilisce la spesa annua per il mantenimento, l'istruzione, l'amministrazione del patrimonio; stabilisce come impiegare l'eventuale reddito eccedente.	art. 371c.c
SVOLGIMENTO	Nel corso della tutela, in qualsiasi momento, il giudice può convocare il tutore per chiedere informazioni o impartire istruzioni sugli interessi morali e patrimoniali del minore. Per gli atti di straordinaria amministrazione il tutore deve chiedere al giudice e al tribunale le necessarie autorizzazioni. Il tutore deve presentare al giudice il rendiconto annuale della tutela.	art. 44 dis. att. c.c. artt. 374 c.c. e 375 c.c.
CHIUSURA	Una tutela si chiude per fatti legati al minore (morte, maggiore età, emancipazione), al tutore (esonero, rimozione) o ai genitori del minore (acquisto o riacquisto potestà). La tutela può essere dichiarata chiusa dal giudice quando il tutore ha consegnato i beni del minore e presentato il rendiconto finale.	



Nel caso si ritenga utile o necessaria una visita medica specialistica, il tutore - come un qualunque genitore - deve farne richiesta. A differenza del genitore è meglio però che presenti una richiesta scritta, allegando l'impegnativa del pediatra.

E' probabile che in caso di minore con disabilità sia necessaria una valutazione o rivalutazione da parte del Servizio di Neuropsichiatria Infantile dell'A.S.L., oppure una vera e propria presa in carico da parte del Servizio stesso.

In caso di dubbio sulla effettiva "presa in carico" del minore e dei suoi problemi da parte di un servizio si consiglia di rivolgersi al promotore territoriale.

Vaccinazioni

Il tutore ha l'obbligo di presenziare alle vaccinazioni somministrate al minore, in quanto deve attestarne l'effettiva e regolare somministrazione.

Sull'opportunità di somministrare le vaccinazioni facoltative deve decidere il tutore. Al fine di cautelarsi rispetto a tale scelta, è opportuno farsi preventivamente rilasciare per iscritto il parere di un medico (ad esempio del pediatra che ha in cura il minore).

Ricovero ospedaliero

In caso di ricovero del minore, il tutore deve essere

informato della sua entrata e dell'uscita dall'Ospedale (non è necessario che sia il tutore a firmare le dimissioni).

Può essere utile farsi dare copia dell'eventuale relazione clinica e della lettera di dimissioni.

Se il minore deve affrontare un intervento chirurgico, è il tutore a dover firmare la relativa autorizzazione.

Se il minore è disabile

Nel caso si assuma la tutela di un minore disabile, è bene sapere che è necessario attivarsi per garantirgli alcuni diritti riconosciuti dalla legge.

Il minore disabile ha diritto al riconoscimento dell'**invalidità civile** che va richiesta presso l'Ufficio Invalidi Civili dell'A.S.L.

Il tutore dovrà compilare un modulo allegando uno o più certificati medici attestanti il tipo di invalidità del minore (ricordarsi di allegare copia del decreto di nomina o del verbale di giuramento di tutore)

- Una volta ottenuto il riconoscimento dell'invalidità civile, potrà essere concessa al minore **l'indennità di accompagnamento**, un beneficio economico erogato in caso di necessità di assistenza continua per incapacità a compiere gli atti della vita quotidiana o per incapacità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore.

oppure

- **l'indennità di frequenza** nei casi di frequenza continua o periodica di trattamenti riabilitativi o terapeutici (ad es. cicli di fisioterapia), di scuole (dall'asilo nido in poi), di centri di formazione o di addestramento professionale.

L'**Ufficio Invalidi Civili** richiederà la compilazione di un modulo da inviare all'INPS per la riscossione del beneficio economico, cui si deve allegare un certificato di frequenza scolastica per l'anno in corso, da richiedere alla scuola all'inizio di ciascun anno scolastico (ricordarsi di allegare copia del decreto di nomina o del verbale di giuramento di tutore).

L'indennità viene solitamente erogata dall'INPS una volta l'anno (periodo giugno/luglio) e normalmente va ritirata dal tutore presso un Ufficio Postale.

- Ai sensi della Legge 104/92 il tutore del minore disabile è chiamato a firmare una "certificazione di handicap" emessa dai servizi sanitari specialistici (Servizio Disabilità o Servizio di Neuropsichiatria Infantile dell'ULSS). Tale certificazione darà diritto all'**integrazione scolastica** (assegnazione dell'insegnante di sostegno, percorso scolastico individualizzato, ecc.).

- Ai sensi della Legge 68/99, se si vuole avviare il minore al lavoro (dopo i 15 anni di età), bisogna presentare domanda di valutazione dell'invalidità presso l'Ufficio Invalidi Civili. Il minore avrà così diritto all'iscrizione negli elenchi del **collocamento**

obbligatorio presso i Centri per l'impiego territoriali. Inoltre, in taluni casi, potrà essere seguito dai Servizi specialistici (Servizio per l'Integrazione Lavorativa dell'ASL, Centro per l'impiego, ecc.) per un inserimento lavorativo "mirato" presso un'azienda.

- Se si ritiene che dopo la maggiore età il proprio tutelato non sarà in grado di gestire in modo completamente autonomo la propria vita, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti economico-patrimoniali, si può proporre già nel corso del 17° anno di età una istanza per ottenere una misura di protezione della persona priva in tutto o in parte di autonomia. A seconda del grado di gravità del difetto di autonomia del minore, si potrà proporre istanza di **amministrazione di sostegno**, di **inabilitazione** o di **interdizione**. Il minore, pertanto, incapace, seppure in gradi diversi, di provvedere ai propri interessi, verrà sostituito o assistito, negli atti giuridico-patrimoniali ed in quegli ambiti nei quali si sia riscontrato un difetto di autonomia, dall'amministratore di sostegno, dal curatore o dal tutore.

Per le modalità di presentazione dell'istanza, i contenuti e la documentazione da allegare, si possono chiedere chiarimenti al promotore territoriale. Competente a ricevere l'istanza per nomina di amministratore di sostegno, per dichiarazione di inabilitazione e interdizione, è il Tribunale del luogo in cui la persona che necessita di assistenza ha la residenza.



Benché il fenomeno di adolescenti stranieri entrati clandestinamente in Italia e senza i genitori si fosse presentato con una certa consistenza nel corso dei primi anni 90, il **Testo Unico sull'immigrazione (TUI), nella sua formulazione originaria (D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286)**, non conteneva alcuna definizione di minore straniero non accompagnato.

E' solo nel **regolamento attuativo del TUI (DPR 394/1999, successivamente modificato dal DPR 334/2004)** che viene specificato come il minore straniero che non può essere titolare di un permesso di soggiorno per motivi familiari (o che, minore di 14 anni, non può essere registrato nel permesso di soggiorno del genitore o dell'affidatario), cioè *il minore straniero "non accompagnato" dai genitori o da un affidatario, ha diritto ad un permesso di soggiorno "per minore età"*.

L'art. 28, n. 1, lett. a) dispone che: "Il questore rilascia il permesso di soggiorno a) per minore di età, salvo l'iscrizione del minore degli anni 14 nel permesso di soggiorno del genitore o dell'affidatario stranieri, regolarmente soggiornanti in Italia. Se si tratta di minore abbandonato, è immediatamente informato il Tribunale per i Minorenni per i provvedimenti di competenza".

Più esplicitamente, una successiva disposizione regolamentare (art 1.2 del DPCM 535 del 9 dicembre 1999) definisce *minore straniero non accompagnato* il "*minorenne non avente cittadinanza italiana o d'altri Stati dell'Unione europea che, non avendo presentato domanda d'asilo, si trova per qualsiasi*

causa nel territorio dello Stato privo d'assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o d'altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano".

Il **DPR 334/2004** ha ora così modificato, l'art. 28, n° 1, lett. a): "Quando la legge dispone il divieto di espulsione (art. 19 TUI.: "*Non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'art. 13, comma 1, nei confronti: a) degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto di seguire il genitore o l'affidatario espulso*") il questore rilascia il permesso di soggiorno:

- per *minore età*, salvo l'iscrizione del minore degli anni 14 nel permesso di soggiorno del genitore o dell'affidatario stranieri regolarmente soggiornanti in Italia. In caso di minore non accompagnato rintracciato sul territorio e segnalato al Comitato per i minori stranieri, il permesso di soggiorno per minore età è rilasciato a seguito della segnalazione al Comitato medesimo ed è valido per tutto il periodo necessario per l'espletamento delle indagini sui familiari nel paese d'origine. Se si tratta di minore abbandonato, è immediatamente informato il Tribunale per i Minorenni per i provvedimenti di competenza"

Il DPR 334/2004 ha poi inserito la lett. 1bis), aggiungendo la possibilità di rilasciare il permesso per "*integrazione sociale e civile del minore*", di cui all'art. 11, comma 1, lettera c *sexies*), previo parere del Comitato per i minori stranieri, ovvero del minore che si trovi nelle condizioni dell'art. 32,

commi 1 *bis* e *ter*, del TU (cioè ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri).

Si tratta, quindi, di “cittadini di paesi terzi, di età inferiore ai 18 anni, che giungono nel territorio degli Stati membri non accompagnati da un adulto per essi responsabile in base alla legge o alla consuetudine e fino a quando non ne assuma effettivamente la custodia un adulto per essi responsabile”, nonché di “minori, cittadini di paesi terzi, rimasti senza accompagnamento successivamente al loro ingresso nel territorio degli Stati membri”.

In questi casi, i servizi territoriali, in collegamento con il Comitato minori stranieri (di cui *infra*), e le Questure (competenti per il rilascio del permesso di soggiorno), devono intervenire per valutare l'ipotesi di un rimpatrio assistito presso la famiglia d'origine, ovvero predisporre un progetto personalizzato, accoglierlo presso una Comunità (la cui retta è a carico del Comune in cui il minore è stato rintracciato).

Il minore deve essere segnalato al Giudice Tutelare (o alla Commissione per le adozioni internazionali se minore di 14 anni), con la richiesta di nomina di un tutore legale.

A prescindere dalle situazioni in cui si possa scegliere un tutore nella cerchia familiare (zii, nonni, che vivano in Italia e diano garanzie di potersi

prendere cura di lui), nella maggior parte delle situazioni il minore è arrivato da solo (o pretende di essere arrivato da solo) o le persone della sua cerchia familiare non danno sufficienti garanzie: è in questi casi che il ricorso al tutore volontario diventa necessario.

In linea di principio, le problematiche che il tutore di minore straniero non accompagnato deve affrontare sono del tutto assimilabili a quelle che affronta il tutore di un minore italiano; le uniche attenzioni “speciali” possono essere legate al permesso di soggiorno, oltre che, non lo si può negare, ad un passato del minore certamente problematico.

In base alla normativa vigente, il minore straniero non può essere espulso, anche se la sua posizione giuridica è di clandestino o irregolare (art. 19 T.U.I.: “*Non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'art. 13, comma 1, nei confronti: a) degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto di seguire il genitore o l'affidatario espulso*”): conseguentemente deve essergli rilasciato un permesso di soggiorno.

Fermo restando che inizialmente, come si è detto, al minore viene rilasciato un permesso di soggiorno per minore età, dovrà poi essere il tutore a richiederne il rinnovo, ponendosi il problema di quale sia, in termini di tutela prospettiva del minore, la migliore tipologia di permesso di soggiorno che possa essere richiesta per quel minore.

Tale scelta, infatti, determinerà delle conseguenze anche in ambito di conversione del permesso di

soggiorno al compimento della maggiore età, elemento assolutamente rilevante per la vita adulta del minore.

Il *permesso di soggiorno per minore età* garantisce il diritto alle cure sanitarie primarie, come quelle essenziali, urgenti e preventive, il diritto allo studio ed alla formazione lavorativa, ma non quello alla frequenza di stage, o all'avviamento al lavoro. Non permette di svolgere attività lavorativa e non può essere convertito al compimento della maggiore età in permesso di soggiorno per studio o per lavoro.

E' previsto, però, che al minore possa essere fornito un altro tipo di *permesso di soggiorno*, cd. *per affidamento*, qualora sussista un provvedimento di affido del minore, vuoi ad un Servizio Sociale, vuoi ad una famiglia, o comunità. Il permesso di soggiorno per affidamento fornisce al minore alcune maggiori garanzie: in primo luogo, la convertibilità del permesso di soggiorno per affidamento, in permesso di soggiorno per lavoro o per studio, conversione che, salvo casi particolari, non può essere negata.

Ulteriore tipologia di *permesso di soggiorno* è, come si diceva più in alto nel riportare la normativa, quello *per integrazione sociale*, che può essere rilasciato al minore che sia stato ammesso per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale. Detto permesso di soggiorno garantisce al compimento della maggior età il rilascio del permesso di

soggiorno per studio o per lavoro subordinato od autonomo.

Può sussistere il caso in cui il minore esprima la propria volontà di rientrare nel proprio paese di origine e che tale scelta venga dichiarata positiva per il suo sviluppo: il tutore affiancherà il minore nella scelta, lo consiglierà ed ascolterà, e chiederà al Giudice tutelare l'autorizzazione ad iniziare le procedure per il rimpatrio assistito.

Qualora, come succede ogni tanto, il minore si renda irreperibile e di ciò venga avvertito il tutore, presumibilmente dai servizi territoriali o dagli affidatari, la tutela non si chiude, fino a che non ci sia un provvedimento ufficiale di scomparsa.

Altrimenti, come per i casi di minori italiani, la tutela si chiude con il compimento della maggiore età o con il rientro del minore presso i genitori che siano presenti in Italia o, se la famiglia continua a risiedere all'estero, attraverso il rimpatrio assistito.

Quanto alla richiesta del permesso di soggiorno, a cui può essere delegato dal tutore anche un rappresentante della comunità o del servizio affidatario, essa va presentata alla Questura, corredata dal decreto di nomina a tutore, dalla dichiarazione di ospitalità, nonché dal decreto di affidamento, ove già emesso, del minore stesso, in uno a due fotografie.

Generalmente, il permesso di soggiorno viene rilasciato per uno o due anni.

Poiché al tutore competono anche una serie di in-

SE IL MINORE E' STRANIERO NON ACCOMPAGNATO

combenze relative al diritto alla salute ed al diritto all'istruzione (es. richiesta tessera sanitaria, autorizzazioni ad operazioni chirurgiche, a vaccinazioni facoltative, sottoscrizione del modulo per l'iscrizione a scuola, etc), si ritiene opportuno segnalare quale sia la posizione del minore straniero in relazione ai due menzionati ambiti, salute ed istruzione.

Quanto alla **salute**, al minore – comunque residente in Italia, quindi anche prima del rilascio di permesso di soggiorno - sono garantite le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio, e sono altresì estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva. Sono altresì garantite le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni; la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive. L'accesso alle strutture ospedaliere da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno, non può comportare alcun tipo di segnalazione alla autorità.

Qualora il minore sia regolarmente soggiornante in

Italia, egli ha diritto alla assistenza erogata in Italia dal servizio sanitario nazionale.

Quanto all'**istruzione**, i minori stranieri presenti sul territorio, sono soggetti all'obbligo scolastico, e ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all'istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità scolastica.

L'iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi ed alle condizioni previste per i minori italiani. Essa può essere richiesta in qualsiasi periodo dell'anno scolastico. I minori stranieri, privi di documentazione anagrafica o in possesso di documentazione irregolare o incompleta sono iscritti con riserva.

La delicatezza e particolarità di alcune delle problematiche correlate alla tutela di minore straniero non accompagnato, e la serietà delle conseguenze che possono derivare dalle scelte messe in atto, consigliano che il tutore operi in stretto collegamento con i servizi che hanno in carico il minore e con l'autorità giudiziaria.

Età prevista	Procedimenti	Descrizione dell'attività giudiziaria che coinvolge il minore	Riferimenti normativi
10 anni	DELIBERAZIONI DEL G.T.	Il giudice tutelare, per deliberare sul luogo dove il minore deve vivere e sul suo avviamento agli studi, all'esercizio di un arte, mestiere, professione, deve sentire il minore che ha compiuto i 10 anni.	Art. 371 c.c.
12 anni	AFFIDAMENTO	Per disporre l'affidamento familiare deve essere sentito il minore che ha compiuto i 12 anni e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento.	Art. 4 l. 184/83
12 anni	AFFIDAMENTO PREADOTTIVO	Per disporre l'affidamento preadottivo il tribunale deve sentire anche il minore che ha compiuto i 12 anni e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento.	Art. 22 l. 184/83
14 anni		Il minore che ha compiuto i 14 anni deve dare espresso consenso all'affidamento alla coppia prescelta.	
14 anni	ADOZIONE	Il minore che ha compiuto i 14 anni non può essere adottato se non presta personalmente il proprio consenso.	Art. 4, 7, 45 l. 184/83
12 anni		Se l'adottando ha compiuto i 12 anni deve essere sentito.	
12 anni		Se ha un'età inferiore deve essere sentito in considerazione della sua capacità di discernimento.	
12 anni		Il minore che ha compiuto i 12 anni e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, deve essere sentito per la conferma, la modifica o la revoca dei provvedimenti urgenti assunti dal tribunale al momento dell'apertura di un provvedimento relativo allo stato di abbandono del minore.	Art. 10 l. 184/83
		Per emettere la sentenza di adottabilità, il tribunale deve sentire il minore che ha compiuto i 12 anni e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento.	Art. 15 l. 184/83
14 anni	IMPUTABILITA' PENALE	Il minore di 14 anni non è imputabile. Per il minore di età compresa tra i 14 e i 18 anni, l'imputabilità va stabilita dal giudice in relazione alla capacità di intendere e volere del minore e al reato commesso.	Art. 97 e 98 c.c.



SCHEDA

CAPACITA' E RESPONSABILITA' DEL MINORE

Il minore ha **capacità giuridica**, cioè è soggetto titolare di diritti. La capacità giuridica si acquista con la nascita (art. 1 c.c.).

La **capacità di agire** si acquista, invece, con la maggiore età e consente di esercitare autonomamente i propri diritti e di assumere degli obblighi.

Il tutore, dunque, come il genitore esercente la potestà, rappresenta legalmente il minore che, di per sé, è privo di capacità d'agire.

Nelle tabelle di queste pagine sono indicate le principali eccezioni a tale regola generale.

**CAPACITA' E
RESPONSABILITA'
DEL MINORE**

Età prevista	Procedimenti	Descrizione dell'attività giudiziaria che coinvolge il minore	Riferimenti normativi
14 anni	QUERELA	Il minore che ha compiuto i 14 anni può esercitare il diritto di querela.	Art. 120 c.c.
Non indicata	CURATORE SPECIALE	Il minore che deve essere rappresentato o assistito può chiedere la nomina di un curatore speciale.	Art. 79 c.c.
15 anni	LAVORO	Il minore di 15 anni non può essere ammesso al lavoro, nel rispetto delle norme di tutela del minore (divieto di trasporto e sollevamento pesi, divieto di lavoro notturno, divieto di alcune tipologie di lavori)	Legge 977/1967
16 anni	MATRIMONIO	<p>Il tribunale può, per gravi motivi, ammettere al matrimonio il minore che ha compiuto i 16 anni, accertata la sua maturità psico-fisica e la fondatezza delle ragioni addotte, e sentiti il pubblico ministero, i genitori o il tutore.</p> <p>Il minore ammesso a contrarre il matrimonio ha la capacità di dare il suo consenso alle convenzioni matrimoniali, che sono valide se È stato assistito da un genitore esercente la potestà o dal tutore o da un curatore speciale nominato dal Tribunale.</p> <p>Il minore che ha contratto matrimonio è emancipato e acquista una ridotta capacità di agire (può essere autorizzato all'esercizio di un'impresa).</p>	<p>Art. 84 c.c.</p> <p>Art. 164</p> <p>Art. 390 e 591 c.c.</p>
16 anni	RICONOSCIMENTO DEL FIGLIO NATURALE	<p>Il minore che ha compiuto i 16 anni deve dare l'assenso al suo riconoscimento perché sia valido.</p> <p>Se il minore ha meno di 16 anni l'assenso è dato dall'altro genitore che lo ha già riconosciuto. Il minore che è stato così riconosciuto non può impugnare il riconoscimento finché non raggiunge la maggiore età.</p> <p>Il minore può riconoscere il proprio figlio solo al compimento dei 16 anni.</p> <p>Il minore che ha compiuto i 16 anni deve dare il suo consenso alla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità.</p> <p>Il minore che ha compiuto i 16 anni deve dare il consenso alla propria legittimazione concessa con provvedimento del giudice.</p> <p>I figli legittimi, se hanno compiuto i 16 anni, devono essere sentiti dal Presidente del tribunale prima di una dichiarazione di legittimazione per provvedimento del giudice.</p> <p>NB: alle procedure di disconoscimento di paternità, impugnazione del riconoscimento di figlio naturale, azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale si applica l'art. 3 della <i>Convenzione del Consiglio d'Europa sull'esercizio dei diritti del bambino</i>.</p>	<p>Art. 250</p> <p>Art. 264</p> <p>Art. 250</p> <p>Art. 273</p> <p>Art. 284</p>
16 anni	NOMINA DEL TUTORE	Il giudice, prima della nomina del tutore, deve sentire il minore che ha compiuto i 16 anni.	Art. 348 c.c.

Appendice I

Modulistica

I fac-simile che vengono qui presentati possono discostarsi sensibilmente dalla modulistica e dai documenti di equivalente contenuto giuridico utilizzati presso le varie sedi giudiziarie e sono proposti a titolo esemplificativo.

DECRETO DI NOMINA

TRIBUNALE DI...

Tutela numero _____

Cronologica _____

DICHIARAZIONE DI APERTURA DI TUTELA

Il Giudice Tutelare

Visto il decreto del Tribunale per i minorenni di Venezia n. datato relativo al minore, nato a (), il, residenza

Ritenuto che occorre procedere ad apertura di pratica di tutela; in questo mandamento è la sede principale degli affari del minore; visto l'art. 354 del Codice Civile;

DICHIARA

Aperta presso questo Tribunale la tutela del minore sopra indicato.

Assunte opportune informazioni; visto l'art. 348 del Codice Civile

NOMINA

alla carica di tutore

DISPONE

- ove ne ricorrono gli estremi che l'inventario dei beni sia formato dal tutore con Ministero del cancelliere di questo Tribunale;

- in considerazione dell'urgenza di provvedere alla cura degli interessi del minore, l'immediata efficacia del presente decreto ai sensi dell'art. 741 c.p.

Luogo e data

Il Cancelliere
Dr. ...(*firma*).....

IL GIUDICE TUTELARE
Dr.(*firma*).....

Al sig. Procuratore della Repubblica c/o il Tribunale per i minorenni di Venezia per il visto di competenza

Luogo e data

Timbro della procura della Repubblica
e firma del Procuratore

DOMANDA DI DISPENSA DALL'ASSUMERE L'ESERCIZIO DELLA TUTELA

TRIBUNALE DI . . .

Domanda di dispensa dall'assumere l'esercizio della tutela

Ill.mo signor Giudice Tutelare,
il signor . . . , nato a . . . , il . . . , residente a . . . , via . . . , n. . . . e domiciliato a . . . , via . . . , n. . . . ,
presso lo studio dell'avv. . . .

premesso che:

- con decreto di V.S. in data . . . , è stato nominato dal Giudice Tutelare del Tribunale di . . . , tutore
del minore . . . , nato a . . . , il . . . ;

- purtroppo si trova nella condizione di non poter accettare l'incarico ricevuto e per il quale rin-
grazia in quanto . . . (*indicare il motivo scegliendolo tra quelli previsti dall'art. 359, 351 e 352 c.c.*
o, in mancanza, indicarne altri);

tutto ciò premesso

chiede

che la S.V. Ill.ma voglia, ai sensi dell'art. 352 c.c. . . . , dispensarlo dall'assumere (oppure) dal
continuare la predetta tutela.

Allega: copia del decreto di nomina e . . .

. . . , li . . .

Avv.

Depositato in cancelleria oggi . . .

Il Cancelliere

Il Giudice Tutelare,

letta l'istanza che precede;

visti gli atti;

visto l'art. 352 c.c.;

considerati validi ed influenti i motivi;

ritenuta la propria competenza,

dispensa

dall'ufficio di tutore il signor . . .

Considerata la necessità di provvedere alla di lui sostituzione

nomina

tutore del minore . . . il signor . . . , residente a . . . , via . . . , n. . . .

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.

Il Giudice tutelare

Depositato in cancelleria oggi . . .

Il Cancelliere

VERBALE DI GIURAMENTO

TRIBUNALE DI...

Tutela numero _____

Cronologica _____

GIURAMENTO DI TUTORE

L'anno duemilatre addi ... del mese di in questo Tribunale;

Avanti a Noi dr., Giudice Tutelare, assistito dal sottoscritto Cancelliere, è comparso personalmente a seguito di invito il sig., nato a il

TUTORE DEFINITIVO residente, nominato il e giurato; il quale, volendo assumere la funzione di tutore nella tutela di nato a il, residenza, conferitagli in data, ha fatto istanza di essere ammesso a prestare il giuramento prescritto dalla legge.

Fattigli noti gli obblighi previsti per l'esercizio della tutela dal codice civile e, previa ammonizione sull'importanza morale dell'atto, gli abbiamo deferito il giuramento, che ha prestato nelle forme di rito, ripetendo la formula:

“Giuro di esercitare l'ufficio di tutore con fedeltà e diligenza”

Dopo di che egli è stato immesso nelle funzioni conferitegli.

**CONVOCAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DEL RENDICONTO FINALE
E ALLEGATO MODULO**

TRIBUNALE DI...

Tutela numero _____

Cronologica _____

Luogo e data

Egregio sig., TUTORE DEFINITIVO residente a, in via, nominato il e giurato il,

La S.V. è invitata a presentarsi in questa Cancelleria Civile, via, alle ore del giorno; per rendiconto annuale della tutela N. del sig. nato a il residenza

Si prega di compilare l'accluso modulo di bilancio e di presentare la documentazione relativa: libretti pensione, libretti bancari, estratti conto, depositi titoli, fatture rette ospedaliere, ...

Distinti saluti

L'operatore amministrativo

v. nella pagina a fianco bozza di Modulo per la rendicontazione annuale

ALLEGATO
TRIBUNALE DI...

TUTELA NUMERO _____
CRONOLOGICA _____

CONSISTENZA DEL PATRIMONIO TUTELATO DICHIARATA DAL TUTORE. CONSISTENZA AL 31/12/200...

DEPOSITI	EURO
TITOLI	EURO
CONTANTE	EURO
ALTRO	EURO
TOTALE	EURO

ENTRATE REALIZZATE NELL'ANNO 200...

PENSIONI	EURO ...
INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO	EURO ...
INTERESSI SU DEPOSITI E TITOLI	EURO ...
RENDITE PER LOCAZIONI	EURO ...
ALTRO (SPECIFICARE)	EURO ...
TOTALE ENTRATE	EURO ...

SPESE SOSTENUTE NELL'ANNO 200...

MANTENIMENTO (VITTO, VESTIARIO)	EURO ...
RETTE (RICOVERI, COLLEGI...)	EURO ...
INVESTIMENTI IN TITOLI	EURO ...
SPESE VARIE (DA SPECIFICARE)	EURO ...
TOTALE USCITE	EURO ...

CONSISTENZA DEL PATRIMONIO DEL TUTELATO. CONSISTENZA AL 31/12/200...

DEPOSITI	EURO
TITOLI	EURO
CONTANTE	EURO
ALTRO	EURO
TOTALE	EURO

SINTETICA DESCRIZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE:

.....
.....

ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA:

.....
.....

LUOGO E DATA

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

IL TUTORE ...(FIRMA).....

IL GIUDICE TUTELARE

DR.(FIRMA).....

VERBALE DI COMPARIZIONE

TRIBUNALE DI...

Tutela numero ____

Cronologica ____

L'anno duemilatre addì del mese di negli uffici di questo Tribunale;

Avanti a Noi dr., Giudice Tutelare è comparso il sig., TUTORE DEFINITIVO residente, nominato il e giurato il, tutore di nato a il, residenza

il quale dichiara:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Letto, confermato e sottoscritto

Il Cancelliere

Dr.(firma).....

IL GIUDICE TUTELARE

Dr. ..(firma).....

ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ

DECRETO COL QUALE IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE IN FUNZIONE DI GIUDICE TUTELARE AUTORIZZA L'ACCETTAZIONE DI EREDITA' CON BENEFICIO D'INVENTARIO (artt. 320 e 471 cc)

Il Giudice tutelare,

letto il ricorso che precede;
esaminati i documenti allegati;
visti gli articoli 320 e 471 c.c.

autorizza

la ricorrente nella qualità di esercente la potestà di genitore sulla minore . . . nata a . . . il . . . ad accettare con beneficio d'inventario l'eredità del defunto genitore signor . . .

Dato a . . . il . . .

Il Giudice tutelare

.....

Depositato alla cancelleria oggi . . .

Il Cancelliere

.....

Visto:

Il Procuratore della Repubblica

.....

**AUTORIZZAZIONE A PROMUOVERE UN GIUDIZIO
NELL'INTERESSE DEL MINORE**

TRIBUNALE DI . . .

Signor Presidente giudice tutelare,

ricorre alla S.V.I. il sottoscritto . . . residente in . . . via . . . n. . . . elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'avv. . . . nella sua qualità di tutore di . . .

ed espone:

- il minore proprietario dell'autovettura targata . . . adibita per le necessità del minore stesso; in data . . . mentre l'auto era in normale sosta nella via . . . veniva violentemente urtata dall'auto targata . . .

usciva di strada con alla guida il signor . . . residente a . . . via . . . che ne è pure proprietario.

L'impatto è stato molto violento e l'auto del minore rimaneva pressoché distrutta.

I danni ammontano a euro . . .

Nonostante continui inviti e solleciti non è stato possibile ad oggi ottenere il risarcimento del danno come fanno fede le lettere che si producono.

Le sorti di un procedimento civile dovrebbero volgere senza dubbio a favore del minore.

tanto premesso,

fa istanza

alla S.V.I. di voler autorizzare il ricorrente a promuovere azione civile di danno contro il signor . . . e la Compagnia assicuratrice della macchina investitrice nell'interesse del minore.

Deposita: verbale di accertamento del sinistro dei carabinieri.

Depositata in cancelleria oggi . . .

Il Cancelliere

AUTORIZZAZIONE AL TUTORE AD ALIENARE BENI DEL MINORE

TRIBUNALE DI . . .

Domanda per l'autorizzazione ad alienare beni del minore

Ill.mo signor Presidente,

ricorre a codesto onorevole tribunale il sottoscritto dr. . . . non in proprio ma quale tutore del minore . . . giusto atto di nomina presidenziale in data . . . ed espone:

il minore ha compiuto gli anni 12 ed ha ultimato la scuola dell'obbligo.

Col prossimo anno dovrebbe iniziare i corsi di scuola media.

Nella città ove vive, tale Istituto non esiste per cui il ragazzo dovrebbe tutti i giorni recarsi a . . . dove ha sede la scuola più vicina che dista circa 30 chilometri.

Si rende opportuno per non dire necessario, che egli sia collocato presso un pensionato del posto.

Da informazioni assunte, la retta mensile ammonterebbe a euro . . .

Poiché il minore non dispone di danari liquidi ma solo di proprietà immobiliari, si rende necessario vendere un appartamento e coi proventi far fronte alle esigenze de quibus.

Tanto premesso, nell'interesse del minore

chiede

che l'On.le tribunale, assunte sommarie informazioni, voglia autorizzare la vendita dell'appartamento posto in . . . via . . . distinto al N.C.U.E. del Comune al foglio n. . . . sub . . . ad un prezzo non inferiore a quello di mercato dando le disposizioni del caso per l'impiego della somma ricavata in conformità dello scopo indicato e le cautele di custodia nell'attesa del suo impiego.

Produce: depliant relativo al pensionato e relativi costi.

Depositato alla cancelleria oggi . . .

Il Cancelliere

Il Presidente del Tribunale

visto il ricorso che precede, ritenuta la propria competenza, ritenuti validi i motivi, visto l'art. 375 c.c.

autorizza

il tutore dr. . . . a vendere l'appartamento posto in . . . via . . . n. . . . distinto al N.C.U.E del Comune di . . . al foglio n. . . . sub . . . ad un prezzo non inferiore a euro . . .

Dispone che la somma sia depositata presso la banca . . . nell'attesa di essere di volta in volta impiegata secondo le necessità.

Il tribunale

dr . . .

dr . . .

ISTANZA E AUTORIZZAZIONE AD ACQUISTARE BENI

TRIBUNALE DI . . .

Ill.mo signor Giudice Tutelare,
il signor . . . , tutore dei minori . . . e . . . , nominato dal Giudice Tutelare di . . . con decreto in data . . .

premessò che:

- i suddetti minori vivono in un piccolo appartamento ereditato dai loro genitori;
 - trattasi di piccola e vecchia costruzione con servizi igienici obsoleti composta da . . . e insufficiente alle loro esigenze;
 - nei paraggi è stato messo in vendita un appartamento composto da . . . per il prezzo di euro . . . ;
 - tale prezzo è ritenuto congruo come risulta dalla perizia giurata del Geom. . . . allegata;
 - i minori possiedono la somma di euro . . . investita in . . . ;
 - l'acquisto di tale appartamento è per i minori molto conveniente in quanto . . . ;
- tutto ciò premesso,

chiede

che la S.V. Ill.ma voglia, ai sensi dell'art. 374 c.c., autorizzarlo ad acquistare in nome e per conto dei suddetti minori l'appartamento sopra descritto e a prelevare le somme occorrenti dal conto corrente n. . . . esistente presso la Banca . . . , intestato ai minori e vincolato all'ordine del Giudice Tutelare.

Allega: . . .

. . . , li . . .

Il tutore.....

Depositato in cancelleria oggi . . .

Il Cancelliere

Il Giudice Tutelare,

letta l'istanza che precede;
assunte sommarie informazioni;
ritenuti validi i motivi addotti;
visto l'art. 374 c.c.,

autorizza il tutore:

- 1) ad acquistare in nome, per conto e nell'interesse dei minori l'appartamento posto in . . . via . . . n. . . . meglio in ricorso descritto ed individuato ad un prezzo non superiore a quello di stima.
- 2) prelevare dal conto corrente n. . . . della Banca . . . , intestato ai minori . . . e . . . la somma di euro . . . comprensiva dell'ammontare prevedibile delle competenze del notaio e degli oneri di registrazione e trascrizione.

Il Giudice Tutelare.....

Depositato alla cancelleria oggi . . .

Il Cancelliere

Appendice II

Glossario

1) PERSONA FISICA

S'intende (art. 1 e segg. c.c.) l'uomo (o la donna) nato vivo. La persona nata viva acquista la capacità giuridica.

2) DICHIARAZIONE DI NASCITA

Deve essere fatta dai genitori, entro *dieci giorni* dalla nascita, all'ufficio di stato civile territorialmente competente, esibendo un certificato sanitario a riprova. L'ufficio di stato civile redige il relativo atto di nascita, inserendovi gli estremi di legge: data e luogo di nascita, generalità, sesso ecc. La dichiarazione tardiva viene punita con una sanzione amministrativa.

3) NASCITURO

Persona concepita ma non ancora nata, cui la legge attribuisce comunque delle forme di tutela, conferendogli la possibilità di acquistare determinati diritti (per es. i beni oggetto di una successione o di una donazione), a patto, però, che nasca vivo.

4) CAPACITÀ GIURIDICA (O PERSONALITÀ)

Si acquista al momento della nascita, attitudine di un soggetto ad essere titolare di diritti e obblighi;

5) CAPACITÀ D'AGIRE

Attitudine di un soggetto a curare i propri interessi. Si acquista al compimento della maggiore età, fissata ai diciotto anni. Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita un'età diversa. Alcuni atti, comunque, possono essere compiuti anche prima: così, ricorrendo i gravi motivi previsti dalla legge, si può contrarre matrimonio avendo compiuto i 16 anni. Per altri atti, al contrario, è necessaria un'età maggiore: è il caso, per esempio, di chi aspira a presentarsi candidato alle elezioni politiche, occorrendo rispettivamente 25 e 40 anni, a seconda che si tratti di Camera dei deputati o di Senato della Repubblica.

6) EMANCIPAZIONE

Quando una persona, ricorrendo i presupposti di legge affinché vi si possa far luogo, contrae matrimonio in età compresa fra i 16 e i 18 anni (art. 390 c.c.). Il minore emancipato può compiere da solo tutti gli atti di ordinaria amministrazione, mentre per quelli di straordinaria amministrazione deve essere assistito da un curatore; l'atto posto in essere, quindi, risulta dalla fusione di due volontà: quella del minore e quella del curatore.

7) DIRITTI PERSONALISSIMI

Detti anche *diritti della personalità*, spettano alla persona per il semplice fatto di esistere, indipendentemente da qualsiasi altro presupposto: essi, quindi, vengono riconosciuti sia al ricco che al povero, sia al neonato che alla persona matura. Sono *intrasmissibili*: essi, cioè, nascono e muoiono con la persona che ne è titolare. Alcuni di essi sono tutelati dal *diritto costituzionale* (libertà di manifestazione del pensiero, libertà di riunione,

libertà di culto), altri sono tutelati dal *diritto penale* (diritto alla vita, all'integrità fisica, all'onore), altri da *leggi speciali* (sul diritto d'autore, lo Statuto dei Lavoratori, la L. sulla privacy), altri dal *diritto civile* (diritto al nome e all'immagine).

Caratteristiche: inviolabilità, assolutezza e indisponibilità, imprescrittibilità e intrasmissibilità. *Diritto di libertà:* in esso si comprende la libertà personale (art. 13 cost), l'invioabilità del domicilio (art. 14 cost), la libertà di residenza, circolazione e soggiorno (art. 16 cost), la libertà di credo religioso (art. 19 cost), la libertà di pensiero e di parola (artt. 15 e 21), la libertà di riunione (art. 17 cost) e di associazione (art. 18 cost), le libertà di lavoro e di sciopero (artt. 4, 35, e 40). *Diritto alla salute:* è direttamente tutelato dall'art. 32 cost., in correlazione con gli artt. 2 e 3 cost., quale interesse della collettività e diritto fondamentale dell'individuo, primario ed assoluto. Ricomprende anche il diritto all'assistenza sanitaria. Anche il diritto del minore alla salute è indisponibile da parte dei genitori o del tutore, e va perciò tutelato anche senza o contro la loro volontà, pur se motivata da convinzioni religiose. Per quanto riguarda il *diritto al nome* -il termine comprende sia il *prenome* che il *cognome*-, l'art. 7 c.c. prevede che la persona alla quale venga contestato il diritto all'uso del proprio nome, o che possa ricevere pregiudizio dall'uso fattone indebitamente da altri, possa chiedere al Tribunale sia la cessazione del fatto lesivo che il risarcimento degli eventuali danni sofferti. Per quanto riguarda il *diritto all'immagine* (si pensi a una fotografia, a un ritratto, a una caricatura), l'effigie della persona -dispone l'art. 10 c.c.- non può essere pubblicata o esposta se non ricorrendo le ipotesi previste dalla legge: si pensi al diritto di cronaca esercitato dai giornalisti. Si può agire, oltre che per tutelare l'immagine propria, anche per tutelare quella dei genitori, del coniuge e dei figli;

8) GENITORI

Soggetti cui la legge impone l'obbligo di mantenere, educare ed istruire la prole, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.

9) POTESTÀ GENITORIALE

Insieme dei poteri e dei doveri che gravano in capo ai genitori; viene esercitata congiuntamente da entrambi i genitori; a seguito della separazione tra coniugi, la potestà sui figli rimane ad essi comune, l'esercizio esclusivo della medesima è attribuito all'affidatario, che deve attenersi alle condizioni fissate dal giudice, e le decisioni di maggior interesse devono essere adottate da entrambi i genitori. Il figlio è soggetto alla potestà dei genitori sino alla maggiore età o all'emancipazione;

10) FIGLIO LEGITTIMO

Figlio concepito durante il matrimonio. Si presume concepito durante il matrimonio il figlio nato quando sono trascorsi 180 giorni dalla celebrazione del matrimonio e non sono ancora trascorsi 300 giorni dalla data dell'annullamento, dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio.

11) FIGLIO NATURALE

Figlio concepito al di fuori del matrimonio. Il figlio naturale può essere riconosciuto dal padre e dalla madre anche se già uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento. Il riconoscimento comporta da parte del genitore l'assunzione di tutti i diritti e doveri che egli ha nei confronti dei figli legittimi. La legittimazione attribuisce a colui che è nato fuori del matrimonio la qualità di figlio legittimo. Essa avviene per susseguente matrimonio dei genitori o per provvedimento del giudice.

12) DECADENZA DALLA POTESTÀ GENITORIALE

Viene pronunciata dal giudice quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio.

13) SOSPENSIONE DALLA POTESTÀ GENITORIALE

Provvedimento limitativo dell'esercizio della potestà genitoriale, che il giudice emette quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dar luogo alla pronuncia di decadenza, ma appare comunque pregiudizievole al figlio.

14) AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

La L. 9 gennaio 2004, n. 6 ha introdotto l'amministrazione di sostegno, un istituto giuridico che si prefigge di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente. Si tratta quindi di una condizione meno grave di quelle che possono dare luogo a interdizione giudiziale o inabilitazione, e che può intervenire anche qualora siano venuti meno i presupposti che avevano dato luogo all'interdizione giudiziale o all'inabilitazione. Gli articoli da 404 a 413 del Codice Civile regolamentano il procedimento per addivenire alla nomina, i soggetti che possono venir incaricati, gli effetti e i doveri dell'amministrazione di sostegno e le norme ad essa applicabili.

15) INTERDIZIONE GIUDIZIALE

Secondo gli articoli 414 e segg. c.c. l'interdizione giudiziale viene pronunciata dal giudice nei confronti di chi, maggiorenne o minore emancipato che sia, si trovi in condizione di abituale infermità di mente, tale da renderlo incapace di provvedere ai propri interessi. Parimenti, possono essere interdetti il sordomuto e il cieco dalla nascita o dalla prima infanzia, se risulta che sono del tutto incapaci di provvedere ai propri interessi. L'interdetto giudiziale, nel compimento degli atti giuridici che lo riguardano (sempre, però, che ammettano la possibilità di essere compiuti da un'altra persona: si pensi a un contratto di vendita o di locazione), dev'essere sostituito da un *tutore*. Per gli atti che invece non ammettono rappresentanza -si pensi al matrimonio o al testamento-, all'incapacità dell'interdetto non si può ovviare in alcun modo.

16) INABILITAZIONE

Forma di limitazione della capacità d'agire, che si applica (art. 415 e segg. c.c.) quando una persona è affetta da infermità mentale non grave al punto da doversi procedere a interdizione giudiziale. All'infermità parziale di mente la legge equipara la prodigalità e l'abuso di bevande alcoliche o di sostanze stupefacenti, qualora espongano la persona e la sua famiglia a gravi pregiudizi economici; possono essere inabilitati anche il sordomuto e il cieco dalla nascita o dalla prima infanzia, se non hanno ricevuto un'educazione sufficiente. L'inabilitato può compiere da solo gli atti di ordinaria amministrazione, mentre per quelli di straordinaria amministrazione dev'essere assistito dal *curatore*: la sua condizione, quindi, è analoga a quella del minore emancipato (*v. retro*);

17) INCAPACITÀ NATURALE

Diversa da interdizione e inabilitazione, che sono situazioni d'incapacità definitiva o comunque duratura. E' la condizione d'incapacità d'intendere e di volere in cui si viene temporaneamente a trovare una persona normalmente padrona delle proprie azioni: si pensi agli effetti di una sbornia o di un narcotico.

18) INTERDIZIONE LEGALE

Interdizione che deriva direttamente dalla legge (art. 32 c.p.), segnatamente dal fatto che una persona sia stata condannata all'ergastolo o a un periodo di *reclusione superiore ai cinque anni*. Verificandosi taluna di queste ipotesi, il condannato si viene a trovare nell'impossibilità di esercitare alcuni diritti, variabili a seconda della gravità della condanna: il condannato all'ergastolo, per esempio, può fare testamento, può contrarre matrimonio, ma perde la potestà sui figli. L'interdizione legale è una pena accessoria e la sua durata è pari a quella della pena principale. L'interdetto legale, al pari dell'interdetto giudiziale, dev'essere sostituito da un tutore.

19) DOMICILIO

Luogo ove una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari ed interessi. Riguarda la generalità dei rapporti del soggetto, non solo economici, ma anche morali, sociali e familiari. Il domicilio può inoltre essere volontario, elettivo e legale. Il domicilio *volontario* è quello scelto liberamente dalla persona; il domicilio *elettivo* (dal latino *eligere*, che significa scegliere) è anch'esso frutto di libera scelta ma è limitato ad alcuni affari: come quando per le comunicazioni riguardanti una causa si elegge domicilio presso l'avvocato; il domicilio *legale*, infine, è necessariamente collegato a quello di un'altra persona: il minore, per esempio, ha il domicilio dei genitori. Altra forma speciale di domicilio è il domicilio *fiscale*, che è quello che il Legislatore considera ai fini dell'adempimento, da parte del contribuente, dei suoi doveri fiscali; esso coincide per le persone fisiche con il Comune in cui esse hanno la residenza, e per le persone giuridiche con il Comune in cui esse hanno la sede legale.

20) RESIDENZA

Luogo in cui la persona ha la dimora abituale, coincide praticamente con il Comune in cui essa vive abitualmente. Caratterizzata dall'elemento obiettivo della permanenza in tale luogo e dall'elemento soggettivo dell'intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento di normali relazioni sociali.

21) DIMORA

Il luogo in cui la persona si trova temporaneamente; la temporaneità, comunque, non va intesa in modo rigoroso, essendo dimora, per esempio, l'albergo nel quale la persona si trova per un periodo di ferie, e non il treno col quale effettua il viaggio per recarvisi.

22) ORDINARIA AMMINISTRAZIONE

Gli atti di ordinaria amministrazione possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore. Vanno considerati di ordinaria amministrazione gli atti che presentino tutte e tre le seguenti caratteristiche: 1) siano oggettivamente utili alla conservazione del valore e dei caratteri oggettivi essenziali del patrimonio in questione; 2) abbiano un valore economico non elevato in senso assoluto e soprattutto in relazione al valore totale del patrimonio medesimo; 3) comportino un margine di rischio modesto in relazione alle caratteristiche del patrimonio predetto.

23) STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE

Vanno considerati di straordinaria amministrazione gli atti che non presentino le tre caratteristiche di cui al punto precedente. L'effetto distintivo tra l'una e l'altra categoria si ricava dalla intensità degli effetti dei negozi stessi, a seconda che detti effetti incidano solo nella sfera di disponibilità e regolamentazione delle rendite (atti di ordinaria amministrazione), oppure incidano direttamente o indirettamente sul patrimonio (atti di straordinaria manutenzione).

24) IMPUTABILITÀ

E' imputabile chi ha la capacità di intendere e di volere. Esistono cinque cause di esclusione o diminuzione dell'imputabilità: 1) minore età; 2) infermità di mente; 3) sordomutismo; 4) ubriachezza; 5) azione di stupefacenti. Quanto ai minori, "non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto 14 anni"; invece, è imputabile "chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i 14 anni, ma non ancora i 18, se aveva capacità di intendere e di volere". In tale periodo, il giudice deve quindi accertare caso per caso se il soggetto era imputabile.

25) QUERELA

Istituto di carattere esclusivamente processuale, e precisamente condizione di procedibilità, ovvero dichiarazione di volontà diretta a rimuovere un ostacolo al promuovimento dell'azione penale. Per i minori degli anni 14, il diritto di querela è esercitato dal genitore o dal tutore; i minori che hanno compiuto 14 anni possono esercitare il diritto di querela e possono, altresì, in loro vece, esercitarlo i genitori ovvero il tutore, nonostante ogni contraria dichiarazione di volontà, espressa o tacita, del minore stesso. Il termine per presentare querela è di tre mesi dal fatto che costituisce reato, eccezion fatta per i reati di violenza sessuale, e di atti sessuali con minorenne, nei quali il termine, data la delicatezza della questione, è di sei mesi.

26) DIFESA D'UFFICIO

La difesa garantita a ciascun imputato che non abbia provveduto a nominare un proprio difensore di fiducia o ne sia rimasto privo. E' prevista dalla legge al fine di garantire il diritto di difesa in ogni processo, diritto inviolabile dell'uomo riconosciuto dalla Costituzione all'articolo 24, comma secondo. Il difensore d'ufficio è nominato dal giudice o dal pubblico ministero sulla base di un elenco di difensori predisposto dal Consiglio dell'ordine forense, d'intesa con il Presidente del Tribunale. Il difensore d'ufficio ha l'obbligo di prestare il suo patrocinio e può essere sostituito solo per giustificato motivo. Le spese della difesa di ufficio sono a carico dell'imputato ma, se questi ha diritto al gratuito patrocinio, sono a carico dello Stato.

27) GRATUITO PATROCINIO

Beneficio previsto dalla Costituzione (art. 24 Cost.) che consiste nel riconoscimento dell'assistenza legale gratuita, per promuovere un giudizio o per difendersi davanti al giudice, alle persone che non sono in grado di sostenerne le spese. Al pagamento delle spese (avvocati, consulenti ed investigatori autorizzati) si provvede mediante il patrocinio a spese dello Stato. E' l'intervento dello Stato in favore di chi ha diritto al gratuito patrocinio per il pagamento delle spese legali (avvocati, consulenti, investigatori autorizzati). Il patrocinio a spese dello Stato, già previsto per il processo penale e del lavoro nonché per il processo di impugnazione del decreto di espulsione di stranieri e per i ricorsi al Garante per la protezione dei dati personali, è stato recentemente esteso ai giudizi civili ed amministrativi nonché alle procedure di volontaria giurisdizione. È stato fissato un limite di reddito, sotto il quale si può beneficiare dell'agevolazione. Tale limite è dato da un reddito imponibile ai fini dell'imposta IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi, non superiore a 9.296,00. A tal fine viene considerata la somma dei redditi dei componenti la famiglia dell'istante, al reddito dell'istante viene quindi sommato quello dei familiari conviventi. Si tiene conto del solo reddito dell'interessato quando gli interessi del richiedente siano in conflitto con quelli degli altri familiari, oppure nel caso in cui oggetto della causa siano diritti della persona.

28) PEI

Progetto Educativo Individuale rappresenta la declinazione degli obiettivi generali, fissati nel complessivo progetto di presa in carico, in base alle esigenze ed alle caratteristiche del singolo bambino o ragazzo inserito in una comunità tutelare o in affidamento familiare. Nel PEI sono precisati: a) operatore responsabile della sua attuazione; b) obiettivi fattibili di medio e lungo termine; c) definizione degli interventi e delle loro modalità di attuazione, specificando i soggetti ai quali compete la loro attuazione e gli ambienti da coinvolgere; d) specifiche attività rivolte a rinsaldare il legame tra il minore d'età e la sua famiglia e a mantenere le relazioni, se opportuno, tra questi e il suo eventuale tutore; e) lavoro di rete con le altre istituzioni che collaborano al raggiungimento degli obiettivi; f) definizione dei tempi necessari alla realizzazione degli interventi ed al raggiungimento degli obiettivi; g) attività di monitoraggio; h) fasi di conclusione del progetto, stabilite in modo condiviso dai diversi soggetti coinvolti.

Appendice III

Normativa

DALLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Articolo 29

La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.

Il matrimonio è ordinato sulla eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.

Articolo 30

È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio.

Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.

La legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.

La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.

Articolo 31.

La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.

Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

DAL CODICE CIVILE

LIBRO I

TITOLO IX.

DELLA POTESTÀ DEI GENITORI

Articolo 315. (1) (Doveri del figlio verso i genitori). Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 137, L. 19 maggio 1975, n. 151, riforma del diritto di famiglia.

Articolo 316. (1) (Esercizio della potestà dei genitori). Il figlio è soggetto alla potestà dei genitori sino all'età maggiore (2) o alla emancipazione (390).

La potestà è esercitata di comune accordo da entrambi i genitori (144, 147).

In caso di contrasto su questioni di particolare importanza ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice (2) indicando i provvedimenti che ritiene più idonei (1451).

Se sussiste un incombente pericolo di un grave pregiudizio per il figlio, il padre può adottare i provvedimenti urgenti ed indifferibili.

Il giudice (2), sentiti i genitori ed il figlio, se maggiore degli anni quattordici, suggerisce le determinazioni che ritiene più utili nell'interesse del figlio e dell'unità familiare.

Se il contrasto permane il giudice (2) attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene il più idoneo a curare l'interesse del figlio.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 138, L. 19 maggio 1975, n. 151, riforma del diritto di famiglia.

(2) A norma dell'art. 38 att., la competenza appartiene al tribunale per i minorenni.

317. (1) (Impedimento di uno dei genitori). Nel caso di lontananza, di incapacità (414) o di altro impedimento che renda impossibile ad uno dei genitori l'esercizio della potestà, questa è esercitata in modo esclusivo dall'altro.

La potestà comune dei genitori non cessa quando, a seguito di separazione (150 ss.), di scioglimento (149), di annullamento (117) o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, i figli vengono affidati ad uno di essi. L'esercizio della potestà è regolato, in tali casi, secondo quanto disposto nell'articolo 155.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 139, L. 19 maggio 1975, n. 151, riforma del diritto di famiglia.

317 bis. (1) (Esercizio della potestà). Al genitore che ha riconosciuto (250) il figlio naturale spetta la potestà su di lui (261).

Se il riconoscimento è fatto da entrambi i genitori, l'esercizio della potestà spetta congiuntamente ad entrambi qualora siano conviventi. Si applicano le disposizioni dell'art. 316. Se i genitori non convivono l'esercizio della potestà spetta al genitore col quale il figlio convive ovvero, se non convive con alcuno di essi, al primo che ha fatto il riconoscimento. Il giudice (2), nell'esclusivo interesse del figlio, può disporre diversamente; può anche escludere dall'esercizio della potestà entrambi i genitori, provvedendo alla nomina di un tutore (343 ss.).

Il genitore che non esercita la potestà ha il potere di vigilare sull'istruzione, sull'educazione e sulle condizioni di vita del figlio minore (147, 155).

(1) Articolo aggiunto dall'art. 140, L. 19 maggio 1975, n. 151, riforma del diritto di famiglia.

(2) A norma dell'art. 38 att., la competenza appartiene al tribunale per i minorenni.

Articolo 318. (1) (Abbandono della casa del genitore). Il figlio non può abbandonare la casa dei genitori o del genitore che esercita su di lui la potestà né la dimora da essi assegnatagli. Qualora se ne allontani senza permesso, i genitori possono richiamarlo ricorrendo, se necessario, al giudice tutelare (344).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 141, L. 19 maggio 1975, n. 151, riforma del diritto di famiglia.

Articolo 320. (1) (Rappresentanza e amministrazione). I genitori congiuntamente (316), o quello di essi che esercita in via esclusiva la potestà (155, 317, 317 bis), rappresentano i figli nati e nati in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni. Gli atti di ordinaria amministrazione, esclusi i contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento (1380, 1571, 1615), possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore.

Si applicano, in caso di disaccordo o di esercizio difforme dalle decisioni concordate, le disposizioni di cui all'articolo 316.

I genitori non possono alienare (777), ipotecare o dare in pegno (2784, 2806) i beni pervenuti al figlio a qualsiasi titolo, anche a causa di morte, accettare o rinunciare ad eredità (471, 519) o legati, accettare donazioni (356, 782, 784), procedere allo scioglimento di comunioni (713 ss., 1111 ss.), contrarre mutui (1813) o locazioni ultranovennali (1572) o compiere altri atti eccedenti la ordinaria amministrazione (2) né promuovere, transigere (1965 ss.) o compromettere in arbitri (806 c.p.c.) giudizi relativi a tali atti, se non per necessità o utilità evidente del figlio dopo autorizzazione del giudice tutelare (322, 344; 45 att.).

I capitali non possono essere riscossi senza autorizzazione del giudice tutelare, il quale ne determina l'impiego (322; 45 att.).

L'esercizio di una impresa commerciale (2195, 2198) non può essere continuato se non con l'autorizzazione del tribunale (38 att.) su parere del giudice tutelare (344). Questi può consentire l'esercizio provvisorio dell'impresa, fino a quando il tribunale abbia deliberato sulla istanza (2198, 2294).

Se sorge conflitto di interessi patrimoniali tra i figli soggetti alla stessa potestà, o tra essi e i genitori o quello di essi che esercita in via esclusiva la potestà, il giudice tutelare nomina ai figli un curatore speciale (78 c.p.c.). Se il conflitto sorge tra i figli e uno solo dei genitori esercenti la potestà, la rappresentanza dei figli spetta esclusivamente all'altro genitore.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 143, L. 19 maggio 1975, n. 151, riforma del diritto di famiglia.

(2) Si vedano gli artt. 375, 394, 397, 424, 427, 460, 493, 531, 1350 nn. 8, 9, 12, 1572, 1708, 2204, 2260, 2298, 2384; 35 l. fall.

Articolo 321. (1) (Nomina di un curatore speciale). In tutti i casi in cui i genitori congiuntamente (316), o quello di essi che esercita in via esclusiva la potestà (155, 317, 317 bis), non possono o non vogliono compiere uno o più atti di interesse del figlio, eccedente l'ordinaria amministrazione, il giudice (382,3), su richiesta del figlio stesso, del pubblico ministero o di uno dei parenti (77) che vi abbia interesse, e sentiti i genitori, può nominare al figlio un curatore speciale (78 c. p.c.) autorizzandolo al compimento di tali atti (45 att.).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 144, L. 19 maggio 1975, n. 151, riforma del diritto di famiglia.

322. (1) (Inosservanza delle disposizioni precedenti). Gli atti compiuti senza osservare le norme dei precedenti articoli del presente titolo possono essere annullati su istanza dei genitori esercenti la potestà o del figlio o dei suoi eredi o aventi causa (3232, 1425, 1441).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 145, L. 19 maggio 1975, n. 151, riforma del diritto di famiglia.

Articolo 323. (1) (Atti vietati ai genitori). I genitori esercenti la potestà sui figli non possono, neppure all'asta pubblica (503, 733 c. p.c.), rendersi acquirenti direttamente o per interposta persona dei beni e dei diritti del minore (1471, n. 3).

Gli atti compiuti in violazione del divieto previsto nel comma precedente possono essere annullati su istanza del figlio, o dei suoi eredi o aventi causa (322, 1425, 1441).

I genitori esercenti la potestà non possono diventare cessionari di alcuna ragione o credito verso il minore (1261).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 146, L. 19 maggio 1975, n. 151, riforma del diritto di famiglia.

Articolo 324. (1) (Usufrutto legale). I genitori esercenti la potestà hanno in comune l'usufrutto dei beni del figlio (978, 1002).

I frutti percepiti sono destinati al mantenimento della famiglia e all'istruzione ed educazione dei figli (147, 315).

Non sono soggetti ad usufrutto legale:

- 1) i beni acquistati dal figlio con i proventi del proprio lavoro;
- 2) i beni lasciati o donati (769 ss.) al figlio per intraprendere una carriera, un'arte o una professione;
- 3) i beni lasciati o donati con la condizione (633, 1353) che i genitori esercenti la potestà o uno di essi non ne abbiano l'usufrutto: la condizione però non ha effetto per i beni spettanti al figlio a titolo di legittima (536 ss.);
- 4) i beni pervenuti al figlio per eredità (456 ss.), legato (649 ss.) o donazione (769 ss.) e accettati nell'interesse del figlio (321) contro la volontà dei genitori esercenti la potestà. Se uno solo di essi era favorevole all'accettazione, l'usufrutto legale spetta esclusivamente a lui.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 147, L. 19 maggio 1975, n. 151, riforma del diritto di famiglia.

325. (1) (Obblighi inerenti all'usufrutto legale). Gravano sull'usufrutto legale gli obblighi propri dell'usufruttuario (1001 ss.).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 148, L. 19 maggio 1975, n. 151, riforma del diritto di famiglia.

Articolo 326. (1) (Inalienabilità dell'usufrutto legale. Esecuzione sui frutti). L'usufrutto legale non può essere oggetto di alienazione, di pegno (2784) o di ipoteca (2808, 2810) né di esecuzione (2910) da parte dei creditori.

L'esecuzione sui frutti dei beni del figlio da parte dei creditori dei genitori o di quello di essi che ne è titolare esclusivo non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia (170).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 149, L. 19 maggio 1975, n. 151, riforma del diritto di famiglia.

Articolo 327. (1) (Usufrutto legale di uno solo dei genitori). Il genitore che esercita in modo esclusivo (155, 317, 317 bis) la potestà è il solo titolare dell'usufrutto legale (324).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 150, L. 19 maggio 1975, n. 151, riforma del diritto di famiglia.

Articolo 328. (1) (Nuove nozze). Il genitore che passa a nuove nozze conserva l'usufrutto legale, con l'obbligo tuttavia di accantonare in favore del figlio quanto risulti eccedente rispetto alle spese per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione di quest'ultimo (147).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 151, L. 19 maggio 1975, n. 151, riforma del diritto di famiglia.

Articolo 329. (Godimento dei beni dopo la cessazione dell'usufrutto legale). Cessato l'usufrutto legale, se il genitore ha continuato a godere i beni del figlio convivente con esso senza procura ma senza opposizione, o anche con procura ma senza l'obbligo di rendere conto dei frutti, egli o i suoi eredi non sono tenuti che a consegnare i frutti esistenti al tempo della domanda (217, 1148).

Articolo 330. (1) (Decadenza dalla potestà sui figli). Il giudice (2) può pronunciare la decadenza dalla potestà quando il genitore viola o trascura i doveri (320, 324) ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio (332 ss.; 51 att.).

In tale caso, per gravi motivi, il giudice (2) può ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare (333) ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore (3).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 152, L. 19 maggio 1975, n. 151, riforma del diritto di famiglia.

Si vedano gli artt. 19, 32, 34 c.p., per la disciplina dei casi di decadenza o sospensione dalla potestà come pena accessoria.

(2) A norma dell'art. 38, primo comma, att., la competenza appartiene al tribunale per i minorenni.

(3) Le parole da: «ovvero l'allontanamento» sino alla fine del comma sono state aggiunte dall'art. 37, comma 1, della L. 28 marzo 2001, n. 149.

Articolo 332. (1) (Reintegrazione nella potestà). Il giudice (2) può reintegrare nella potestà il genitore che ne è decaduto, quando, cessate le ragioni per le quali la decadenza è stata pronunciata, è escluso ogni pericolo di pregiudizio per il figlio (330, 336).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 154, L. 19 maggio 1975, n. 151, riforma del diritto di famiglia.

(2) A norma dell'art. 38, primo comma, att., la competenza appartiene al tribunale per i minorenni.

Articolo 333. (1) (Condotta del genitore pregiudizievole ai figli). Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall'articolo 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice (2), secondo le circostanze, può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l'allontanamento di lui dalla residenza familiare (330, 336; 51 att.) ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore (3).

Tali provvedimenti sono revocabili in qualsiasi momento (742 c.p.c.).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 155, L. 19 maggio 1975, n. 151, riforma del diritto di famiglia.

(2) A norma dell'art. 38, primo comma, att., la competenza appartiene al tribunale per i minorenni.

(3) Le parole da: «ovvero l'allontanamento» sino alla fine del comma sono state aggiunte dall'art. 37, comma 2, della L. 28 marzo 2001, n. 149.

Articolo 334. (1) (Rimozione dall'amministrazione). Quando il patrimonio del minore è male amministrato, il tribunale (381, 51 att.) (2) può stabilire le condizioni a cui i genitori devono attenersi nell'amministrazione (337) o può rimuovere entrambi o uno solo di essi dall'amministrazione stessa e privarli, in tutto o in parte, dell'usufrutto legale (324).

L'amministrazione è affidata ad un curatore (78 c.p.c.), se è disposta la rimozione di entrambi i genitori.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 156, L. 19 maggio 1975, n. 151, riforma del diritto di famiglia.

(2) A norma dell'art. 38, primo comma, att., la competenza appartiene al tribunale per i minorenni.

Articolo 335. (Riammissione nell'esercizio dell'amministrazione). Il genitore rimosso dall'amministrazione ed eventualmente privato dell'usufrutto legale (324, 334) può essere riammesso dal tribunale (381, 51 att.) (1) nell'esercizio dell'una e nel godimento dell'altro, quando sono cessati i motivi che hanno provocato il provvedimento (336).

(1) A norma dell'art. 38, primo comma, att., la competenza appartiene al tribunale per i minorenni.

Articolo 336. (1) (Procedimento). I provvedimenti indicati negli articoli precedenti (330, 332, 333, 334, 335) sono adottati su ricorso (125, 737 c.p.c.) dell'altro genitore, dei parenti o del pubblico ministero e, quando si tratta di revocare deliberazioni anteriori, anche del genitore interessato.

Il tribunale (38 att.) provvede in camera di consiglio (737 c.p.c.), assunte informazioni e sentito il pubblico ministero. Nei casi in cui il provvedimento è richiesto contro il genitore, questi deve essere sentito.

In caso di urgente necessità il tribunale può adottare, anche d'ufficio, provvedimenti temporanei nell'interesse del figlio (330, 333).

Per i provvedimenti di cui ai commi precedenti, i genitori e il minore sono assistiti da un difensore, [anche a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge] (2) (3) (4).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 157, L. 19 maggio 1975, n. 151, riforma del diritto di famiglia.

(2) Questo comma è stato aggiunto dall'art. 37, comma 3, della L. 28 marzo 2001, n. 149.

(3) Le parole fra parentesi quadrate sono state abrogate dall'art. 299 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

(4) Si veda l'art. 1 del D.L. 1° luglio 2002, n. 126, convertito, con modificazioni, nella L. 2 agosto 2002, n. 175, che così dispone:

«1. In via transitoria, fino alla emanazione di una specifica disciplina sulla difesa d'ufficio e sul patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti disciplinati dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, e comunque non oltre il 30 giugno 2003 (), ai predetti procedimenti e ai relativi giudizi di opposizione continuano ad applicarsi le disposizioni processuali vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legge 24 aprile 2001, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2001, n. 240.*

«2. In via transitoria e fino alla emanazione di nuove disposizioni che regolano i procedimenti di cui all'articolo 336 del codice civile, e comunque non oltre il 30 giugno 2003 (), ai medesimi procedimenti continuano ad applicarsi le disposizioni processuali vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legge 24 aprile 2001, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2001, n. 240».*

(*) A norma dell'art. 15 del D.L. 24 giugno 2003, n. 147, conv., con modif., nella L. 1° agosto 2003, n. 200, le disposizioni previste dal D.L. 1° luglio 2002, n. 126, conv., con modif., nella L. 2 agosto 2002, n. 175, sono prorogate al 30 giugno 2004.

Articolo 337. (1) (Vigilanza del giudice tutelare). Il giudice tutelare (344) deve vigilare sull'osservanza delle condizioni che il tribunale abbia stabilito per l'esercizio della potestà (333) e per l'amministrazione dei beni (334; 43 ss. att.).

(1) *Articolo così sostituito dall'art. 158, L. 19 maggio 1975, n. 151, riforma del diritto di famiglia.*

TITOLO IX bis.

ORDINI DI PROTEZIONE CONTRO GLI ABUSI FAMILIARI

Articolo 342 bis. (Ordini di protezione contro gli abusi familiari). Quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente, il giudice, qualora il fatto non costituisca reato perseguibile d'ufficio, su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui all'articolo 342 ter.

Articolo 342 ter. (1) (Contenuto degli ordini di protezione). Con il decreto di cui all'articolo 342 bis il giudice ordina al coniuge o convivente, che ha tenuto la condotta pregiudizievole, la cessazione della stessa condotta e dispone l'allontanamento dalla casa familiare del coniuge o del convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole prescrivendogli altresì, ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall'istante, ed in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia d'origine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, salvo che questi non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro.

Il giudice può disporre, altresì, ove occorra l'intervento dei servizi sociali del territorio o di un centro di mediazione familiare, nonché delle associazioni che abbiano come fine statutario il sostegno e l'accoglienza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi e maltrattati; il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto dei provvedimenti di cui al primo comma, rimangono prive di mezzi adeguati, fissando modalità e termini di versamento e prescrivendo, se del caso, che la somma sia versata direttamente all'avente diritto dal datore di lavoro dell'obbligato, detraendola dalla retribuzione allo stesso spettante.

Con il medesimo decreto il giudice, nei casi di cui ai precedenti commi, stabilisce la durata dell'ordine di protezione, che decorre dal giorno dell'avvenuta esecuzione dello stesso. Questa non può essere superiore a sei mesi e può essere prorogata, su istanza di parte, soltanto se ricorrano gravi motivi per il tempo strettamente necessario.

Con il medesimo decreto il giudice determina le modalità di attuazione. Ove sorgano difficoltà o contestazioni in ordine all'esecuzione, lo stesso giudice provvede con decreto ad emanare i provvedimenti più opportuni per l'attuazione, ivi compreso l'ausilio della forza pubblica e dell'ufficiale sanitario.

(1) *Si veda l'art. 6 della L. 4 aprile 2001, n. 154, che si riporta:*

«6. (Sanzione penale). 1. *Chiunque elude l'ordine di protezione previsto dall'articolo 342 ter del codice civile, ovvero un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di*

separazione personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio è punito con la pena stabilita dall'articolo 388, primo comma, del codice penale. Si applica altresì l'ultimo comma del medesimo articolo 388 del codice penale».

TITOLO X.
DELLA TUTELA E DELL'EMANCIPAZIONE.

CAPO I.
DELLA TUTELA DEI MINORI.

Articolo 343. (Apertura della tutela). Se entrambi i genitori sono morti o per altre cause (48 ss., 330) non possono esercitare la potestà dei genitori (1), si apre la tutela presso il tribunale del circondario (2) dove è la sede principale degli affari e interessi del minore (43, 354).

Se il tutore è domiciliato o trasferisce il domicilio in altro circondario (3), la tutela può essere ivi trasferita (45) con decreto del tribunale (38, 46 att.).

(1) Espressione sostituita alla originaria locuzione «patria potestà» dall'art. 146, L. 24 novembre 1981, n. 689, modifiche al sistema penale.

(2) Le parole: «la pretura del mandamento» sono state sostituite dalle parole: «il tribunale del circondario» dall'art. 139 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l'istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno 1999.

(3) La parola: «mandamento» è stata sostituita dall'attuale: «circondario» dall'art. 139 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l'istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno 1999.

Articolo 344. (1) (Funzioni del giudice tutelare). Presso ogni tribunale (2) il giudice tutelare soprintende alle tutele e alle curatele ed esercita le altre funzioni affidategli dalla legge (43 ss. att.; 739 ss. c.p.c.).

Il giudice tutelare può chiedere l'assistenza degli organi della pubblica amministrazione e di tutti gli enti i cui scopi corrispondono alle sue funzioni (43 ss. att.).

(1) Alcune funzioni di giudice tutelare sono esercitate dalle autorità consolari: si veda l'art. 34 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200, sui poteri consolari.

(2) La parola: «pretura» è stata sostituita dall'attuale: «tribunale» dall'art. 140 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l'istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno 1999.

Articolo 345. (Denunce al giudice tutelare). L'ufficiale dello stato civile, che riceve la dichiarazione di morte di una persona la quale ha lasciato figli in età minore ovvero la dichiarazione di nascita di un figlio di genitori ignoti, e il notaio, che procede alla pubblicazione di un testamento (620, 621) contenente la designazione di un tutore (348) o di un protutore (360), devono darne notizia al giudice tutelare entro dieci giorni.

Il cancelliere, entro quindici giorni dalla pubblicazione o dal deposito in cancelleria, deve dare notizia al giudice tutelare delle decisioni dalle quali derivi l'apertura di una tutela.

I parenti entro il terzo grado (76) devono denunciare al giudice tutelare il fatto da cui deriva l'apertura della tutela entro dieci giorni da quello in cui ne hanno avuto notizia. La denuncia

deve essere fatta anche dalla persona designata quale tutore (348) o protutore (360) entro dieci giorni da quello in cui ha avuto notizia della designazione.

Articolo 346. (Nomina del tutore e del protutore). Il giudice tutelare (344), appena avuta notizia del fatto da cui deriva l'apertura della tutela (345), procede alla nomina del tutore e del protutore (348, 350, 354, 360, 361, 384, 389).

Articolo 347. (1) (Tutela di più fratelli). È nominato un solo tutore (348) a più fratelli e sorelle, salvo che particolari circostanze consiglino la nomina di più tutori. Se vi è conflitto di interessi tra minori soggetti alla stessa tutela, il giudice tutelare nomina ai minori un curatore speciale (78 c.p.c.).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 160, L. 19 maggio 1975, n. 151, riforma del diritto di famiglia.

Articolo 348. (Scelta del tutore). Il giudice tutelare nomina tutore la persona designata dal genitore che ha esercitato per ultimo la potestà dei genitori (316, 330, 331) (1). La designazione può essere fatta per testamento (4243, 587), per atto pubblico (2699) o per scrittura privata autenticata (2703).

Se manca la designazione ovvero se gravi motivi si oppongono alla nomina della persona designata, la scelta del tutore avviene preferibilmente tra gli ascendenti o tra gli altri prossimi parenti (74, 77) o affini (78) del minore, i quali, in quanto sia opportuno, devono essere sentiti (424).

Il giudice, prima di procedere alla nomina del tutore, deve anche sentire il minore che abbia raggiunto l'età di anni sedici.

In ogni caso la scelta deve cadere su persona idonea all'ufficio, di ineccepibile condotta, la quale dia affidamento di educare e istruire il minore conformemente a quanto è prescritto nell'art. 147.

(Omissis) (2).

(1) Espressione sostituita alla originaria locuzione «patria potestà» dall'art. 146, L. 24 novembre 1981, n. 689, modifiche al sistema penale.

(2) Seguiva un ultimo comma, concernente la tutela dei cittadini di razza ariana, abrogato dall'art. 1, del R.D.L. 20 gennaio 1944, n. 25, riguardante i cittadini di razza ebraica, e dall'art. 3, D.L.vo Lgt. 14 settembre 1944, n. 287, provvedimenti relativi alla riforma della legislazione civile.

Articolo 349. (Giuramento del tutore). Il tutore, prima di assumere l'ufficio, presta davanti al giudice tutelare giuramento di esercitarlo con fedeltà e diligenza (353).

Articolo 350. (Incapacità all'ufficio tutelare). Non possono essere nominati tutori (407) e, se sono stati nominati, devono cessare dall'ufficio (393):

1) coloro che non hanno la libera amministrazione del proprio patrimonio;

2) coloro che sono stati esclusi dalla tutela per disposizione scritta del genitore il quale per ultimo ha esercitato la potestà dei genitori (348) (1);

3) coloro che hanno o sono per avere o dei quali gli ascendenti, i discendenti o il coniuge hanno o sono per avere col minore una lite, per effetto della quale può essere pregiudicato lo stato del minore o una parte notevole del patrimonio di lui;

4) coloro che sono incorsi nella perdita (19, 32, 34, 541, 569 c.p.) della potestà dei genitori (1) o nella decadenza (330) da essa, o sono stati rimossi da altra tutela (384);

5) il fallito che non è stato cancellato dal registro dei falliti (50, 142 l. fall.).

(1) Espressione sostituita alla originaria locuzione «patria potestà» dall'art. 146, L. 24 novembre 1981, n. 689, modifiche al sistema penale.

Articolo 351. (Dispensa dall'ufficio tutelare). Sono dispensati dall'ufficio di tutore:

- 1) (omissis) (1);
- 2) il Presidente del Consiglio dei ministri;
- 3) i membri del Sacro Collegio;
- 4) i Presidenti delle Assemblee legislative;
- 5) i Ministri Segretari di Stato.

Le persone indicate nei numeri 2, 3, 4 e 5 possono far noto al giudice tutelare che non intendono valersi della dispensa.

(1) Il n. 1) è implicitamente abrogato a seguito della caduta della monarchia; si riferiva ai Principi della famiglia reale.

Articolo 352. (Dispensa su domanda). Hanno diritto di essere dispensati su loro domanda (353) dall'assumere o dal continuare l'esercizio della tutela:

- 1) i grandi ufficiali dello Stato non compresi nell'articolo precedente (1);
- 2) gli arcivescovi, i vescovi e i ministri del culto aventi cura d'anime;
- 3) [le donne] (2);
- 4) i militari in attività di servizio;
- 5) chi ha compiuto gli anni sessantacinque;
- 6) chi ha più di tre figli minori;
- 7) chi esercita altra tutela;
- 8) chi è impedito di esercitare la tutela da infermità permanente;
- 9) chi ha missione dal Governo fuori della Repubblica o risiede per ragioni di pubblico servizio fuori della circoscrizione del tribunale dove è costituita la tutela.

(1) Si veda il R.D. 16 dicembre 1927, n. 2210, ordine delle precedenza a corte e nelle funzioni pubbliche.

(2) Numero abrogato dall'art. 161, L. 19 maggio 1975, n. 151, riforma del diritto di famiglia.

Articolo 353. (Domanda di dispensa). La domanda di dispensa per le cause indicate nell'articolo precedente deve essere presentata al giudice tutelare (344) prima della prestazione del giuramento (349), salvo che la causa di dispensa sia sopravvenuta.

Il tutore è tenuto ad assumere e a mantenere l'ufficio fino a quando la tutela non sia stata conferita ad altra persona (360).

Articolo 354. (Tutela affidata a enti di assistenza). La tutela dei minori, che non hanno nel luogo del loro domicilio parenti conosciuti o capaci di esercitare l'ufficio del tutore, può essere deferita dal giudice tutelare (344; 43 att.) a un ente di assistenza nel comune dove ha domiciliato il minore (43) o all'ospizio in cui questi è ricoverato. L'amministrazione dell'ente o dell'ospizio delega uno dei propri membri a esercitare le funzioni di tutela (402).

È tuttavia in facoltà del giudice tutelare (344) di nominare un tutore al minore quando la natura o l'entità dei beni o altre circostanze lo richiedano (346 ss. 43 att.).

Articolo 355. (Protutore). Sono applicabili al protutore le disposizioni stabilite per il tutore in questa sezione (360).

Non si nomina il protutore nei casi contemplati nel primo comma dell'art. 354.

Articolo 356. (Donazione o disposizione testamentaria a favore del minore). Chi fa una donazione (769) o dispone con testamento (587) a favore di un minore, anche se questi è soggetto alla potestà dei genitori (1), può nominargli un curatore speciale per l'amministrazione dei beni donati o lasciati (366).

Se il donante o il testatore non ha disposto altrimenti, il curatore speciale deve osservare le forme stabilite dagli articoli 374 e 375 per il compimento di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione (1572).

Si applica in ogni caso al curatore speciale l'art. 384 (78 ss. c.p.c.).

(1) Espressione sostituita alla originaria locuzione «patria potestà» dall'art. 146, L. 24 novembre 1981, n. 689, modifiche al sistema penale.

Articolo 357. (Funzioni del tutore). Il tutore ha la cura della persona del minore (45, 2048), lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i beni (362, 372, 379, 381; 46 att.).

Articolo 358. (Doveri del minore). Il minore deve rispetto e obbedienza al tutore. Egli non può abbandonare la casa o l'istituto al quale è stato destinato, senza il permesso del tutore (318).

Qualora se ne allontani senza permesso, il tutore ha diritto di richiamarlo, ricorrendo, se è necessario, al giudice tutelare (344; 43, 45 att.).

Articolo 360. (Funzioni del protutore). Il protutore (346, 355, 363, 371) rappresenta il minore nei casi in cui l'interesse di questo è in opposizione con l'interesse del tutore (3206, 380, 382, 386).

Se anche il protutore si trova in opposizione d'interessi col minore, il giudice tutelare nomina un curatore speciale (360; 78 c.p.c.).

Il protutore è tenuto a promuovere la nomina di un nuovo tutore nel caso in cui il tutore è venuto a mancare o ha abbandonato l'ufficio. Frattanto egli ha cura della persona del minore, lo rappresenta (357) e può fare tutti gli atti conservativi (669 bis ss. c.p.c.) e gli atti urgenti di amministrazione (371 ss.).

Articolo 361. (Provvedimenti urgenti). Prima che il tutore o il protutore abbia assunto le proprie funzioni, spetta al giudice tutelare (344) di dare, sia d'ufficio sia su richiesta del pubblico ministero, di un parente (74) o di un affine (78) del minore, i provvedimenti urgenti che possono occorrere per la cura del minore o per conservare e amministrare il patrimonio (3692, 370, 375). Il giudice può procedere, occorrendo, all'apposizione dei sigilli, nonostante qualsiasi dispensa (43, 45 att.; 752 c.p.c.).

Articolo 362. (Inventario). Il tutore, nei dieci giorni successivi a quello in cui ha avuto legalmente notizia della sua nomina, deve procedere all'inventario (363 ss.) dei beni del minore, nonostante qualsiasi dispensa (370; 46 att.).

L'inventario deve essere compiuto nel termine di trenta giorni, salva al giudice tutelare la facoltà di prorogare il termine se le circostanze lo esigono.

Articolo 363. (Formazione dell'inventario). L'inventario si fa col ministero del cancelliere del tribunale (1) o di un notaio a ciò delegato dal giudice tutelare (344), con l'intervento del protutore (360) e, se è possibile, anche del minore che abbia compiuto gli anni sedici, e con l'assistenza di due testimoni scelti preferibilmente fra i parenti o gli amici della famiglia (769 c.p.c.; 46 att.).

Il giudice (344) può consentire che l'inventario sia fatto senza ministero di cancelliere o di notaio, se il valore presumibile del patrimonio non eccede gli euro 7,75 (3672).

L'inventario è depositato presso il tribunale (1).

Nel verbale di deposito il tutore e il protutore ne dichiarano con giuramento la sincerità.

(1) Le parole: «della pretura» e «la pretura» sono state rispettivamente sostituite dalle seguenti: «del tribunale» e «il tribunale» dall'art. 141 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l'istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno 1999.

Articolo 364. (Contenuto dell'inventario). Nell'inventario si indicano gli immobili, i mobili (812 ss.), i crediti e i debiti e si descrivono le carte, note e scritture relative allo stato attivo e passivo del patrimonio, osservando le formalità stabilite nel codice di procedura civile (389; 769 ss. c.p.c.).

Articolo 365. (Inventario di aziende). Se nel patrimonio del minore esistono aziende commerciali (2195, 2555) o agricole (2135), si procede con le forme usate nel commercio o nell'economia agraria alla formazione dell'inventario (366) dell'azienda (2214 ss.), con l'assistenza e l'intervento delle persone indicate nell'art. 363. Questi particolari inventari sono pure depositati presso il tribunale (1) e il loro riepilogo è riportato nell'inventario generale (371 n. 3, 389).

(1) Le parole: «la pretura» sono state sostituite dalle parole: «il tribunale» dall'art. 141 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l'istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno 1999.

Articolo 366. (Beni amministrati da curatore speciale). Il tutore deve comprendere nell'inventario generale del patrimonio del minore anche i beni, la cui amministrazione è stata deferita a un curatore speciale (356; 78 c.p.c.). Se questi ha formato un inventario particolare di tali beni, deve rimetterne copia al tutore, il quale lo unirà all'inventario generale.

Il curatore deve anche comunicare al tutore copia dei conti periodici della sua amministrazione, salvo che il disponente lo abbia esonerato.

Articolo 367. (Dichiarazione di debiti o crediti del tutore). Il tutore, che ha debiti, crediti o altre ragioni verso il minore, deve esattamente dichiararli prima della chiusura dell'inventario. Il cancelliere o il notaio hanno l'obbligo di interpellarlo al riguardo (368).

Nel caso d'inventario senza opera di cancelliere o di notaio (3632), il tutore è interpellato dal giudice tutelare (344) all'atto del deposito.

In ogni caso si fa menzione dell'interpellazione e della dichiarazione del tutore nell'inventario o nel verbale di deposito (368).

Articolo 368. (Omissione della dichiarazione). Se il tutore, conoscendo il suo credito o le sue ragioni, espressamente interpellato non li ha dichiarati (367), decade da ogni suo diritto.

Qualora, sapendo di essere debitore, non abbia dichiarato fedelmente il proprio debito, può essere rimosso dalla tutela (384).

Articolo 369. (Deposito di titoli e valori). Il tutore deve depositare il denaro, i titoli di credito al portatore (2003) e gli oggetti preziosi esistenti nel patrimonio del minore presso un istituto di credito designato dal giudice tutelare (344), salvo che questi disponga diversamente per la loro custodia.

Non è tenuto a depositare le somme occorrenti per le spese urgenti di mantenimento e di educazione del minore e per le spese di amministrazione (361).

Articolo 370. (Amministrazione prima dell'inventario). Prima che sia compiuto l'inventario (362 ss.), l'amministrazione del tutore deve limitarsi agli affari che non ammettono dilazione (361).

Articolo 371. (Provvedimenti circa l'educazione e l'amministrazione). Compiuto l'inventario, il giudice tutelare (344), su proposta del tutore e sentito il protutore (360), delibera (38, 43 att.):

1) sul luogo dove il minore deve essere allevato e sul suo avviamento agli studi o all'esercizio di un'arte, mestiere o professione, sentito lo stesso minore se ha compiuto gli anni dieci, e richiesto, quando è opportuno, l'avviso dei parenti prossimi e del comitato di patronato dei minorenni;

2) sulla spesa annua occorrente per il mantenimento e l'istruzione del minore e per l'amministrazione del patrimonio, fissando i modi di impiego del reddito eccedente;

3) sulla convenienza di continuare ovvero alienare o liquidare le aziende commerciali (2195, 2555), che si trovano nel patrimonio del minore (365), e sulle relative modalità e cautele (2294).

Nel caso in cui il giudice stimi evidentemente utile per il minore la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il tutore deve domandare l'autorizzazione del tribunale (381 att.) (1). In pendenza della deliberazione del tribunale il giudice tutelare (344) può consentire l'esercizio provvisorio dell'impresa (2198; 208 trans.; 90 l. fall.).

(1) A norma dell'art. 38, primo comma, att., la competenza spetta al tribunale per i minorenni.

Articolo 372. (Investimento di capitali). I capitali del minore devono, previa autorizzazione del giudice tutelare (344; 43, 45 att.), essere dal tutore investiti:

1) in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato;

2) nell'acquisto di beni immobili posti nella Repubblica;

3) in mutui (1813) garantiti da idonea ipoteca (2808) sopra beni posti nella Repubblica, o in obbligazioni emesse da pubblici istituti autorizzati a esercitare il credito fondiario;

4) in depositi (1834) fruttiferi presso le casse postali o presso altre casse di risparmio o monti di credito su pegno. Il giudice, sentito il tutore e il protutore, può autorizzare il deposito presso altri istituti di credito, ovvero, per motivi particolari, un investimento diverso da quelli sopra indicati (43, 45 att.).

Articolo 373. (Titoli al portatore). Se nel patrimonio del minore si trovano titoli al portatore (2003), il tutore deve farli convertire in nominativi (1999, 2021), salvo che il giudice tutelare (344) disponga che siano depositati in cauta custodia (369; 45 att.).

Articolo 374. (Autorizzazione del giudice tutelare). Il tutore non può senza l'autorizzazione del giudice tutelare (344, 377; 43, 45 att.):

- 1) acquistare beni, eccettuati i mobili necessari per l'uso del minore, per l'economia domestica e per l'amministrazione del patrimonio;
- 2) riscuotere capitali, consentire alla cancellazione di ipoteche (2883, 2885) o allo svincolo di pegni (2794), assumere obbligazioni, salvo che queste riguardino le spese necessarie per il mantenimento del minore e per l'ordinaria amministrazione del suo patrimonio;
- 3) accettare eredità (471) o rinunciarvi (519 ss.), accettare donazioni (782 ss., 793 ss.) o legati (6491, 671) soggetti a pesi o a condizioni (668, 671);
- 4) fare contratti di locazione d'immobili oltre il novennio (1572) o che in ogni caso si prolunghino oltre un anno dopo il raggiungimento della maggiore età;
- 5) promuovere giudizi, salvo che si tratti di denunce di nuova opera (1171; 688 ss. c.p.c.) o di danno temuto (1172; 688 ss. c.p.c.), di azioni possessorie (1168 ss.) o di sfratto (657 ss. c.p.c.) e di azioni per riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi (669 bis ss. c.p.c.).

Articolo 375. (Autorizzazione del tribunale). Il tutore (394) non può senza l'autorizzazione del tribunale (732 c.p.c.; 38 att.):

- 1) alienare beni, eccettuati i frutti (820) e i mobili soggetti a facile deterioramento;
- 2) costituire pegni (2784) o ipoteche (2808, 2821, 2860);
- 3) procedere a divisioni o promuovere i relativi giudizi (713 ss., 1111; 784 c.p.c.);
- 4) fare compromessi (806 c.p.c.) e transazioni (1965) o accettare concordati (127, 128, 160 l. fall.).

L'autorizzazione è data su parere del giudice tutelare (344, 377; 732 c.p.c.).

Articolo 376. (Vendita di beni). Nell'autorizzare la vendita di beni (375 n.1), il tribunale determina se debba farsi all'incanto o a trattative private, fissandone in ogni caso il prezzo minimo (38, 45 att.; 733, 734 c.p.c.).

Quando nel dare l'autorizzazione il tribunale non ha stabilito il modo di erogazione o di reimpegno del prezzo, lo stabilisce il giudice tutelare (344).

Articolo 377. (Atti compiuti senza l'osservanza delle norme dei precedenti articoli). Gli atti compiuti senza osservare le norme dei precedenti articoli possono essere annullati su istanza del tutore o del minore o dei suoi eredi o aventi causa (799, 1425, 1441).

Articolo 378. (Atti vietati al tutore e al protutore). Il tutore o il protutore (360) non possono (3962), neppure all'asta pubblica (503 c.p.c.), rendersi acquirenti direttamente o per interposta persona (599) dei beni e dei diritti del minore (1471 n. 3).

Non possono prendere in locazione (1571 ss.) i beni del minore senza l'autorizzazione e le cautele fissate dal giudice tutelare (344; 43, 45 att.).

Gli atti compiuti in violazione di questi divieti possono essere annullati (1441 ss.) su istanza delle persone indicate nell'articolo precedente, ad eccezione del tutore e del protutore che li hanno compiuti (387, 388, 1425).

Il tutore e il protutore non possono neppure diventare cessionari di alcuna ragione o credito verso il minore (596, 1268).

Articolo 379. (Gratuità della tutela). L'ufficio tutelare è gratuito (381).

Il giudice tutelare (344) tuttavia, considerando l'entità del patrimonio e le difficoltà dell'amministrazione, può assegnare al tutore un'equa indennità. Può altresì, se particolari circostanze lo richiedono, sentito il protutore (360), autorizzare il tutore a farsi coadiuvare nell'amministrazione, sotto la sua personale responsabilità, da una o più persone stipendiate (43 att.).

Articolo 380. (Contabilità dell'amministrazione). Il tutore deve tenere regolare contabilità della sua amministrazione e renderne conto ogni anno al giudice tutelare (344, 385; 46 att.).

Il giudice può sottoporre il conto annuale all'esame del protutore (360) e di qualche prossimo parente (74 ss.) o affine del minore (78).

Articolo 381. (Cauzione). Il giudice tutelare, tenuto conto della particolare natura ed entità del patrimonio, può imporre al tutore di prestare una cauzione, determinandone l'ammontare e le modalità (357).

Egli può anche liberare il tutore in tutto o in parte dalla cauzione che avesse prestata.

Articolo 382. (Responsabilità del tutore e del protutore). Il tutore deve amministrare il patrimonio del minore con la diligenza del buon padre di famiglia (384, 1176). Egli risponde verso il minore di ogni danno a lui cagionato violando i propri doveri (357).

Nella stessa responsabilità incorre il protutore (360) per ciò che riguarda i doveri del proprio ufficio (2941 n. 3).

Articolo 383. (Esonero dall'ufficio). Il giudice tutelare (344) può sempre esonerare il tutore dall'ufficio (43 att.), qualora l'esercizio di esso sia al tutore soverchiamente gravoso e vi sia altra persona atta a sostituirlo (352).

Articolo 384. (Rimozione e sospensione del tutore). Il giudice tutelare (344) può rimuovere dall'ufficio (3682) il tutore che si sia reso colpevole di negligenza (382) o abbia abusato dei suoi poteri, o si sia dimostrato inetto all'adempimento di essi, o sia divenuto immeritevole dell'ufficio per atti anche estranei alla tutela, ovvero sia divenuto insolvente (350 nn. 4 e 5, 368, 402).

Il giudice non può rimuovere il tutore se non dopo averlo sentito o citato; può tuttavia sospendere dall'esercizio della tutela nei casi che non ammettono dilazione (43 att.).

Articolo 385. (Conto finale). Il tutore che cessa dalle funzioni (383, 384) deve fare subito la consegna dei beni e deve presentare nel termine di due mesi il conto finale dell'amministrazione al giudice tutelare. Questi può concedere una proroga (263 c.p.c.; 46 att.).

Articolo 386. (Approvazione del conto). Il giudice tutelare invita il protutore (360), il minore divenuto maggiore o emancipato (390 ss.), ovvero, secondo le circostanze, il nuovo rappresentante legale a esaminare il conto e a presentare le loro osservazioni (388).

Se non vi sono osservazioni, il giudice che non trova nel conto irregolarità o lacune lo approva (295); in caso contrario nega l'approvazione.

Qualora il conto non sia stato presentato o sia impugnata la decisione del giudice tutelare, provvede l'autorità giudiziaria nel contraddittorio degli interessati (389; 38, 43, 45 att.).

Articolo 387. (Prescrizione delle azioni relative alla tutela). Le azioni del minore contro il tutore e quelle del tutore contro il minore relative alla tutela si prescrivono (2941 n. 3, 2946) in cinque anni dal compimento della maggiore età (2) o dalla morte del minore. Se il tutore ha cessato dall'ufficio e ha presentato il conto prima della maggiore età o della morte del minore, il termine decorre dalla data del provvedimento col quale il giudice tutelare pronunzia sul conto stesso.

Le disposizioni di quest'articolo non si applicano all'azione per il pagamento del residuo che risulta dal conto definitivo (2946).

Articolo 388. (Divieto di convenzioni prima dell'approvazione del conto). Nessuna convenzione tra il tutore e il minore divenuto maggiore può aver luogo prima dell'approvazione del conto (386) della tutela (295, 596, 779).

La convenzione può essere annullata su istanza del minore o dei suoi eredi o aventi causa (378, 1425, 1441 ss.).

Articolo 389. (Registro delle tutele). Nel registro delle tutele (47, 48 att.), istituito presso ogni giudice tutelare (344), sono iscritti a cura del cancelliere l'apertura e la chiusura della tutela, la nomina, l'esonero e la rimozione del tutore e del protutore, le risultanze degli inventari (363, 365) e dei rendiconti (385) e tutti i provvedimenti che portano modificazione nello stato personale o patrimoniale del minore.

Dell'apertura e della chiusura della tutela il cancelliere dà comunicazione entro dieci giorni all'ufficiale dello stato civile per l'annotazione in margine all'atto di nascita del minore (1).

(1) Si veda l'art. 49 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, ordinamento dello stato civile, in vigore dal 1° marzo 2001.

TITOLO XI.

DELL'AFFILIAZIONE E DELL'AFFIDAMENTO

Articolo 400. (Norme regolatrici dell'assistenza dei minori). L'assistenza dei minori è regolata, oltre che dalle leggi speciali, dalle norme del presente titolo (31 Cost.; 3442; 46 att.).

Articolo 401. (Limiti di applicazione delle norme). Le disposizioni del presente titolo si applicano anche ai minori che sono figli di genitori non conosciuti, ovvero figli naturali riconosciuti (254) dalla sola madre (258) che si trovi nell'impossibilità di provvedere al loro allevamento (1).

Le stesse disposizioni si applicano ai minori ricoverati in un istituto di pubblica assistenza o assistiti da questo per il mantenimento, l'educazione o la rieducazione, ovvero in istato di abbandono materiale o morale.

(1) *Comma così sostituito dall'art. 8, L. 8 marzo 1975, n. 39, attribuzione della maggiore età.*

Articolo 402. (Poteri tutelari spettanti agli istituti di assistenza). L'istituto di pubblica assistenza esercita i poteri tutelari sul minore ricoverato o assistito, secondo le norme del titolo X, capo I di questo libro (343 ss.), fino a quando non si provveda alla nomina di un tutore (348), e in tutti i casi nei quali l'esercizio della potestà dei genitori (1) o della tutela sia impedito (317, 330, 384). Resta salva la facoltà del giudice tutelare di deferire la tutela all'ente di assistenza o all'ospizio, ovvero di nominare un tutore a norma dell'art. 354.

Nel caso in cui il genitore riprende l'esercizio della potestà (1), l'istituto deve chiedere al giudice tutelare di fissare eventualmente limiti o condizioni a tale esercizio (332, 3381, 406 2, 411).

(1) *Espressione così sostituita alla originaria locuzione «patria potestà» dall'art. 146, L. 24 novembre 1981, n. 689, modifiche al sistema penale.*

Articolo 403. (Intervento della pubblica autorità a favore dei minori). Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere alla educazione di lui, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione.

LIBRO IV TITOLO IX

Articolo 2047. *Danno cagionato dall'incapace*

In caso di danno cagionato da persona incapace d'intendere o di volere (Cod. Pen. 85 e seguenti), il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

Nel caso in cui il danneggiato non abbia potuto ottenere il risarcimento da chi è tenuto alla sorveglianza, il giudice, in considerazione delle condizioni economiche delle parti, può condannare l'autore del danno a un'equa indennità.

Articolo 2048. *Responsabilità dei genitori; dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte*

Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati (314 e ss., 301, 390 e ss.) o delle persone soggette alla tutela (343 e ss., 414 e ss.) che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante.

I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti (2130 e seguenti) nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.

Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non avere potuto impedire il fatto.

LEGGE 4 MAGGIO 1983 N. 184,

DIRITTO DEL MINORE A UNA FAMIGLIA

Come modificata dalla legge 476/98 e dalla legge 149/2001

(estratti)

TITOLO I.

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1. (1) 1. Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia.

2. Le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia. A tale fine a favore della famiglia sono disposti interventi di sostegno e di aiuto.

3. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, sostengono con idonei interventi, nel rispetto della loro autonomia e dei limiti delle risorse finanziarie disponibili, i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l'abbandono e di consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia. Essi promuovono altresì iniziative di formazione dell'opinione pubblica sull'affidamento e l'adozione e di sostegno all'attività delle comunità di tipo familiare, organizzano corsi di preparazione ed aggiornamento professionale degli operatori sociali nonché incontri di formazione e preparazione per le famiglie e le persone che intendono avere in affidamento o in adozione minori. I medesimi enti possono stipulare convenzioni con enti o associazioni senza fini di lucro che operano nel campo della tutela dei minori e delle famiglie per la realizzazione delle attività di cui al presente comma.

4. Quando la famiglia non è in grado di provvedere alla crescita e all'educazione del minore, si applicano gli istituti di cui alla presente legge.

5. Il diritto del minore a vivere, crescere ed essere educato nell'ambito di una famiglia è assicurato senza distinzione di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione e nel rispetto della identità culturale del minore e comunque non in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento.

(1) Questo articolo è stato così sostituito dall'art. 1, comma 3, della L. 28 marzo 2001, n. 149.

(1) Questa rubrica è stata introdotta dall'art. 2, comma 1, della L. 28 marzo 2001, n. 149.

TITOLO I bis.

DELL'AFFIDAMENTO DEL MINORE

Articolo 2. (1) 1. Il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto disposti ai sensi dell'articolo 1, è affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurarli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno.

2. Ove non sia possibile l'affidamento nei termini di cui al comma 1, è consentito l'inserimento del minore in una comunità di tipo familiare o, in mancanza, in un istituto di assistenza pubblico o privato, che abbia sede preferibilmente nel luogo più vicino a quello in cui stabilmente

risiede il nucleo familiare di provenienza. Per i minori di età inferiore a sei anni l'inserimento può avvenire solo presso una comunità di tipo familiare.

3. In caso di necessità e urgenza l'affidamento può essere disposto anche senza porre in essere gli interventi di cui all'articolo 1, commi 2 e 3.

4. Il ricovero in istituto deve essere superato entro il 31 dicembre 2006 mediante affidamento ad una famiglia e, ove ciò non sia possibile, mediante inserimento in comunità di tipo familiare caratterizzate da organizzazione e da rapporti interpersonali analoghi a quelli di una famiglia.

5. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze sulla base di criteri stabiliti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definiscono gli standard minimi dei servizi e dell'assistenza che devono essere forniti dalle comunità di tipo familiare e dagli istituti e verificano periodicamente il rispetto dei medesimi.

(1) Questo articolo è stato così sostituito dall'art. 2, comma 2, della L. 28 marzo 2001, n. 149.

Articolo 3. (1) 1. I legali rappresentanti delle comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici o privati esercitano i poteri tutelari sul minore affidato, secondo le norme del capo I del titolo X del libro primo del codice civile, fino a quando non si provveda alla nomina di un tutore in tutti i casi nei quali l'esercizio della potestà dei genitori o della tutela sia impedito.

2. Nei casi previsti dal comma 1, entro trenta giorni dall'accoglienza del minore, i legali rappresentanti devono proporre istanza per la nomina del tutore. Gli stessi e coloro che prestano anche gratuitamente la propria attività a favore delle comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici o privati non possono essere chiamati a tale incarico.

3. Nel caso in cui i genitori riprendano l'esercizio della potestà, le comunità di tipo familiare e gli istituti di assistenza pubblici o privati chiedono al giudice tutelare di fissare eventuali limiti o condizioni a tale esercizio.

(1) Questo articolo è stato così sostituito dall'art. 3 della L. 28 marzo 2001, n. 149.

Articolo 4. (1) 1. L'affidamento familiare è disposto dal servizio sociale locale, previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la potestà, ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento. Il giudice tutelare del luogo ove si trova il minore rende esecutivo il provvedimento con decreto.

2. Ove manchi l'assenso dei genitori esercenti la potestà o del tutore, provvede il tribunale per i minorenni. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.

3. Nel provvedimento di affidamento familiare devono essere indicate specificamente le motivazioni di esso, nonché i tempi e i modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario, e le modalità attraverso le quali i genitori e gli altri componenti il nucleo familiare possono mantenere i rapporti con il minore. Deve altresì essere indicato il servizio sociale locale cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza, nonché la vigilanza durante l'affidamento con l'obbligo di tenere costantemente informati il giudice tutelare o il tribunale per i minorenni, a seconda che si tratti di provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 o 2. Il servizio sociale locale cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza, nonché la vigilanza durante l'affidamento, deve riferire senza indugio al giudice tutelare o al tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova, a seconda che si tratti di

provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 e 2, ogni evento di particolare rilevanza ed è tenuto a presentare una relazione semestrale sull'andamento del programma di assistenza, sulla sua presumibile ulteriore durata e sull'evoluzione delle condizioni di difficoltà del nucleo familiare di provenienza.

4. Nel provvedimento di cui al comma 3, deve inoltre essere indicato il periodo di presumibile durata dell'affidamento che deve essere rapportabile al complesso di interventi volti al recupero della famiglia d'origine. Tale periodo non può superare la durata di ventiquattro mesi ed è prorogabile, dal tribunale per i minorenni, qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore.

5. L'affidamento familiare cessa con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, valutato l'interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia d'origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore.

6. Il giudice tutelare, trascorso il periodo di durata previsto, ovvero intervenute le circostanze di cui al comma 5, sentiti il servizio sociale locale interessato ed il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, richiede, se necessario, al competente tribunale per i minorenni l'adozione di ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche nel caso di minori inseriti presso una comunità di tipo familiare o un istituto di assistenza pubblico o privato.

(1) Questo articolo è stato così sostituito dall'art. 4 della L. 28 marzo 2001, n. 149.

Articolo 5. (1) 1. L'affidatario deve accogliere presso di sé il minore e provvedere al suo mantenimento e alla sua educazione e istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori per i quali non vi sia stata pronuncia ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile, o del tutore, ed osservando le prescrizioni stabilite dall'autorità affidante. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 316 del codice civile. In ogni caso l'affidatario esercita i poteri connessi con la potestà parentale in relazione agli ordinari rapporti con la istituzione scolastica e con le autorità sanitarie. L'affidatario deve essere sentito nei procedimenti civili in materia di potestà, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato.

2. Il servizio sociale, nell'ambito delle proprie competenze, su disposizione del giudice ovvero secondo le necessità del caso, svolge opera di sostegno educativo e psicologico, agevola i rapporti con la famiglia di provenienza ed il rientro nella stessa del minore secondo le modalità più idonee, avvalendosi anche delle competenze professionali delle altre strutture del territorio e dell'opera delle associazioni familiari eventualmente indicate dagli affidatari.

3. Le norme di cui ai commi 1 e 2 si applicano, in quanto compatibili, nel caso di minori ospitati presso una comunità di tipo familiare o che si trovino presso un istituto di assistenza pubblico o privato.

4. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci, intervengono con misure di sostegno e di aiuto economico in favore della famiglia affidataria.

(1) Questo articolo è stato così sostituito dall'art. 5 della L. 28 marzo 2001, n. 149.

DECRETO LEGISLATIVO 286/1998.

TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA DISCIPLINA DELL'IMMIGRAZIONE E NORME SULLA CONDIZIONE DELLO STRANIERO

(Testo in vigore come modificato da:- Decreto Legislativo n. 380/98 - Decreto Legislativo n. 113/99 - Decreto legge n. 51/02 convertito in Legge n. 106/02 - Legge n. 189/02).

(Estratti)

(...)

Articolo 18 - Soggiorno per motivi di protezione sociale

1. Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, o di quelli previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, ovvero nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, siano accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno straniero, ed emergano concreti pericoli per la sua incolumità, per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di un'associazione dedita ad uno dei predetti delitti o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, anche su proposta del Procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autorità, rilascia uno speciale permesso di soggiorno per consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza ed ai condizionamenti dell'organizzazione criminale e di partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale.

2. Con la proposta o il parere di cui al comma 1, sono comunicati al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla gravità ed attualità del pericolo ed alla rilevanza del contributo offerto dallo straniero per l'efficace contrasto dell'organizzazione criminale ovvero per la individuazione o cattura dei responsabili dei delitti indicati nello stesso comma. Le modalità di partecipazione al programma di assistenza ed integrazione sociale sono comunicate al Sindaco.

3. Con il regolamento di attuazione sono stabilite le disposizioni occorrenti per l'affidamento della realizzazione del programma a soggetti diversi da quelli istituzionalmente preposti ai servizi sociali dell'ente locale, e per l'espletamento dei relativi controlli. Con lo stesso regolamento sono individuati i requisiti idonei a garantire la competenza e la capacità di favorire l'assistenza e l'integrazione sociale, nonché la disponibilità di adeguate strutture organizzative dei soggetti predetti.

4. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno, o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia. Esso è revocato in caso di interruzione del programma o di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalate dal procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dal servizio sociale dell'ente locale, o comunque accertate dal questore, ovvero quando vengono meno le altre condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.

5. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio, nonché l'iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato, fatti salvi i requisiti minimi di età. Qualora, alla scadenza del permesso di soggiorno, l'interessato risulti avere in corso un rapporto di lavoro, il permesso può essere ulteriormente prorogato o rinnovato per la durata del rapporto medesimo o, se questo e a

tempo indeterminato, con le modalità stabilite per tale motivo di soggiorno. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo può essere altresì convertito in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi.

6. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo può essere altresì rilasciato, all'atto delle dimissioni dall'istituto di pena, anche su proposta del procuratore della Repubblica o del giudice di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni, allo straniero che ha terminato l'espiazione di una pena detentiva, inflitta per reati commessi durante la minore età, e ha dato prova concreta di partecipazione a un programma di assistenza e integrazione sociale.

7. L'onere derivante dal presente articolo è valutato in lire a miliardi per l'anno 1997 e in lire 10 miliardi annui a decorrere dall'anno 1998

Articolo 19 - Divieti di espulsione e di respingimento

1. In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinvio verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.

2. Non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1, nei confronti:

a) degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi;

b) degli stranieri in possesso della carta di soggiorno, salvo il disposto dell'articolo 9;

c) degli stranieri conviventi con parenti entro il quarto grado o con il coniuge, di nazionalità italiana;

d) delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono.

(...)

Articolo 31 - Disposizioni a favore dei minori

1. Il figlio minore dello straniero con questi convivente e regolarmente soggiornante è iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno di uno o di entrambi i genitori fino al compimento del quattordicesimo anno di età e segue la condizione giuridica del genitore con il quale convive, ovvero la più favorevole tra quelle dei genitori con cui convive. Fino al medesimo limite di età il minore che risulta affidato ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno dello straniero al quale è affidato e segue la condizione giuridica di quest'ultimo, se più favorevole. L'assenza occasionale e temporanea dal territorio dello Stato non esclude il requisito della convivenza e il rinnovo dell'iscrizione.

2. Al compimento del quattordicesimo anno di età al minore iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno del genitore ovvero dello straniero affidatario è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino al compimento della maggiore età, ovvero una carta di soggiorno.

3. Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni del presente testo unico. L'autorizzazione è revocata

quando vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificavano il rilascio o per attività del familiare incompatibili con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia. I provvedimenti sono comunicati alla rappresentanza diplomatica o consolare e al questore per gli adempimenti di rispettiva competenza.

4. Qualora ai sensi del presente testo unico debba essere disposta l'espulsione di un minore straniero il provvedimento è adottato, su richiesta dei questore, dal Tribunale per i minorenni.

Articolo 32 - Disposizioni concernenti minori affidati al compimento della maggiore età

1. Al compimento della maggiore età, allo straniero nei cui confronti sono state applicate le disposizioni di cui all'articolo 31, commi 1 e 2, e ai minori comunque affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983 n. 184, può essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo per esigenze sanitarie o di cura. Il permesso di soggiorno per accesso al lavoro prescinde dal possesso dei requisiti di cui all'articolo 23.

1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 può essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo, al compimento della maggiore età, sempreché non sia intervenuta una decisione del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33, ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

1-ter. L'ente gestore dei progetti deve garantire e provare con idonea documentazione, al momento del compimento della maggiore età del minore straniero di cui al comma 1-bis, che l'interessato si trova sul territorio nazionale da non meno di tre anni, che ha seguito il progetto per non meno di due anni, ha la disponibilità di un alloggio e frequenta corsi di studio ovvero svolge attività lavorativa retribuita nelle forme e con le modalità previste dalla legge italiana, ovvero è in possesso di contratto di lavoro anche se non ancora iniziato.

1-quater. Il numero dei permessi di soggiorno rilasciati ai sensi del presente articolo è portato in detrazione dalle quote di ingresso definite annualmente nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4

Articolo 33 - Comitato per i minori stranieri

1. Al fine di vigilare sulle modalità di soggiorno dei minori stranieri temporaneamente ammessi sul territorio dello Stato e di coordinare le attività delle amministrazioni interessate è istituito, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, un Comitato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri composto da rappresentanti dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno e di grazia e giustizia, del Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché da due rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), da un rappresentante dell'Unione province d'Italia (UPI) e da due rappresentanti di organizzazioni maggiormente rappresentative operanti nel settore dei problemi della famiglia.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro da lui delegato, sentiti i Ministri degli affari esteri, dell'interno e di grazia e giustizia, sono definiti i compiti del Comitato di cui al comma 1, concernenti la tutela dei diritti dei minori stranieri in conformità alle previsioni della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176. In particolare sono stabilite:

a) le regole e le modalità per l'ingresso ed il soggiorno nel territorio dello Stato dei minori stranieri in età superiore a sei anni, che entrano in Italia nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea promossi da enti, associazioni o famiglie italiane, nonché per l'affidamento temporaneo e per il rimpatrio dei medesimi;

b) le modalità di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati presenti nel territorio dello Stato, nell'ambito delle attività dei servizi sociali degli enti locali e i compiti di impulso e di raccordo del Comitato di cui al comma 1 con le amministrazioni interessate ai fini dell'accoglienza, del rimpatrio assistito e del ricongiungimento del minore con la sua famiglia nel Paese d'origine o in un Paese terzo.

2-bis. Il provvedimento di rimpatrio del minore straniero non accompagnato per le finalità di cui al comma 2, è adottato dal Comitato di cui al comma 1. Nel caso risulti instaurato nei confronti dello stesso minore un procedimento giurisdizionale, l'autorità giudiziaria rilascia il nulla osta, salvo che sussistano inderogabili esigenze processuali.

3. Il Comitato si avvale, per l'espletamento delle attività di competenza, del personale e dei mezzi in dotazione al Dipartimento degli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ha sede presso il Dipartimento medesimo.

(...)

Articolo 35 - Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale

1. Per le prestazioni sanitarie erogate ai cittadini stranieri non iscritti al servizio sanitario nazionale devono essere corrisposte, dai soggetti tenuti al pagamento di tali prestazioni, le tariffe determinate dalle regioni e province autonome ai sensi dell'articolo 8, commi 5 e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

2. Restano salve le norme che disciplinano l'assistenza sanitaria ai cittadini stranieri in Italia in base a trattati e accordi internazionali bilaterali o multilaterali di reciprocità reciprocità sottoscritti dall'Italia.

3. Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva. Sono, in particolare garantiti:

a) la tutela sociale della gravidanza e della maternità, a parità di trattamento con le cittadine italiane, ai sensi delle leggi 29 luglio 1975, n. 405, e 22 maggio 1978, n. 194, e del decreto del Ministro della sanità 6 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1995, a parità di trattamento con i cittadini italiani;

b) la tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176;

c) le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni;

d) gli interventi di profilassi internazionale;

e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai.

4. Le prestazioni di cui al comma 3 sono erogate senza oneri a carico dei richiedenti qualora privi di risorse economiche sufficienti, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa a parità con i cittadini italiani.

5. L'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione all'autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano.

6. Fermo restando il finanziamento delle prestazioni ospedaliere urgenti o comunque essenziali a carico del Ministero dell'interno, agli oneri recati dalle rimanenti prestazioni contemplate nel comma 3, nei confronti degli stranieri privi di risorse economiche sufficienti, si provvede nell'ambito delle disponibilità del Fondo sanitario nazionale, con corrispondente riduzione dei programmi riferiti agli interventi di emergenza.

(...)

Articolo 38 - Istruzione degli stranieri. Educazione interculturale

1. I minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti all'obbligo scolastico: ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all'istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità scolastica.

2. L'effettività del diritto allo studio è garantita dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali anche mediante l'attivazione di appositi corsi ed iniziative per l'apprendimento della lingua italiana.

3. La comunità scolastica accoglie le differenze linguistiche e culturali come valore da porre a fondamento del rispetto reciproco, dello scambio tra le culture e della tolleranza; a tale fine promuove e favorisce iniziative volte alla accoglienza, alla tutela della cultura e della lingua d'origine e alla realizzazione di attività interculturali comuni.

4. Le iniziative e le attività di cui al comma 3 sono realizzate sulla base di una rilevazione dei bisogni locali e di una programmazione territoriale integrata, anche in convenzione con le associazioni degli stranieri, con le rappresentanze diplomatiche o consolari dei Paesi di appartenenza e con le organizzazioni di volontariato.

5. Le istituzioni scolastiche, nel quadro di una programmazione territoriale degli interventi, anche sulla base di convenzioni con le Regioni e gli enti locali, promuovono:

a) l'accoglienza degli stranieri adulti regolarmente soggiornanti mediante l'attivazione di corsi di alfabetizzazione nelle scuole elementari e medie;

b) la realizzazione di un'offerta culturale valida per gli stranieri adulti regolarmente soggiornanti che intendano conseguire il titolo di studio della scuola dell'obbligo;

c) la predisposizione di percorsi integrativi degli studi sostenuti nel paese di provenienza al fine del conseguimento del titolo dell'obbligo o del diploma di scuola secondaria superiore;

d) la realizzazione ed attuazione di corsi di lingua italiana;

e) la realizzazione di corsi di formazione anche nel quadro di accordi di collaborazione internazionale in vigore per l'Italia.

6. Le regioni, anche attraverso altri enti locali, promuovono programmi culturali per i diversi gruppi nazionali, anche mediante corsi effettuati presso le scuole superiori o istituti universitari. Analogamente a quanto disposto per i figli dei lavoratori comunitari e per i figli degli emigrati italiani che tornano in Italia, sono attuati specifici insegnamenti integrativi, nella lingua e cultura di origine.

7. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni di attuazione del presente capo, con specifica indicazione:

a) delle modalità di realizzazione di specifici progetti nazionali e locali, con particolare riferimento all'attivazione di corsi intensivi di lingua italiana nonché dei corsi di formazione ed aggiornamento del personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado e dei criteri per l'adattamento dei programmi di insegnamento;

- b) dei criteri per il riconoscimento dei titoli di studio e degli studi effettuati nei paesi di provenienza ai fini dell'inserimento scolastico, nonché dei criteri e delle modalità di comunicazione con le famiglie degli alunni stranieri, anche con l'ausilio di mediatori culturali qualificati;
- c) dei criteri per l'iscrizione e l'inserimento nelle classi degli stranieri provenienti dall'estero, per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi e per l'attivazione di specifiche attività di sostegno linguistico;
- d) dei criteri per la stipula delle convenzioni di cui ai commi 4 e 5.

DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI

Adottata e proclamata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con risoluzione 217A (III) del 10 dicembre 1948.

Preambolo

Considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo;

Considerato che il disconoscimento e il disprezzo dei diritti umani hanno portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza dell'umanità, e che l'avvento di un mondo in cui gli esseri umani godano della libertà di parola e di credo e della libertà dal timore e dal bisogno è stato proclamato come la più alta aspirazione dell'uomo;

Considerato che è indispensabile che i diritti umani siano protetti da norme giuridiche, se si vuole evitare che l'uomo sia costretto a ricorrere, come ultima istanza, alla ribellione contro la tirannia e l'oppressione;

Considerato che è indispensabile promuovere lo sviluppo di rapporti amichevoli tra le Nazioni;

Considerato che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato nello Statuto la loro fede nei diritti umani fondamentali, nella dignità e nel valore della persona umana, nell'uguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna, ed hanno deciso di promuovere il progresso sociale e un miglior tenore di vita in una maggiore libertà;

Considerato che gli Stati membri si sono impegnati a perseguire, in cooperazione con le Nazioni Unite, il rispetto e l'osservanza universale dei diritti umani e delle libertà fondamentali;

Considerato che una concezione comune di questi diritti e di questa libertà è della massima importanza per la piena realizzazione di questi impegni;

L'Assemblea Generale proclama

la presente dichiarazione universale dei diritti umani come ideale comune da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le Nazioni, al fine che ogni individuo ed ogni organo della società, avendo costantemente presente questa Dichiarazione, si sforzi di promuovere, con l'insegnamento e l'educazione, il rispetto di questi diritti e di queste libertà e di garantirne, mediante misure

progressive di carattere nazionale e internazionale, l'universale ed effettivo riconoscimento e rispetto tanto fra i popoli degli stessi Stati membri, quanto fra quelli dei territori sottoposti alla loro giurisdizione.

Articolo 1

Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.

Articolo 2

Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione. Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o internazionale del paese o del territorio cui una persona appartiene, sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi limitazione di sovranità.

Articolo 3

Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona.

Articolo 4

Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; la schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma.

Articolo 5

Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizione crudeli, inumani o degradanti.

Articolo 6

Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica.

Articolo 7

Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad una eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione.

Articolo 8

Ogni individuo ha diritto ad un'effettiva possibilità di ricorso a competenti tribunali contro atti che violino i diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla costituzione o dalla legge.

Articolo 9

Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato.

Articolo 10

Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad una equa e pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente e imparziale, al fine della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri, nonché della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.

Articolo 11

1. Ogni individuo accusato di un reato è presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente in un pubblico processo nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie necessarie per la sua difesa.
2. Nessun individuo sarà condannato per un comportamento commissivo od omissivo che, al momento in cui sia stato perpetuato, non costituisca reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale. Non potrà del pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso.

Articolo 12

Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesione del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni.

Articolo 13

1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato.
2. Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio paese.

Articolo 14

1. Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni.
2. Questo diritto non potrà essere invocato qualora l'individuo sia realmente ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite.

Articolo 15

1. Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza.
2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza, né del diritto di mutare cittadinanza.

Articolo 16

1. Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all'atto del suo scioglimento.
2. Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi.
3. La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato.

Articolo 17

1. Ogni individuo ha il diritto ad avere una proprietà sua personale o in comune con altri.
2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua proprietà.

Articolo 18

Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti.

Articolo 19

Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.

Articolo 20

1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica.
2. Nessuno può essere costretto a far parte di un'associazione.

Articolo 21

1. Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del proprio paese, sia direttamente, sia attraverso rappresentanti liberamente scelti.
2. Ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di eguaglianza ai pubblici impieghi del proprio paese.
3. La volontà popolare è il fondamento dell'autorità del governo; tale volontà deve essere espressa attraverso periodiche e veritiere elezioni, effettuate a suffragio universale ed eguale, ed a voto segreto, o secondo una procedura equivalente di libera votazione.

Articolo 22

Ogni individuo, in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale, nonché alla realizzazione attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale ed in rapporto con l'organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla sua dignità ed al libero sviluppo della sua personalità.

Articolo 23

1. Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell'impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione.
2. Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale retribuzione per eguale lavoro.
3. Ogni individuo che lavora ha diritto ad una remunerazione equa e soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia una esistenza conforme alla dignità umana ed integrata, se necessario, da altri mezzi di protezione sociale.
4. Ogni individuo ha diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.

Articolo 24

Ogni individuo ha diritto al riposo ed allo svago, comprendendo in ciò una ragionevole limitazione delle ore di lavoro e ferie periodiche retribuite.

Articolo 25

1. Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione, e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari; ed ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia o in altro caso di perdita di mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà.
2. La maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza. Tutti i bambini, nati nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della stessa protezione sociale.

Articolo 26

1. Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L'istruzione elementare deve essere obbligatoria. L'istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata di tutti e l'istruzione superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del merito.
2. L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l'amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l'opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.

3. I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli.

Articolo 27

1. Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici.

2. Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore.

Articolo 28

Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale nel quale i diritti e le libertà enunciati in questa Dichiarazione possano essere pienamente realizzati.

Articolo 29

1. 1 Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità, nella quale soltanto è possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalità.

2. Nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per assicurare il riconoscimento e il rispetto dei diritti e delle libertà degli altri e per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell'ordine pubblico e del benessere generale in una società democratica.

3. Questi diritti e queste libertà non possono in nessun caso essere esercitati in contrasto con i fini e principi delle Nazioni Unite.

Articolo 30

Nulla nella presente Dichiarazione può essere interpretato nel senso di implicare un diritto di un qualsiasi Stato, gruppo o persona di esercitare un'attività o di compiere un atto mirante alla distruzione di alcuno dei diritti e delle libertà in essa enunciati.

LEGGE 20 MARZO 2003, N. 77

“RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE EUROPEA SULL’ESERCIZIO DEI DIRITTI DEI FANCIULLI”

Articolo 1

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996.

Articolo 2

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 21, paragrafo 3, della Convenzione stessa.

Articolo 3

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 314.210 euro annui a decorrere dal 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 4

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

CONVENZIONE EUROPEA SULL'ESERCIZIO DEI DIRITTI DEI MINORI

Adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996. ETS n. 160.

Entrata in vigore il 1° luglio 2000. Stati parti al novembre 2005: 9 (Repubblica Ceca, Germania, Grecia, Italia, Lettonia, Macedonia (ex Repubblica Iugoslava di), Polonia, Slovenia, Turchia).

Preambolo

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e gli altri Stati, firmatari della presente Convenzione,

Considerando che scopo del Consiglio d'Europa è realizzare una unione più stretta fra i suoi membri;

Tenendo conto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e in particolare dell'articolo 4, che esige che gli Stati contraenti adottino tutte le misure legislative, amministrative ed altre necessarie ad applicare i diritti riconosciuti nella suddetta Convenzione;

Prendendo atto del contenuto della Raccomandazione 1121 (1990) dell'Assemblea parlamentare, relativa ai diritti dei minori;

Convinti che i diritti e gli interessi superiori dei minori debbano essere promossi e che a tal fine i minori dovrebbero avere la possibilità di esercitare i propri diritti, in particolare nelle procedure in materia di famiglia che li riguardano;

Riconoscendo che i minori dovrebbero ricevere informazioni pertinenti, affinché i loro diritti e i loro interessi superiori possano essere promossi e affinché la loro opinione sia presa in debita considerazione;

Riconoscendo l'importanza del ruolo dei genitori nella tutela e la promozione dei diritti e

degli interessi superiori dei figli e ritenendo che anche gli Stati dovrebbero, ove occorra, interessarsene;

Considerando, tuttavia, che in caso di conflitto è opportuno che le famiglie cerchino di trovare un accordo prima di portare il caso avanti ad un'autorità giudiziaria,

Hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I – Campo di applicazione e oggetto della Convenzione e definizioni

Articolo 1 - Campo di applicazione e oggetto della Convenzione

1. La presente Convenzione si applica ai minori che non hanno raggiunto l'età di 18 anni.
2. Oggetto della presente Convenzione è promuovere, nell'interesse superiore dei minori, i loro diritti, concedere loro diritti azionabili e facilitarne l'esercizio facendo in modo che possano, essi stessi o tramite altre persone od organi, essere informati e autorizzati a partecipare ai procedimenti che li riguardano dinanzi ad un'autorità giudiziaria.
3. I procedimenti che interessano i minori dinanzi ad un'autorità giudiziaria sono i procedimenti in materia di famiglia, in particolare quelli relativi all'esercizio delle responsabilità genitoriali, trattandosi soprattutto di residenza e di diritto di visita nei confronti dei minori.
4. Ogni Stato deve, all'atto della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, designare, con dichiarazione indiretta al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, almeno tre categorie di controversie in materia di famiglia dinanzi ad un'autorità giudiziaria alle quali la presente Convenzione intende applicarsi.
5. Ogni Parte può, con dichiarazione aggiuntiva, completare la lista delle categorie di controversie in materia di famiglia alle quali la presente Convenzione intende applicarsi o fornire ogni informazione relativa all'applicazione degli articoli 5, 9 paragrafo 2, 10 paragrafo 2, e 11.
6. La presente Convenzione non impedisce alle Parti di applicare norme più favorevoli alla promozione e all'esercizio dei diritti dei minori.

Articolo 2 – Definizioni

Ai fini della presente Convenzione, si intende per:

- a) "autorità giudiziaria", un tribunale o un'autorità amministrativa avente delle competenze equivalenti;
- b) "detentori delle responsabilità genitoriali", i genitori e altre persone od organi abilitati ad esercitare tutta o parte delle responsabilità genitoriali;
- c) "rappresentante", una persona, come un avvocato, o un organo designato ad agire presso un'autorità giudiziaria a nome di un minore;
- d) "informazioni pertinenti", le informazioni appropriate, in considerazione dell'età e della capacità di discernimento del minore, che gli saranno fornite al fine di permettergli di esercitare pienamente i propri diritti, a meno che la comunicazione di tali informazioni non pregiudichi il suo benessere.

Capitolo II – Misure di ordine procedurale per promuovere l'esercizio dei diritti dei minori

A. Diritti azionabili da parte di un minore

Articolo 3 - Diritto di essere informato e di esprimere la propria opinione nei procedimenti
Nei procedimenti che lo riguardano dinanzi a un'autorità giudiziaria, al minore che è considerato dal diritto interno come avente una capacità di discernimento vengono riconosciuti i seguenti diritti, di cui egli stesso può chiedere di beneficiare:

- a) ricevere ogni informazione pertinente;
- b) essere consultato ed esprimere la propria opinione;
- c) essere informato delle eventuali conseguenze che tale opinione comporterebbe nella pratica e delle eventuali conseguenze di qualunque decisione.

Articolo 4 - Diritto di richiedere la designazione di un rappresentante speciale

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 9, quando il diritto interno priva i detentori delle responsabilità genitoriali della facoltà di rappresentare il minore a causa di un conflitto di interesse, il minore ha il diritto di richiedere, personalmente o tramite altre persone od organi, la designazione di un rappresentante speciale nei procedimenti che lo riguardano dinanzi ad un'autorità giudiziaria.

2. Gli Stati sono liberi di prevedere che il diritto di cui al paragrafo 1. venga applicato solo ai minori che il diritto interno ritiene abbiano una capacità di discernimento sufficiente.

Articolo 5 - Altri possibili diritti azionabili

Le Parti esaminano l'opportunità di riconoscere ai minori ulteriori diritti azionabili nei procedimenti che li riguardano dinanzi ad un'autorità giudiziaria, in particolare:

- a) il diritto di chiedere di essere assistiti da una persona appropriata, di loro scelta, che li aiuti ad esprimere la loro opinione;
- b) il diritto di chiedere essi stessi, o tramite altre persone od organi, la designazione di un rappresentante distinto, nei casi opportuni, di un avvocato;
- c) il diritto di designare il proprio rappresentante;
- d) il diritto di esercitare completamente o parzialmente le prerogative di una parte in tali procedimenti.

B. Ruolo delle autorità giudiziarie

Articolo 6 - Processo decisionale

Nei procedimenti che riguardano un minore, l'autorità giudiziaria, prima di giungere a qualunque decisione, deve:

- a) esaminare se dispone di informazioni sufficienti ad fine di prendere una decisione nell'interesse superiore del minore e, se necessario, ottenere informazioni supplementari, in particolare da parte dei detentori delle responsabilità genitoriali;
- b) quando il diritto interno ritiene che il minore abbia una capacità di discernimento sufficiente:

- assicurarsi che il minore abbia ricevuto tutte le informazioni pertinenti,

- nei casi che lo richiedono, consultare il minore personalmente, se necessario in privato, direttamente o tramite altre persone od organi, con una forma adeguata alla sua maturità, a meno che ciò non sia manifestamente contrario agli interessi superiori del minore, permettere al minore di esprimere la propria opinione;

c) tenere in debito conto l'opinione da lui espressa .

Articolo 7 - Obbligo di agire prontamente

Nei procedimenti che interessano un minore, l'autorità giudiziaria deve agire prontamente per evitare ogni inutile ritardo. Devono concorrervi delle procedure che assicurino una esecuzione rapida delle decisioni dell'autorità giudiziaria. In caso di urgenza, l'autorità giudiziaria ha, se necessario, il potere di prendere decisioni immediatamente esecutive.

Articolo 8 - Possibilità di procedere d'ufficio

Nei procedimenti che riguardano un minore, l'autorità giudiziaria ha il potere, nei casi in cui il diritto interno ritenga che il benessere del minore sia seriamente minacciato, di procedere d'ufficio.

Articolo 9 - Designazione di un rappresentante

1. Nei procedimenti che riguardano un minore, quando in virtù del diritto interno i detentori delle responsabilità genitoriali si vedono privati della facoltà di rappresentare il minore a causa di un conflitto di interessi, l'autorità giudiziaria ha il potere di designare un rappresentante speciale che lo rappresenti in tali procedimenti.

2. Le Parti esaminano la possibilità di prevedere che, nei procedimenti che riguardano un minore, l'autorità giudiziaria abbia il potere di designare un rappresentante distinto, nei casi opportuni un avvocato, che rappresenti il minore.

C. Ruolo dei rappresentanti

Articolo 10

1. Nei procedimenti dinanzi ad un'autorità giudiziaria riguardanti un minore, il rappresentante deve, a meno che non sia manifestamente contrario agli interessi superiori del minore:

a) fornire al minore ogni informazione pertinente, se il diritto interno ritenga che abbia una capacità di discernimento sufficiente;

b) fornire al minore, se il diritto interno ritenga che abbia una capacità di discernimento sufficiente, spiegazioni relative alle eventuali conseguenze che l'opinione del minore comporterebbe nella pratica, e alle eventuali conseguenze di qualunque azione del rappresentante;

c) rendersi edotto dell'opinione del minore e portarla a conoscenza dell'autorità giudiziaria.

2. Le Parti esaminano la possibilità di estendere le disposizioni del paragrafo 1 ai detentori delle responsabilità genitoriali.

D. Estensione di alcune disposizioni

Articolo 11

Le Parti esaminano estendere le disposizioni degli articoli 3, 4 e 9 ai procedimenti che riguar-

dano i minori davanti ad altri organi, nonché alle problematiche relative ai minori, indipendentemente da qualunque procedimento.

E. Organi nazionali

Articolo 12

1 Le Parti incoraggiano, tramite organi che esercitano, fra l'altro, le funzioni di cui al paragrafo 2, la promozione e l'esercizio dei diritti dei minori.

2 Tali funzioni sono le seguenti:

- a) fare delle proposte per rafforzare l'apparato legislativo relativo all'esercizio dei diritti dei minori;
- b) formulare dei pareri sui disegni legislativi relativi all'esercizio dei diritti dei minori;
- c) fornire informazioni generali sull'esercizio dei diritti dei minori ai mass media, al pubblico e alle persone od organi che si occupano delle problematiche relative ai minori,
- d) rendersi edotti dell'opinione dei minori e fornire loro ogni informazione adeguata.

F. Altre misure

Articolo 13 - Mediazione e altri metodi di soluzione dei conflitti

Al fine di prevenire o di risolvere i conflitti, e di evitare procedimenti che coinvolgano minori dinanzi ad un'autorità giudiziaria, le Parti incoraggiano il ricorso alla mediazione e a qualunque altro metodo di soluzione dei conflitti atto a concludere un accordo, nei casi che le Parti riterranno opportuni.

Articolo 14 - Assistenza giudiziaria e consulenze giuridica

Quando il diritto interno prevede l'assistenza giudiziaria o la consulenza giuridica per la rappresentanza dei minori nei procedimenti che li riguardano dinanzi ad un'autorità giudiziaria, tali disposizioni vengono applicate ai casi di cui agli articoli 4 e 9.

Articolo 15 - Rapporti con altri strumenti internazionali

La presente Convenzione non impedisce l'applicazione di altri strumenti internazionali che trattino questioni specifiche nell'ambito della protezione dei minori e delle famiglie, e dei quali una Parte della presente Convenzione ne sia o ne divenga Parte.

Capitolo III – Comitato permanente

Articolo 16 - Istituzione e funzioni del Comitato permanente

1. Viene costituito, ai fini della presente Convenzione, un Comitato permanente.
2. Il Comitato permanente si occupa dei problemi relativi alla presente Convenzione. Esso può, in particolare:
 - a) esaminare ogni questione pertinente relativa all'interpretazione o all'attuazione della Convenzione. Le conclusioni del Comitato permanente relative all'attuazione della Convenzione

possono assumere la forma di raccomandazione; le raccomandazioni sono adottate con la maggioranza dei tre quarti dei voti espressi;

- b) proporre emendamenti alla Convenzione ed esaminare quelli formulati all'articolo 20;
- c) fornire consulenza e assistenza agli organi nazionali che esercitano le funzioni di cui al paragrafo 2 dell'articolo 12, nonché promuovere la cooperazione internazionale fra loro.

Articolo 17 - Membri

1. Ogni Parte può farsi rappresentare in seno al Comitato permanente da uno o diversi delegati. Ogni Parte dispone di un voto.
2. Ogni Stato di cui all'articolo 21, che non sia Parte della presente Convenzione, può essere rappresentato al Comitato permanente da un osservatore. Lo stesso vale per ogni altro Stato o per la Comunità europea, che sia stato invitato ad aderire alla Convenzione, conformemente alle disposizioni dell'articolo 22.
3. A meno che una Parte, per lo meno un mese prima della riunione, non abbia espresso al Segretario Generale la propria obiezione, il Comitato permanente può invitare a partecipare in veste di osservatore a tutte le riunioni o a tutta o parte di una riunione:
 - ogni Stato non considerato nel precedente paragrafo 2;
 - il Comitato per i diritti del fanciullo delle Nazioni Unite;
 - la Comunità europea;
 - qualunque organismo internazionale governativo;
 - qualunque organismo internazionale non governativo che ricopra una o più funzioni fra quelle elencate al paragrafo 2 dell'articolo 12;
 - qualunque organismo nazionale, governativo o non governativo, che eserciti una o più funzioni fra quelle elencate al paragrafo 2 dell'articolo 12.
4. Il Comitato permanente può scambiare informazioni con tutte le organizzazioni che operano in favore dell'esercizio dei diritti dei minori.

Articolo 18 - Riunioni

1. Al termine del tempo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente Convenzione e, per sua iniziativa, in qualunque altro momento dopo questa data, il Segretario Generale del Consiglio d'Europa inviterà il Comitato permanente a riunirsi.
2. Il Comitato permanente non può prendere decisioni se non a condizione che almeno la metà delle Parti sia presente.
3. Conformemente agli articoli 16 e 20, le decisioni del Comitato permanente sono prese a maggioranza dei membri presenti.
4. Conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, il Comitato permanente stabilisce il proprio regolamento interno, nonché il regolamento interno di ogni gruppo di lavoro che esso costituisce per assolvere a tutti i compiti previsti dalla Convenzione.

Articolo 19 - Rendiconti del Comitato permanente

Dopo ogni riunione, il Comitato permanente trasmette alle Parti e al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa un rendiconto relativo ai dibattiti svolti e alle decisioni prese.

Capitolo IV – Emendamenti alla Convenzione

Articolo 20

1. Ogni emendamento agli articoli della presente Convenzione, proposto da una Parte o dal Comitato permanente, è comunicato al Generale del Consiglio d'Europa e trasmesso a sua cura almeno due mesi prima della successiva riunione del Comitato permanente, agli Stati membri del Consiglio d'Europa, a tutti i firmatari, a tutte le Parti, a tutti gli Stati invitati a firmare la presente Convenzione, con le disposizioni dell'articolo 21, e a tutti gli Stati o alla Comunità europea che siano stati invitati ad aderirvi conformemente alle disposizioni dell'articolo 22.
2. Ogni emendamento proposto conformemente alle disposizioni del paragrafo precedente viene esaminato dal Comitato permanente che sottopone il testo, adottato con la maggioranza dei tre quarti dei voti espressi, all'approvazione del Comitato dei Ministri. Dopo l'approvazione il testo è comunicato alle Parti per l'accettazione.
3. Ogni emendamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di un mese dalla data in cui tutte le Parti avranno informato il Segretario Generale di averlo accettato.

Capitolo V- Clausole finali

Articolo 21 - Firma, ratifica ed entrata in vigore

1. La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa e degli Stati non membri che abbiano partecipato alla sua elaborazione.
2. La presente Convenzione sarà sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione fanno depositi presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
3. La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data in cui tre Stati, dei quali almeno due siano membri del Consiglio d'Europa, avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dalla presente Convenzione, conformemente alle disposizioni del paragrafo precedente.
4. Per ogni Stato che esprima successivamente il suo consenso ad essere vincolato dalla presente Convenzione, essa entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

Articolo 22 - Stati non membri e Comunità europea

1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potrà, di sua iniziativa e su proposta del Comitato permanente, e previa consultazione delle Parti, invitare tutti gli Stati non membri del Consiglio d'Europa che non abbiano partecipato all'elaborazione della Convenzione, nonché la Comunità europea ad aderire alla presente Convenzione, tramite decisione presa con la maggioranza prevista all'articolo 21, cpv. d. dello Statuto del Consiglio d'Europa, e all'unanimità dei voti dei rappresentanti degli Stati contraenti aventi il diritto di partecipare al Comitato dei Ministri.
2. Per ogni Stato aderente o la Comunità europea, la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data del deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 23 - Applicazione territoriale

1. Ogni Stato può, all'atto della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, designare il territorio o i territori ai quali verrà applicata la presente Convenzione.
2. Ogni Parte può, in qualunque momento successivo, con dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione ad ogni altro territorio designato nella dichiarazione, di cui essa assicuri le relazioni Internazionali o per il quale sia abilitata a stipulare. La Convenzione entrerà in vigore nei confronti di tale territorio il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento della dichiarazione da parte del Segretario Generale.
3. Ogni dichiarazione fatta in virtù dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata, per quanto riguarda il/i territorio/i indicato/i nella dichiarazione, mediante notificazione indirizzata al Segretario Generale. Il ritiro avrà effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 24 - Riserve

Non può essere formulata alcuna riserva alla presente Convenzione.

Articolo 25 - Denuncia

1. Ogni Parte può, in qualunque momento, denunciare la presente Convenzione indirizzando una notificazione al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
2. La denuncia avrà effetto a partire dal primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 26 - Notifiche

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio, a tutti i firmatari, a tutte le Parti e a ogni altro Stato, o alla Comunità europea, che sia stato invitato ad aderire alla presente Convenzione: a) ogni firma; b) il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione; c) ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione, conformemente agli articoli 21 o 22; d) ogni emendamento adottato conformemente all'articolo 20 e la data in cui tale emendamento entra in vigore; e) ogni dichiarazione formulata in virtù delle disposizioni degli articoli 1 e 23; f) ogni denuncia fatta in virtù delle disposizioni dell'articolo 25; g) ogni altro atto, notifica o comunicazione che abbia riferimento alla presente Convenzione.

In fede di che, i sottoscritti, all'uopo debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Strasburgo, il 25 gennaio 1996, in francese e in inglese, entrambi i testi facendo ugualmente fede, in una sola copia che sarà depositata negli archivi del Consiglio d'Europa.

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne comunicherà copia munita di certificazione di conformità a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa, agli Stati non membri che hanno partecipato all'elaborazione della presente Convenzione, alla Comunità europea e ad ogni Stato invitato ad aderire alla presente Convenzione.

Al deposito dello strumento di ratifica, il 4 luglio 2003, il rappresentante permanente presso il Consiglio d'Europa del governo italiano ha consegnato la seguente dichiarazione (Originale in francese): "In conformità all'art. 1, paragrafo 4, della Convenzione, il governo della repubblica italiana indica quali controversie alle quali la convenzione può applicarsi quelle di cui agli artt. 145 cod. civ., in materia di potestà genitoriale; 244 cod. civ., ultimo comma, in materia di filiazione naturale; 247 cod. civ., ultimo comma, sullo stesso tema; 264, comma 2 e 274 cod. civ. sempre sul medesimo argomento; 322 e 323 cod. civ. in materia di opposizione del figlio a determinati atti di amministrazione dei beni posti in essere dai genitori".

CONVENZIONE SUI DIRITTI DEL FANCIULLO

Adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con Risoluzione 44/25 del 20 novembre 1989. Entrata in vigore il 2 settembre 1990.

Stati parte al 2005: 192.

Ratificata e resa esecutiva in Italia con Legge 27 maggio 1991, n. 176: Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 (In Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 11 giugno 1991, n. 135).

PREAMBOLO

Gli Stati parti alla presente Convenzione

Considerando che, in conformità con i principi proclamati nella Carta delle Nazioni Unite il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana nonché l'uguaglianza ed il carattere inalienabile dei loro diritti sono le fondamenta della libertà, della giustizia e della pace nel mondo,

Tenendo presente che i popoli delle Nazioni Unite hanno ribadito nella Carta la loro fede nei diritti fondamentali dell'uomo e nella dignità e nel valore della persona umana ed hanno risolto di favorire il progresso sociale e di instaurare migliori condizioni di vita in una maggiore libertà,

Riconoscendo che le Nazioni Unite, nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e nei Patti internazionali relativi ai Diritti dell'Uomo hanno proclamato ed hanno convenuto che ciascuno può avvalersi di tutti i diritti e di tutte le libertà che vi sono enunciate, senza distinzione di sorta in particolare di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di ogni altra opinione, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di ogni altra circostanza,

Rammentando che nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, le Nazioni Unite hanno proclamato che l'infanzia ha diritto ad un aiuto e ad una assistenza particolari,

Convinti che la famiglia, unità fondamentale della società ed ambiente naturale per la crescita ed il benessere di tutti i suoi membri ed in particolare dei fanciulli, deve ricevere la protezione e l'assistenza di cui necessita per poter svolgere integralmente il suo ruolo nella collettività,

Riconoscendo che il fanciullo, ai fini dello

sviluppo armonioso e completo della sua personalità deve crescere in un ambiente familiare in un clima di felicità, di amore e di comprensione,

In considerazione del fatto che occorre preparare pienamente il fanciullo ad avere una sua vita individuale nella Società, ed educarlo nello spirito degli ideali proclamati nella Carta delle Nazioni Unite, in particolare in uno spirito di pace, di dignità, di tolleranza, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà,

Tenendo presente che la necessità di concedere una protezione speciale al fanciullo è stata enunciata nella Dichiarazione di Ginevra del 1924 sui diritti del fanciullo e nella Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo adottata dall'Assemblea Generale il 20 novembre 1959 e riconosciuta nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici - in particolare negli articoli 23 e 24 - nel Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali - in particolare all'articolo 10 - e negli Statuti e strumenti pertinenti delle Istituzioni specializzate e delle Organizzazioni internazionali che si preoccupano del benessere del fanciullo,

Tenendo presente che, come indicato nella Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo il fanciullo, a causa della sua mancanza di maturità fisica ed intellettuale necessita di una protezione e di cure particolari, ivi compresa una protezione legale appropriata, sia prima che dopo la nascita,

Rammentando le disposizioni della Dichiarazione sui principi sociali e giuridici applicabili alla protezione ed al benessere dei fanciulli, considerati soprattutto sotto il profilo delle prassi in materia di adozione e di collocamento familiare a livello nazionale e internazionale; dell'Insieme delle regole minime delle Nazioni Unite relative all'amministrazione della giustizia minorile (Regole di Beijing) e della Dichiarazione sulla protezione delle donne e dei fanciulli in periodi di emergenza e di conflitto armato,

Riconoscendo che vi sono in tutti i paesi del mondo fanciulli che vivono in condizioni particolarmente difficili e che è necessario prestare ad essi una particolare attenzione,

Tenendo debitamente conto dell'importanza delle tradizioni e dei valori culturali di ciascun popolo per la protezione e lo sviluppo armonioso del fanciullo,

Riconoscendo l'importanza della cooperazione internazionale per il miglioramento delle condizioni di vita dei fanciulli di tutti i paesi, in particolare nei paesi in via di sviluppo,

Hanno convenuto quanto segue:

PARTE PRIMA

Articolo 1

Ai sensi della presente Convenzione si intende per fanciullo ogni essere umano avente un'età inferiore a diciott'anni, salvo se abbia raggiunto prima la maturità in virtù della legislazione applicabile.

Articolo 2

1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare i diritti enunciati nella presente Convenzione ed a garantirli ad ogni fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzione di sorta ed a prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra circostanza.
2. Gli Stati parti adottano tutti i provvedimenti appropriati affinché il fanciullo sia effettivamente tutelato contro ogni forma di discriminazione o di sanzione motivate dalla condizione sociale, dalle attività, opinioni professate o convinzioni dei suoi genitori, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi familiari.

Articolo 3

1. In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente.
2. Gli Stati parti si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei suoi tutori o di altre persone che hanno la sua responsabilità legale, ed a tal fine essi adottano tutti i provvedimenti legislativi ed amministrativi appropriati.
3. Gli Stati parti vigilano affinché il funzionamento delle istituzioni, servizi ed istituti che hanno la responsabilità dei fanciulli e che provvedono alla loro protezione sia conforme alle norme stabilite dalle Autorità competenti in particolare nell'ambito della sicurezza e della salute e per quanto riguarda il numero e la competenza del loro personale nonché l'esistenza di un adeguato controllo.

Articolo 4

Gli Stati parti si impegnano ad adottare tutti i provvedimenti legislativi, amministrativi ed altri, necessari per attuare i diritti riconosciuti dalla presente Convenzione. Trattandosi di diritti economici, sociali e culturali essi adottano tali provvedimenti entro i limiti delle risorse di cui dispongono, e, se del caso, nell'ambito della cooperazione internazionale.

Articolo 5

Gli Stati parti rispettano la responsabilità, il diritto ed il dovere dei genitori o, se del caso, dei membri della famiglia allargata o della collettività, come previsto dagli usi locali, dei tutori o altre persone legalmente responsabili del fanciullo, di dare a quest'ultimo, in maniera corrispondente allo sviluppo delle sue capacità, l'orientamento ed i consigli adeguati all'esercizio dei diritti che gli sono riconosciuti dalla presente Convenzione.

Articolo 6

1. Gli Stati parti riconoscono che ogni fanciullo ha un diritto inerente alla vita.
2. Gli Stati parti assicurano in tutta la misura del possibile la sopravvivenza e lo sviluppo del fanciullo.

Articolo 7

1. Il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto ad un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori ed a essere allevato da essi.
2. Gli Stati parti vigilano affinché questi diritti siano attuati in conformità con la loro legislazione nazionale e con gli obblighi che sono imposti loro dagli strumenti internazionali applicabili in materia, in particolare nei casi in cui se ciò non fosse fatto, il fanciullo verrebbe a trovarsi apolide.

Articolo 8

1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare il diritto del fanciullo a preservare la propria identità, ivi compresa la sua nazionalità, il suo nome e le sue relazioni familiari, così come sono riconosciute dalla legge, senza ingerenze illegali.
2. Se un fanciullo è illegalmente privato degli elementi costitutivi della sua identità o di alcuni di essi, gli Stati parti devono concedergli adeguata assistenza e protezione affinché la sua identità sia ristabilita il più rapidamente possibile.

Articolo 9

1. Gli Stati parti vigilano affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà a meno che le autorità competenti non decidano, sotto riserva di revisione giudiziaria e conformemente con le leggi di procedura applicabili, che questa separazione è necessaria nell'interesse preminente del fanciullo. Una decisione in questo senso può essere necessaria in taluni casi particolari, ad esempio quando i genitori maltrattano o trascurano il fanciullo oppure se vivono separati ed una decisione debba essere presa riguardo al luogo di residenza del fanciullo.
2. In tutti i casi previsti al paragrafo 1 del presente articolo, tutte le Parti interessate devono avere la possibilità di partecipare alle deliberazioni e di far conoscere le loro opinioni.
3. Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori e da uno di essi, di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i suoi genitori, a meno che ciò non sia contrario all'interesse preminente del fanciullo.
4. Se la separazione è il risultato di provvedimenti adottati da uno Stato Parte, come la detenzione, l'imprigionamento, l'esilio, l'espulsione o la morte (compresa la morte, quale che ne sia la causa, sopravvenuta durante la detenzione) di entrambi i genitori o di uno di essi, o del fanciullo, lo Stato parte fornisce dietro richiesta ai genitori, al fanciullo oppure, se del caso, ad un altro membro della famiglia, le informazioni essenziali concernenti il luogo dove si

trovano il familiare o i familiari, a meno che la divulgazione di tali informazioni possa mettere a repentaglio il benessere del fanciullo. Gli Stati parti vigilano inoltre affinché la presentazione di tale domanda non comporti di per sé conseguenze pregiudizievoli per la persona o per le persone interessate.

Articolo 10

1. In conformità con l'obbligo che incombe agli Stati parti in virtù del paragrafo 1 dell'articolo 9, ogni domanda presentata da un fanciullo o dai suoi genitori in vista di entrare in uno Stato Parte o di lasciarlo ai fini di un ricongiungimento familiare sarà considerata con uno spirito positivo, con umanità e diligenza, Gli Stati parti vigilano inoltre affinché la presentazione di tale domanda non comporti conseguenze pregiudizievoli per gli autori della domanda e per i loro familiari.

2. Un fanciullo i cui genitori risiedono in Stati diversi ha diritto ad intrattenere rapporti personali e contatti diretti regolari con entrambi i suoi genitori, salvo circostanze eccezionali.

A tal fine, ed in conformità con l'obbligo incombente agli Stati parti, in virtù del paragrafo 1 dell'articolo 9, gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo e dei suoi genitori di abbandonare ogni paese, compreso il loro e di fare ritorno nel proprio paese. Il diritto di abbandonare ogni paese può essere regolamentato solo dalle limitazioni stabilite dalla legislazione, necessarie ai fini della protezione della sicurezza interne, dell'ordine pubblico, della salute o della moralità pubbliche, o dei diritti e delle libertà di altrui, compatibili con gli altri diritti riconosciuti nella presente Convenzione.

Articolo 11

1. Gli Stati parti adottano provvedimenti per impedire gli spostamenti ed i non-ritorni illeciti di fanciulli all'estero.

2. A tal fine, gli Stati parti favoriscono la conclusione di accordi bilaterali o multilaterali oppure l'adesione ad accordi esistenti.

Articolo 12

1. Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità.

2. A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale.

Articolo 13

1. Il fanciullo ha diritto alla libertà di espressione. Questo diritto comprende la libertà di

ricercare, di ricevere e di divulgare informazioni ed idee di ogni specie, indipendentemente dalle frontiere, sotto forma orale, scritta, stampata o artistica, o con ogni altro mezzo a scelta del fanciullo.

2. L'esercizio di questo diritto può essere regolamentato unicamente dalle limitazioni stabilite dalla legge e che sono necessarie:

a) al rispetto dei diritti o della reputazione di altrui; oppure

b) alla salvaguardia della sicurezza nazionale, dell'ordine pubblico, della salute o della moralità pubbliche.

Articolo 14

1. Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione.

2. Gli Stati parti rispettano il diritto ed il dovere dei genitori oppure, se del caso, dei rappresentanti legali del bambino, di guidare quest'ultimo nello esercizio del summenzionato diritto in maniera che corrisponda allo sviluppo delle sue capacità.

3. La libertà di manifestare la propria religione o convinzioni può essere soggetta unicamente alle limitazioni prescritte dalla legge, necessarie ai fini del mantenimento della sicurezza pubblica, dell'ordine pubblico, della sanità e della moralità pubbliche, oppure delle libertà e diritti fondamentali dell'uomo.

Articolo 15

1. Gli Stati parti riconoscono i diritti del fanciullo alla libertà di associazione ed alla libertà di riunirsi pacificamente.

2. L'esercizio di tali diritti può essere oggetto unicamente delle limitazioni stabilite dalla legge, necessarie in una società democratica nell'interesse della sicurezza nazionale, della sicurezza o dell'ordine pubblico, oppure per tutelare la sanità o la moralità pubbliche, o i diritti e le libertà altrui.

Articolo 16

1. Nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione.

2. Il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o tali affronti.

Articolo 17

Gli Stati parti riconoscono l'importanza della funzione esercitata dai mass-media e vigilano affinché il fanciullo possa accedere ad una informazione ed a materiali provenienti da fonti nazionali ed internazionali varie, soprattutto se finalizzati a promuovere il suo benessere sociale, spirituale e morale nonché la sua salute fisica e mentale. A tal fine, gli Stati parti:

a) Incoraggiano i mass-media a divulgare informazioni e materiali che hanno una utilità sociale e culturale per il fanciullo e corrispondono allo spirito dell'articolo 29;

- b) Incoraggiano la cooperazione internazionale in vista di produrre, di scambiare e di divulgare informazioni e materiali di questo tipo provenienti da varie fonti culturali, nazionali ed internazionali;
- c) Incoraggiano la produzione e la diffusione di libri per l'infanzia;
- d) Incoraggiano i mass-media a tenere conto in particolar modo delle esigenze linguistiche dei fanciulli autoctoni o appartenenti ad un gruppo minoritario;
- e) favoriscono l'elaborazione di principi direttivi appropriati destinati a proteggere il fanciullo dalle informazioni e dai materiali che nuocciono al suo benessere in considerazione delle disposizioni degli articoli 13 e 18.

Articolo 18

1. Gli Stati parti faranno del loro meglio per garantire il riconoscimento del principio comune secondo il quale entrambi i genitori hanno una responsabilità comune per quanto riguarda l'educazione del fanciullo ed il provvedere al suo sviluppo. La responsabilità di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo incombe innanzitutto ai genitori oppure, se del caso ai genitori del fanciullo oppure, se del caso ai suoi rappresentanti legali i quali devono essere guidati principalmente dall'interesse preminente del fanciullo.
2. Al fine di garantire e di promuovere i diritti enunciati nella presente Convenzione, gli Stati parti accordano gli aiuti appropriati ai genitori ed ai rappresentanti legali del fanciullo nell'esercizio della responsabilità che incombe loro di allevare il fanciullo e provvedono alla creazione di istituzioni, istituti e servizi incaricati di vigilare sul benessere del fanciullo.
3. Gli Stati parti adottano ogni appropriato provvedimento per garantire ai fanciulli i cui genitori lavorano, il diritto di beneficiare dei servizi e degli istituti di assistenza all'infanzia, per i quali essi abbiano i requisiti necessari.

Articolo 19

Gli Stati parti adottano ogni misura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per tutelare il fanciullo contro ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o di sfruttamento, compresa la violenza sessuale, per tutto il tempo in cui è affidato all'uno o all'altro, o ad entrambi, i suoi genitori, al suo rappresentante legale (o rappresentanti legali), oppure ad ogni altra persona che ha il suo affidamento.

2. Le suddette misure di protezione comporteranno, in caso di necessità, procedure efficaci per la creazione di programmi sociali finalizzati a fornire l'appoggio necessario al fanciullo e a coloro ai quali egli è affidato, nonché per altre forme di prevenzione, ed ai fini dell'individuazione, del rapporto dell'arbitrato, dell'inchiesta, della trattazione e dei seguiti da dare ai casi di maltrattamento del fanciullo di cui sopra; esse dovranno altresì includere, se necessario, procedure di intervento giudiziario.

Articolo 20

1. Ogni fanciullo il quale è temporaneamente o definitivamente privato del suo ambiente familiare oppure che non può essere lasciato in tale ambiente nel suo proprio interesse, ha diritto ad una protezione e ad aiuti speciali dello Stato.
2. Gli Stati parti prevedono per questo fanciullo una protezione sostitutiva, in conformità con la loro legislazione nazionale.
3. Tale protezione sostitutiva può in particolare concretizzarsi per mezzo di sistemazione in una famiglia, della Kafalah di diritto islamico, dell'adozione o in caso di necessità, del collocamento in un adeguato istituto per l'infanzia. Nell'effettuare una selezione tra queste soluzioni, si terrà debitamente conto della necessità di una certa continuità nell'educazione del fanciullo, nonché della sua origine etnica, religiosa, culturale e linguistica.

Articolo 21

Gli Stati parti che ammettono e/o autorizzano l'adozione, si accertano che l'interesse superiore del fanciullo sia la considerazione fondamentale in materia, e:

- a) Vigilano affinché l'adozione di un fanciullo sia autorizzata solo dalle Autorità competenti le quali verificano, in conformità con la legge e con le procedure applicabili ed in base a tutte le informazioni affidabili relative al caso in esame, che l'adozione può essere effettuata in considerazione della situazione del bambino in rapporto al padre ed alla madre, genitori e rappresentanti legali e che, ove fosse necessario, le persone interessate hanno dato il loro consenso all'adozione in cognizione di causa, dopo aver acquisito i pareri necessari;
- b) Riconoscono che l'adozione all'estero può essere presa in considerazione come un altro mezzo per garantire le cure necessarie al fanciullo, qualora quest'ultimo non possa essere messo a balia in una famiglia, oppure in una famiglia di adozione oppure essere allevato in maniera adeguata;
- c) Vigilano, in caso di adozione all'estero, affinché il fanciullo abbia il beneficio di garanzie e di norme equivalenti a quelle esistenti per le adozioni nazionali;
- d) Adottano ogni adeguata misura per vigilare affinché, in caso di adozione all'estero, il collocamento del fanciullo non diventi fonte di profitto materiale indebito per le persone che ne sono responsabili;
- e) Ricercano le finalità del presente articolo stipulando accordi o intese bilaterali o multilaterale a seconda dei casi, e si sforzano in questo contesto di vigilare affinché le sistemazioni di fanciulli all'estero siano effettuate dalle autorità o dagli organi competenti.

Articolo 22

1. Gli Stati parti adottano misure adeguate affinché un fanciullo il quale cerca di ottenere lo statuto di rifugiato, oppure è considerato come rifugiato ai sensi delle regole e delle procedure del diritto internazionale o nazionale applicabile, solo o accompagnato dal padre e dalla madre o da ogni altra persona, possa beneficiare della protezione e della assistenza umanitaria necessarie per consentirgli di usufruire dei diritti che gli sono riconosciuti dalla

presente Convenzione e dagli altri strumenti internazionali relativi ai diritti dell'uomo o di natura umanitaria di cui detti Stati sono parti.

2. A tal fine, gli Stati parti collaborano, a seconda di come lo giudichino necessario, a tutti gli sforzi compiuti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e le altre organizzazioni intergovernative o non governative competenti che collaborano con l'Organizzazione delle Nazioni Unite, per proteggere ed aiutare i fanciulli che si trovano in tale situazione e per ricercare i genitori o altri familiari di ogni fanciullo rifugiato al fine di ottenere le informazioni necessarie per ricongiungerlo alla sua famiglia. Se il padre, la madre o ogni altro familiare sono irrimediabili, al fanciullo sarà concessa, secondo i principi enunciati nella presente Convenzione, la stessa protezione di quella di ogni altro fanciullo definitivamente oppure temporaneamente privato del suo ambiente familiare per qualunque motivo.

Articolo 23

1. Gli Stati parti riconoscono che i fanciulli mentalmente o fisicamente handicappati devono condurre una vita piena e decente, in condizioni che garantiscano la loro dignità, favoriscano la loro autonomia ed agevolino una loro attiva partecipazione alla vita della comunità.

2. Gli Stati parti riconoscono il diritto dei fanciulli handicappati di beneficiare di cure speciali ed incoraggiano e garantiscono, in considerazione delle risorse disponibili, la concessione, dietro richiesta, ai fanciulli handicappati in possesso dei requisiti richiesti, ed a coloro i quali ne hanno la custodia, di un aiuto adeguato alle condizioni del fanciullo ed alla situazione dei suoi genitori o di coloro ai quali egli è affidato.

3. In considerazione delle particolari esigenze dei minori handicappati. L'aiuto fornito in conformità con il paragrafo 2 del presente articolo è gratuito ogni qualvolta ciò sia possibile, tenendo conto delle risorse finanziarie dei loro genitori o di coloro ai quali il minore è affidato. Tale aiuto è concepito in modo tale che i minori handicappati abbiano effettivamente accesso alla educazione, alla formazione, alle cure sanitarie, alla riabilitazione, alla preparazione al lavoro ed alle attività ricreative e possono beneficiare di questi servizi in maniera atta a concretizzare la più completa integrazione sociale ed il loro sviluppo personale, anche nell'ambito culturale e spirituale.

4. In uno spirito di cooperazione internazionale, gli Stati parti favoriscono lo scambio di informazioni pertinenti nel settore delle cure sanitarie preventive e del trattamento medico, psicologico e funzionale dei minori handicappati, anche mediante la divulgazione di informazioni concernenti i metodi di riabilitazione ed i servizi di formazione professionale, nonché l'accesso a tali dati, in vista di consentire agli Stati parti di migliorare le proprie capacità e competenze e di allargare la loro esperienza in tali settori. A tal riguardo, si terrà conto in particolare delle necessità dei paesi in via di sviluppo.

Articolo 24

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del minore di godere del miglior stato di salute possibile e di beneficiare di servizi medici e di riabilitazione. Essi si sforzano di garantire che nessun minore sia privato del diritto di avere accesso a tali servizi.

2. Gli Stati parti si sforzano di garantire l'attuazione integrale del summenzionato diritto ed in particolare, adottano ogni adeguato provvedimento per:

- a) Diminuire la mortalità tra i bambini lattanti ed i fanciulli;
- b) Assicurare a tutti i minori l'assistenza medica e le cure sanitarie necessarie, con particolare attenzione per lo sviluppo delle cure sanitarie primarie;
- c) Lottare contro la malattia e la malnutrizione, anche nell'ambito delle cure sanitarie primarie, in particolare mediante l'utilizzazione di tecniche agevolmente disponibili e la fornitura di alimenti nutritivi e di acqua potabile, tenendo conto dei pericoli e dei rischi di inquinamento dell'ambiente naturale;
- d) Garantire alle madri adeguate cure prenatali e postnatali;
- e) Fare in modo che tutti i gruppi della società in particolare i genitori ed i minori ricevano informazioni sulla salute e sulla nutrizione del minore sui vantaggi dell'allattamento al seno, sull'igiene e sulla salubrità dell'ambiente e sulla prevenzione degli incidenti e beneficiano di un aiuto che consenta loro di mettere in pratica tali informazioni;
- f) Sviluppare le cure sanitarie preventive, i consigli ai genitori e l'educazione ed i servizi in materia di pianificazione familiare.

3. Gli Stati parti adottano ogni misura efficace atta ad abolire le pratiche tradizionali pregiudizievoli per la salute dei minori.

4. Gli Stati parti si impegnano a favorire ed a incoraggiare la cooperazione internazionale in vista di attuare gradualmente una completa attuazione del diritto riconosciuto nel presente articolo. A tal fine saranno tenute in particolare considerazione le necessità dei paesi in via di sviluppo.

Articolo 25

Gli Stati parti riconoscono al fanciullo che è stato collocato dalle Autorità competenti al fine di ricevere cure, una protezione oppure una terapia fisica o mentale, il diritto ad una verifica periodica di detta terapia e di ogni altra circostanza relativa alla sua collocazione.

Articolo 26

1. Gli Stati parti riconoscono ad ogni fanciullo il diritto di beneficiare della sicurezza sociale, compresa la previdenza sociale, ed adottano le misure necessarie per garantire una completa attuazione di questo diritto in conformità con la loro legislazione nazionale.

2. Le prestazioni, se necessarie, dovranno essere concesse in considerazione delle risorse e della situazione del minore e delle persone responsabili del suo mantenimento e tenendo conto di ogni altra considerazione relativa ad una domanda di prestazione effettuata dal fanciullo o per suo conto.

Articolo 27

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto di ogni fanciullo ad un livello di vita sufficiente per consentire il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale.
2. Spetta ai genitori o ad altre persone che hanno l'affidamento del fanciullo la responsabilità fondamentale di assicurare, entro i limiti delle loro possibilità e dei loro mezzi finanziari, le condizioni di vita necessarie allo sviluppo del fanciullo.
3. Gli Stati parti adottano adeguati provvedimenti, in considerazione delle condizioni nazionali e compatibilmente con i loro mezzi, per aiutare i genitori ed altre persone aventi la custodia del fanciullo di attuare questo diritto ed offrono, se del caso, una assistenza materiale e programmi di sostegno, in particolare per quanto riguarda l'alimentazione, il vestiario e l'alloggio.
4. Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento al fine di provvedere al ricupero della pensione alimentare del fanciullo presso i suoi genitori o altre persone aventi una responsabilità finanziaria nei suoi confronti, sul loro territorio o all'estero. In particolare, per tener conto dei casi in cui la persona che ha una responsabilità finanziaria nei confronti del fanciullo vive in uno Stato diverso da quello del fanciullo, gli Stati parti favoriscono l'adesione ad accordi internazionali oppure la conclusione di tali accordi, nonché l'adozione di ogni altra intesa appropriata.

Articolo 28

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo all'educazione, ed in particolare, al fine di garantire l'esercizio di tale diritto gradualmente ed in base all'uguaglianza delle possibilità:
 - a) Rendono l'insegnamento primario obbligatorio e gratuito per tutti;
 - b) Incoraggiano l'organizzazione di varie forme di insegnamento secondario sia generale che professionale, che saranno aperte ed accessibili ad ogni fanciullo e adottano misure adeguate come la gratuità dell'insegnamento e l'offerta di una sovvenzione finanziaria in caso di necessità;
 - c) Garantiscono a tutti l'accesso all'insegnamento superiore con ogni mezzo appropriato, in funzione delle capacità di ognuno;
 - d) Fanno in modo che l'informazione e l'orientamento scolastico e professionale siano aperte ed accessibili ad ogni fanciullo;
 - e) Adottano misure per promuovere la regolarità della frequenza scolastica e la diminuzione del tasso di abbandono della scuola.
2. Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento per vigilare affinché la disciplina scolastica sia applicata in maniera compatibile con la dignità del fanciullo in quanto essere umano ed in conformità con la presente Convenzione.
3. Gli Stati parti favoriscono ed incoraggiano la cooperazione internazionale nel settore dell'educazione, in vista soprattutto di contribuire ad eliminare l'ignoranza e l'analfabetismo nel mondo e facilitare l'accesso alle conoscenze scientifiche e tecniche ed ai metodi di insegnamento moderni. A tal fine, si tiene conto in particolare delle necessità dei paesi in via di sviluppo.

Articolo 29

1. Gli Stati parti convengono che l'educazione del fanciullo deve avere come finalità:
 - a) di favorire lo sviluppo della personalità del fanciullo nonché lo sviluppo delle sue facoltà e delle sue attitudini mentali e fisiche, in tutta la loro potenzialità;
 - b) di inculcare al fanciullo il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dei principi consacrati nella Carta delle Nazioni Unite;
 - c) di inculcare al fanciullo il rispetto dei suoi genitori, della sua identità, della sua lingua e dei suoi valori culturali, nonché il rispetto dei valori nazionali del paese nel quale vive, del paese di cui può essere originario e delle civiltà diverse dalla sua;
 - d) preparare il fanciullo ad assumere le responsabilità della vita in una società libera, in uno spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, di uguaglianza tra i sessi e di amicizia tra tutti i popoli e gruppi etnici, nazionali e religiosi, con le persone di origine autoctona;
 - e) di inculcare al fanciullo il rispetto dell'ambiente naturale.
2. Nessuna disposizione del presente articolo o dell'articolo 28 sarà interpretata in maniera da nuocere alla libertà delle persone fisiche o morali di creare e di dirigere istituzioni didattiche a condizione che i principi enunciati al paragrafo 1 del presente articolo siano rispettati e che l'educazione impartita in tali istituzioni sia conforme alle norme minime prescritte dallo Stato.

Articolo 30

Negli Stati in cui esistono minoranze etniche, religiose o linguistiche oppure persone di origine autoctona, un fanciullo autoctono o che appartiene a una di tali minoranze non può essere privato del diritto di avere una propria vita culturale, di professare e di praticare la propria religione o di far uso della propria lingua insieme agli altri membri del suo gruppo.

Articolo 31

1. Gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo ed al tempo libero, di dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età e di partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica.
2. Gli Stati parti rispettano e favoriscono il diritto del fanciullo di partecipare pienamente alla vita culturale ed artistica ed incoraggiano l'organizzazione, in condizioni di uguaglianza, di mezzi appropriati di divertimento e di attività ricreative, artistiche e culturali.

Articolo 32

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo di essere protetto contro lo sfruttamento economico e di non essere costretto ad alcun lavoro che comporti rischi o sia suscettibile di porre a repentaglio la sua educazione o di nuocere alla sua salute o al suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale o sociale.
2. Gli Stati parti adottano misure legislative, amministrative, sociali ed educative per garantire

l'applicazione del presente articolo. A tal fine, ed in considerazione delle disposizioni pertinenti degli altri strumenti internazionali, gli Stati parti, in particolare:

- a) stabiliscono un'età minima oppure età minime di ammissione all'impiego;
- b) prevedono un'adeguata regolamentazione degli orari di lavoro e delle condizioni d'impiego;
- c) prevedono pene o altre sanzioni appropriate per garantire l'attuazione effettiva del presente articolo.

Articolo 33

Gli Stati parti adottano ogni adeguata misura, comprese misure legislative, amministrative, sociali ed educative per proteggere i fanciulli contro l'uso illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, così come definite dalle Convenzioni internazionali pertinenti e per impedire che siano utilizzati fanciulli per la produzione ed il traffico illecito di queste sostanze.

Articolo 34

Gli Stati parti si impegnano a proteggere il fanciullo contro ogni forma di sfruttamento sessuale e di violenza sessuale. A tal fine, gli Stati adottano in particolare ogni adeguata misura a livello nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire:

- a) che dei fanciulli siano incitati o costretti a dedicarsi ad una attività sessuale illegale;
- b) che dei fanciulli siano sfruttati a fini di prostituzione o di altre pratiche sessuali illegali;
- c) che dei fanciulli siano sfruttati ai fini della produzione di spettacoli o di materiale a carattere pornografico.

Articolo 35

Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento a livello nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire il rapimento, la vendita o la tratta di fanciulli per qualunque fine e sotto qualsiasi forma.

Articolo 36

Gli Stati parti proteggono il fanciullo contro ogni altra forma di sfruttamento pregiudizievole al suo benessere in ogni suo aspetto.

Articolo 37

Gli Stati parti vigilano affinché:

- a) nessun fanciullo sia sottoposto a tortura o a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. Né la pena capitale né l'imprigionamento a vita senza possibilità di rilascio devono essere decretati per reati commessi da persone di età inferiore a diciotto anni;
- b) nessun fanciullo sia privato di libertà in maniera illegale o arbitraria. L'arresto, la deten-

zione o l'imprigionamento di un fanciullo devono essere effettuati in conformità con la legge, costituire un provvedimento di ultima risorsa ed avere la durata più breve possibile;

c) ogni fanciullo privato di libertà sia trattato con umanità e con il rispetto dovuto alla dignità della persona umana ed in maniera da tener conto delle esigenze delle persone della sua età. In particolare, ogni fanciullo privato di libertà sarà separato dagli adulti, a meno che si ritenga preferibile di non farlo nell'interesse preminente del fanciullo, ed egli avrà diritto di rimanere in contatto con la sua famiglia per mezzo di corrispondenza e di visite, tranne che in circostanze eccezionali;

d) i fanciulli privati di libertà abbiano diritto ad avere rapidamente accesso ad un'assistenza giuridica o ad ogni altra assistenza adeguata, nonché il diritto di contestare la legalità della loro privazione di libertà dinnanzi un Tribunale o altra autorità competente, indipendente ed imparziale, ed una decisione sollecita sia adottata in materia.

Articolo 38

1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare ed a far rispettare le regole del diritto umanitario internazionale loro applicabili in caso di conflitto armato, e la cui protezione si estende ai fanciulli.

2. Gli Stati parti adottano ogni misura possibile a livello pratico per vigilare che le persone che non hanno raggiunto l'età di quindici anni non partecipino direttamente alle ostilità.

3. Gli Stati parti si astengono dall'arruolare nelle loro forze armate ogni persona che non ha raggiunto l'età di quindici anni. Nell'incorporare persone aventi più di quindici anni ma meno di diciotto anni, gli Stati parti si sforzano di arruolare con precedenza i più anziani.

4. In conformità con l'obbligo che spetta loro in virtù del diritto umanitario internazionale di proteggere la popolazione civile in caso di conflitto armato, gli Stati parti adottano ogni misura possibile a livello pratico affinché i fanciulli coinvolti in un conflitto armato possano beneficiare di cure e di protezione.

Articolo 39

Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento per agevolare il riadattamento fisico e psicologico ed il reinserimento sociale di ogni fanciullo vittima di ogni forma di negligenza, di sfruttamento o di maltrattamenti; di torture o di ogni altra forma di pene o di trattamenti crudeli, inumani o degradanti, o di un conflitto armato. Tale riadattamento e tale reinserimento devono svolgersi in condizioni tali da favorire la salute, il rispetto della propria persona e la dignità del fanciullo.

Articolo 40

1. Gli Stati parti riconoscono ad ogni fanciullo sospettato accusato o riconosciuto colpevole di reato penale di diritto ad un trattamento tale da favorire il suo senso della dignità e del valore personale, che rafforzi il suo rispetto per i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali

e che tenga conto della sua età nonché della necessità di facilitare il suo reinserimento nella società e di fargli svolgere un ruolo costruttivo in seno a quest'ultima.

2. A tal fine, e tenendo conto delle disposizioni pertinenti degli strumenti internazionali, gli Stati parti vigilano in particolare:

a) affinché nessun fanciullo sia sospettato, accusato o riconosciuto di reato penale a causa di azioni o di omissioni che non erano vietate dalla legislazione nazionale o internazionale nel momento in cui furono commesse;

b) affinché ogni fanciullo sospettato o accusato di reato penale abbia almeno diritto alle seguenti garanzie:

i) di essere ritenuto innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente stabilita;

ii) di essere informato il prima possibile e direttamente, oppure, se del caso, tramite i suoi genitori o rappresentanti legali, delle accuse portate contro di lui, e di beneficiare di un'assistenza legale o di ogni altra assistenza appropriata per la preparazione e la presentazione della sua difesa;

iii) che il suo caso sia giudicato senza indugio da un'autorità o istanza giudiziaria competenti, indipendenti ed imparziali per mezzo di un procedimento equo ai sensi di legge in presenza del suo legale o di altra assistenza appropriata, nonché in presenza dei suoi genitori o rappresentanti legali a meno che ciò non sia ritenuto contrario all'interesse preminente del fanciullo a causa in particolare della sua età o della sua situazione;

iv) di non essere costretto a rendere testimonianza o dichiararsi colpevole; di interrogare o far interrogare i testimoni a carico e di ottenere la comparsa e l'interrogatorio dei testimoni a suo discarico a condizioni di parità;

v) qualora venga riconosciuto che ha commesso reato penale, poter ricorrere contro questa decisione ed ogni altra misura decisa di conseguenza dinanzi una autorità o istanza giudiziaria superiore competente, indipendente ed imparziale, in conformità con la legge;

vi) farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua utilizzata;

vii) che la sua vita privata sia pienamente rispettata in tutte le fasi della procedura.

3. Gli Stati parti si sforzano di promuovere l'adozione di leggi, di procedure, la costituzione di autorità e di istituzioni destinate specificamente ai fanciulli sospettati, accusati o riconosciuti colpevoli di aver commesso reato, ed in particolar modo:

a) di stabilire un'età minima al di sotto della quale si presume che i fanciulli non abbiano la capacità di commettere reato;

b) di adottare provvedimenti ogni qualvolta ciò sia possibile ed auspicabile per trattare questi fanciulli senza ricorrere a procedure giudiziarie rimanendo tuttavia inteso che i diritti dell'uomo e le garanzie legali debbono essere integralmente rispettate.

4. Sarà prevista tutta una gamma di disposizioni concernenti in particolar modo le cure, l'orientamento, la supervisione, i consigli, la libertà condizionata, il collocamento in famiglia, i programmi di formazione generale e professionale, nonché soluzioni alternative all'assistenza

istituzionale, in vista di assicurare ai fanciulli un trattamento conforme al loro benessere e proporzionato sia alla loro situazione che al reato.

Articolo 41

Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione pregiudica disposizioni più propizie all'attuazione dei diritti del fanciullo che possono figurare:

- a) nella legislazione di uno Stato parte; oppure
- b) nel diritto internazionale in vigore per questo Stato.

PARTE SECONDA

Articolo 42

Gli Stati parti si impegnano a far largamente conoscere i principi e le disposizioni della presente Convenzione, con mezzi attivi ed adeguati sia agli adulti che ai fanciulli.

Articolo 43

1. Al fine di esaminare i progressi compiuti dagli Stati parti nell'esecuzione degli obblighi da essi contratti in base alla presente Convenzione, e istituito un Comitato dei Diritti del Fanciullo che adempie alle funzioni definite in appresso;

2. Il Comitato si compone di dieci esperti di alta moralità ed in possesso di una competenza riconosciuta nel settore oggetto della presente Convenzione. I suoi membri sono eletti dagli Stati parti tra i loro cittadini e partecipano a titolo personale, secondo il criterio di un'equa ripartizione geografica ed in considerazione dei principali ordinamenti giuridici.

3. I membri del Comitato sono eletti a scrutinio segreto su una lista di persone designate dagli Stati parti. Ciascun Stato parte può designare un candidato tra i suoi cittadini.

4. La prima elezione avrà luogo entro sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione. Successivamente, si svolgeranno elezioni ogni due anni. Almeno quattro mesi prima della data di ogni elezione, il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite inviterà per iscritto gli Stati parti a proporre i loro candidati entro un termine di due mesi. Quindi il Segretario generale stabilirà l'elenco alfabetico dei candidati in tal modo designati, con l'indicazione degli Stati parti che li hanno designati, e sottoporrà tale elenco agli Stati parti alla presente Convenzione.

5. Le elezioni avranno luogo in occasione delle riunioni degli Stati parti, convocate dal Segretario Generale presso la Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. In queste riunioni per le quali il numero legale sarà rappresentato da due terzi degli Stati parti, i candidati eletti al Comitato sono quelli che ottengono il maggior numero di voti, nonché la maggioranza assoluta degli Stati parti presenti e votanti.

6. I membri del Comitato sono eletti per quattro anni. Essi sono rieleggibili se la loro candidatura è ripresentata. Il mandato di cinque dei membri eletti nella prima elezione scade

alla fine di un periodo di due anni; i nomi di tali cinque membri saranno estratti a sorte dal presidente della riunione immediatamente dopo la prima elezione.

7. In caso di decesso o di dimissioni di un membro del Comitato oppure se, per qualsiasi altro motivo, un membro dichiara di non poter più esercitare le sue funzioni in seno al Comitato, lo Stato parte che aveva presentato la sua candidatura nomina un altro esperto tra i suoi cittadini per coprire il seggio resosi vacante, fino alla scadenza del mandato corrispondente, sotto riserva dell'approvazione del Comitato.

8. Il Comitato adotta il suo regolamento interno.

9. Il Comitato elegge il suo Ufficio per un periodo di due anni.

10. Le riunioni del Comitato si svolgono normalmente presso la Sede della Organizzazione delle Nazioni Unite, oppure in ogni altro luogo appropriato determinato dal Comitato. Il Comitato si riunisce di regola ogni anno. La durata delle sue sessioni è determinata e se necessario modificata da una riunione degli Stati parti alla presente Convenzione, sotto riserva dell'approvazione dell'Assemblea Generale.

11. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite mette a disposizione del Comitato il personale e le strutture di cui quest'ultimo necessita per adempiere con efficacia alle sue mansioni in base alla presente Convenzione.

12. I membri del Comitato istituito in base alla presente Convenzione ricevono con l'approvazione dell'Assemblea Generale, emolumenti prelevati sulle risorse dell'Organizzazione delle Nazioni Unite alle condizioni e secondo le modalità stabilite dall'Assemblea Generale.

Articolo 44

1. Gli Stati parti si impegnano a sottoporre al Comitato, tramite il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, rapporti sui provvedimenti che essi avranno adottato per dare effetto ai diritti riconosciuti nella presente Convenzione e sui progressi realizzati per il godimento di tali diritti:

a) entro due anni a decorrere dalla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione per gli Stati parti interessati;

b) in seguito, ogni cinque anni.

2. I rapporti compilati in applicazione del presente articolo debbono se del caso indicare i fattori e le difficoltà che impediscono agli Stati parti di adempiere agli obblighi previsti nella presente Convenzione. Essi debbono altresì contenere informazioni sufficienti a fornire al Comitato una comprensione dettagliata dell'applicazione della Convenzione del paese in esame.

3. Gli Stati parti che hanno presentato al Comitato un rapporto iniziale completo non sono tenuti a ripetere nei rapporti che sottoporranno successivamente - in conformità con il capoverso b) del paragrafo 1 del presente articolo - le informazioni di base in precedenza fornite.

4. Il Comitato può chiedere agli Stati parti ogni informazione complementare relativa all'applicazione della Convenzione.

5. Il Comitato sottopone ogni due anni all'Assemblea generale, tramite il Consiglio Economico e sociale, un rapporto sulle attività del Comitato.

6. Gli Stati parti fanno in modo affinché i loro rapporti abbiano una vasta diffusione nei loro paesi.

Articolo 45

Al fine di promuovere l'attuazione effettiva della Convenzione ed incoraggiare la cooperazione internazionale nel settore oggetto della Convenzione:

a) Le Istituzioni Specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia ed altri organi delle Nazioni Unite hanno diritto di farsi rappresentare nell'esame dell'attuazione di quelle disposizioni della presente Convenzione che rientrano nell'ambito del loro mandato. Il Comitato può invitare le Istituzioni Specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia ed ogni altro organismo competente che riterrà appropriato, a dare pareri specializzati sull'attuazione della Convenzione in settori di competenza dei loro rispettivi mandati. Il Comitato può invitare le Istituzioni specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia ed altri organi delle Nazioni Unite a sottoporli rapporti sull'attuazione della Convenzione in settori che rientrano nell'ambito delle loro attività.

b) Il Comitato trasmette, se lo ritiene necessario, alle Istituzioni Specializzate, al Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia ed agli altri Organismi competenti ogni rapporto degli Stati parti contenente una richiesta di consigli tecnici o di assistenza tecnica, o che indichi una necessità in tal senso, accompagnato da eventuali osservazioni e proposte del Comitato concernenti tale richiesta o indicazione;

c) Il Comitato può raccomandare all'Assemblea generale di chiedere al Segretario Generale di procedere, per conto del Comitato, a studi su questioni specifiche attinenti ai diritti del fanciullo;

d) Il Comitato può fare suggerimenti e raccomandazioni generali in base alle informazioni ricevute in applicazione degli articoli 44 e 45 della presente Convenzione. Questi suggerimenti e raccomandazioni generali sono trasmessi ad ogni Stato parte interessato e sottoposti all'Assemblea Generale insieme ad eventuali osservazioni degli Stati parti.

PARTE TERZA

Articolo 46

La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati.

Articolo 47

La presente Convenzione è soggetta a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Articolo 48

La presente Convenzione rimarrà aperta all'adesione di ogni Stato. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Segretario Generale della Organizzazione delle Nazioni Unite.

Articolo 49

1. La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite del ventesimo strumento di ratifica o di adesione.
2. Per ciascuno degli Stati che ratificheranno la presente Convenzione o che vi aderiranno dopo il deposito del ventesimo strumento di ratifica o di adesione la Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo al deposito da parte di questo Stato del suo strumento di ratifica o di adesione.

Articolo 50

1. Ogni Stato parte può proporre un emendamento e depositarne il testo presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Il Segretario Generale comunica quindi la proposta di emendamento agli Stati parti, con la richiesta di far sapere se siano favorevoli ad una Conferenza degli Stati parti al fine dell'esame delle proposte e della loro votazione. Se, entro quattro mesi a decorrere dalla data di questa comunicazione, almeno un terzo degli Stati parti si pronuncia a favore di tale Conferenza, il Segretario Generale convoca la Conferenza sotto gli auspici dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Ogni emendamento adottata da una maggioranza degli Stati parti presenti e votanti alla Conferenza è sottoposto per approvazione all'Assemblea Generale.
2. Ogni emendamento adotta in conformità con le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo entra in vigore dopo essere stato approvato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ed accettato da una maggioranza di due terzi degli Stati parti.
3. Quando un emendamento entra in vigore esso ha valore obbligatorio per gli Stati parti che lo hanno accettato, gli altri Stati parti rimanendo vincolati dalle disposizioni della presente Convenzione e da tutti gli emendamenti precedenti da essi accettati.

Articolo 51

1. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite riceverà e comunicherà a tutti gli Stati il testo delle riserve che saranno state formulate dagli Stati all'atto della ratifica o dell'adesione.
2. Non sono autorizzate riserve incompatibili con l'oggetto e le finalità della presente Convenzione.
3. Le riserve possono essere ritirate in ogni tempo per mezzo di notifica indirizzata in tal senso al Segretario Generale delle Nazioni Unite il quale ne informerà quindi tutti gli Stati. Tale notifica avrà effetto alla data in cui è ricevuta dal Segretario Generale.

Articolo 52

Ogni Stato parte può denunciare la presente Convenzione per mezzo di notifica scritta indirizzata al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 53

Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite è designato come depositario della presente Convenzione.

Articolo 54

L'originale della presente Convenzione i cui testi in Lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola fanno ugualmente fede, sarà depositato presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

In fede di che i plenipotenziari sottoscritti debitamente abilitati a tal fine dai loro rispettivi governi, hanno firmato la presente Convenzione.

LEGGE REGIONALE DEL VENETO 9 AGOSTO 1988 N. 42:

“ISTITUZIONE DELL'UFFICIO DI PROTEZIONE E PUBBLICA TUTELA DEI MINORI”

(BUR n. 47/1988)

Articolo 1 - Istituzione

1. E' istituito nella Regione Veneto l'Ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori.
2. Il pubblico tutore svolge la sua attività a tutela dei minori in piena libertà e indipendenza e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.
3. Le modalità di nomina, le funzioni e il loro esercizio sono disciplinati dalla presente legge.

Articolo 2 - Funzioni

1. L'Ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori svolge le seguenti funzioni:
 - a) reperisce, seleziona e prepara persone disponibili a svolgere attività di tutela e di curatela e dà consulenza e sostegno ai tutori o ai curatori nominati;
 - b) vigila sull'assistenza prestata ai minori ricoverati in istituti educativo-assistenziali, in strutture residenziali o comunque in ambienti esterni alla propria famiglia, anche in ordine allo svolgimento dei poteri di vigilanza e controllo di cui all'articolo 2 della legge n. 698/1975 che vengano delegati ai comuni che possono esercitarli tramite le unità locali socio-sanitarie;
 - c) promuove, in collaborazione con gli enti locali, iniziative per la prevenzione e il trattamento dell'abuso e del disadattamento;
 - d) promuove, in collaborazione con gli enti locali e tramite collegamenti con la pubblica opinione e con i mezzi di informazione, iniziative per la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza che rispetti i diritti dei minori;
 - e) esprime, su richiesta dei competenti organi regionali, pareri sulle proposte di provvedimenti normativi e di atti di indirizzo riguardanti i minori che la Regione intende emanare;

f) segnala ai servizi sociali e all'autorità giudiziaria situazioni che richiedono interventi immediati di ordine assistenziale o giudiziario;

g) segnala alle competenti amministrazioni pubbliche fattori di rischio o di danno derivanti ai minori a causa di situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico-sanitario, abitativo, urbanistico.

Articolo 3 - Struttura dell'Ufficio

1. L'Ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori ha sede presso la Giunta regionale e svolge le proprie funzioni anche in sedi decentrate.

2. Alla dotazione organica, ai locali, ai mezzi necessari per il funzionamento dell'Ufficio provvede, sentito il pubblico tutore, la Giunta regionale con propria deliberazione.

3. Per il funzionamento dell'Ufficio nelle sedi decentrate il pubblico tutore si avvale, secondo le indicazioni della Giunta regionale, del personale amministrativo e dell'area psico-sociale-educativa della pianta organica di cui all'articolo 5 della legge regionale 11 marzo 1986, n. 8.⁽¹⁾

4. Per l'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 2, l'Ufficio opera in collegamento con i servizi pubblici che hanno competenza sui minori e si avvale per studi e indagini sulla situazione minorile dell'osservatorio permanente di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 29 del 28 giugno 1988 riguardante "Iniziativa e coordinamento delle attività a favore dei giovani".

Articolo 4 - Elezione

1. Il titolare dell'Ufficio è eletto dal Consiglio regionale con maggioranza di due terzi degli aventi diritto.⁽²⁾

2. Dura in carica 5 anni.

3. Le funzioni del titolare sono prorogate fino all'insediamento del successore.

4. Il titolare dell'Ufficio è rieleggibile una sola volta.

5. Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato il Consiglio regionale è convocato per provvedere all'elezione del nuovo titolare dell'Ufficio.

6. Qualora il mandato venga a cessare prima della scadenza, per qualunque causa, la nuova elezione è posta all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio regionale successiva al verificarsi della cessazione del mandato.

Articolo 5 - Requisiti, cause di incompatibilità, decadenza

1. Per l'elezione a titolare dell'Ufficio sono richiesti i requisiti imposti dalla legge per l'elezione a consigliere regionale, la laurea in giurisprudenza o equipollenti, o in lettere, filosofia, pedagogia o equipollenti, adeguata esperienza nel campo minorile, accertata dal Consiglio regionale sulla base del curriculum presentato.

2. Non possono ricoprire l'Ufficio:

a) i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, gli amministratori di comuni o province;

b) il direttore generale, il direttore sanitario, il direttore amministrativo, il coordinatore sociale delle unità locali socio-sanitarie e delle aziende ospedaliere;

c) i componenti degli organi dirigenti nazionali, regionali e provinciali di partiti politici e di associazioni sindacali;

d) i componenti del Comitato regionale di controllo e delle sue sezioni;

- e) i dipendenti regionali, degli enti locali e degli enti, istituti, consorzi e aziende dipendenti o sottoposti a vigilanza o a controllo regionale;
- f) i funzionari pubblici che, per ragioni del loro ufficio, svolgono attività di controllo su atti o organi regionali o di enti locali.
3. L'Ufficio è comunque incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi commercio o professione.
4. In caso di incompatibilità si applicano le procedure previste per i consiglieri regionali.⁽³⁾

Articolo 6 - Revoca

1. Il Consiglio regionale, con deliberazione assunta a scrutinio segreto e con la medesima maggioranza prevista per la elezione, può revocare il titolare dell'Ufficio per gravi o ripetute violazioni di legge o per accertata inefficienza.
2. Il titolare dell'Ufficio, qualora lo richieda, è ascoltato in seduta pubblica dal Consiglio regionale.

Articolo 7 - Trattamento economico

1. Al titolare dell'Ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori spettano l'indennità, la diaria a titolo di rimborso spese, il rimborso spese di trasporto e il trattamento di missione previsti dalla legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5, per i consiglieri regionali e secondo le modalità per gli stessi previste.⁽⁴⁾

Articolo 8 - Collegamenti istituzionali

1. L'Ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori riferisce periodicamente alla Giunta regionale sull'andamento dell'attività enunciando proprie proposte circa le innovazioni normative o amministrative da adottare.
2. L'Ufficio presenta al Consiglio regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, una dettagliata relazione sull'attività svolta e può essere sentito dalle competenti commissioni consiliari.
3. Ove rilevi gravi situazioni di rischio o di danno per i minori, l'Ufficio riferisce ai competenti consigli comunali.
4. La relazione è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. Il Consiglio regionale provvede a darne adeguata pubblicità su altri organi di stampa della Regione o indipendenti.

Articolo 9 - Rapporti con il Difensore civico

1. Il difensore civico e il titolare dell'ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori si danno reciproca segnalazione di situazioni di interesse comune, coordinando la propria attività nell'ambito delle rispettive competenze.

Articolo 10 - Norma finanziaria

1. *(Omissis)*
2. Per gli esercizi finanziari successivi al 1988 lo stanziamento del capitolo 61444 verrà determinato dal provvedimento generale di rifinanziamento di leggi regionali a norma dell'articolo 32/bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, come modificata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43.

⁽¹⁾ La legge regionale 11 marzo 1986, n. 8 è una legge di novellazione l'art. 5 ha introdotto l'art. 18 bis nella legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55.

⁽²⁾ Articolo 8 comma 3 legge regionale 22 luglio 1997, n. 27, ha modificato il comma disponendo che il titolare dell'ufficio di protezione e di pubblica tutela dei minori è nominato con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

⁽³⁾ Articolo così sostituito da art. 51 legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6.

⁽⁴⁾ Articolo così sostituito da comma 2 art. 60 legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3, in precedenza sostituito da art. 2 legge regionale 31 ottobre 1996, n. 33.

Finito di stampare
presso Arti Grafiche Venete srl - Venezia/Quarto d'Altino
ottobre 2005

UFFICIO DEL PUBBLICO TUTORE DEI MINORI
Via Poerio, 34 - 30172 Mestre (VE) - Tel. 041.2795925/26 - Fax 041.2795928
pubblicotutoreminori@regione.veneto.it